

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	28
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	49
GIUSTIZIA (II)	»	59
DIFESA (IV)	»	63
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	66
FINANZE (VI)	»	74
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	77
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	85
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	90
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	104
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	106
AFFARI SOCIALI (XII)	»	121
AGRICOLTURA (XIII)	»	130

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis- sione permanente per l'accesso</i>)	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	148
<i>INDICE GENERALE</i>	»	150

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Esame C. 5025 – Governo – Approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
Comunicazioni del Presidente	17

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 13 marzo 2012. – Presidenza del vicepresidente Doris LO MORO. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 12.35.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Esame C. 5025 – Governo – Approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore*, in via preliminare, osserva che il provvedimento all'esame, anche in ragione delle sue dimensioni (esso si compone infatti di ben centodiciannove articoli, dei quali ventuno sono stati inseriti nel corso dell'esame al Senato), presenta numerosi elementi di criticità. Tali elementi, in

estrema sintesi appaiono riconducibili a tre grandi categorie: in primo luogo, il decreto-legge, in violazione del limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, in base al quale il Governo non può, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, contiene, invece, una disposizione volta ad incidere sull'oggetto di una delega già conferita al Governo; in secondo luogo, il decreto-legge contiene disposizioni che non appaiono coerenti con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative: esso reca infatti un'autorizzazione alla delegificazione non formulata in conformità al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, disposizioni che incidono su norme di rango secondario, nonché disposizioni che demandano compiti attuativi a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero a decreti ministeriali di natura non regolamentare, piuttosto che a fonti secondarie del diritto. In terzo luogo, il provvedimento non effettua un adeguato coordinamento con le disposizioni vigenti: esso produce, infatti, forme di sovrapposizione a discipline già vigenti nell'ordinamento (anche di recentissima approvazione), risultando così difficoltosa

l'individuazione della normativa concretamente applicabile; interviene su settori oggetto di una significativa stratificazione normativa; contiene rinvii normativi imprecisi e generici e formule abrogative generiche.

Entrando più nel dettaglio, segnala, in primo luogo, l'estrema complessità dei contenuti del provvedimento, la cui eterogeneità sostanziale – alla quale corrisponde comunque una sostanziale coerenza delle disposizioni a livello funzionale o finalistico – è stata peraltro ampliata nel corso dell'esame al Senato.

Precisa quindi che il difetto di coordinamento del provvedimento con le preesistenti fonti normative – in precedenza già segnalato – in numerosi casi, riguarda codici o testi unici, dei quali vengono così compromessi i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività.

Rimarca quindi la presenza, nel provvedimento, di numerose disposizioni prive di qualsiasi portata precettiva, in quanto volte a richiamare la normativa già vigente, oppure a riprodurre i contenuti, nonché di un numero elevato di preamboli esplicativi, posti all'inizio degli articoli. I suddetti preamboli – i cui contenuti, più correttamente, dovrebbero confluire nell'ambito della relazione illustrativa del decreto-legge – essendo invece inseriti nell'ambito di un provvedimento così complesso ed articolato, finiscono per complicare invece che agevolare la lettura. In relazione poi al tema dell'efficacia, sostanziale e temporale delle disposizioni del decreto, osserva, sotto il primo profilo, la presenza nel testo di disposizioni contraddistinte da una sorta di vaghezza precettiva e, in relazione al secondo aspetto, la presenza di norme prive del requisito dell'immediata applicabilità, in quanto destinate a produrre i propri effetti anche a distanza di anni rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione. Altro aspetto che appare da deplorare è quello dell'intreccio che si è venuto a creare tra le disposizioni contenute in tre decreti legge (il decreto-legge in titolo, il decreto-legge in materia ambientale ed il decreto-legge in materia di semplificazione e di

sviluppo) i quali si trovano tutti contestualmente all'esame della Camera dei deputati. Da ultimo, rileva la presenza nel testo di difetti di coordinamento interno, l'uso improprio di sigle e di termini inglesi e segnala casi in cui, in luogo dell'indicativo presente, vengono utilizzati il modo condizionale e il tempo futuro.

Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5025 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 98 articoli originari, ai quali si aggiungono i 21 articoli approvati nel corso dell'esame al Senato, incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure finalisticamente orientate a favorire la concorrenza (mediante l'introduzione di misure sulle liberalizzazioni, sulla tutela dei consumatori, in materia di servizi professionali, in materia di energia, di servizi pubblici locali, di servizi bancari e assicurativi, di trasporti), ad assicurare lo sviluppo delle infrastrutture (ad esempio, introducendo modifiche al codice dei contratti pubblici finalizzate a tale scopo, nonché misure per l'edilizia, per i porti, l'autotrasporto e l'agricoltura) e, infine, a dare attuazione al diritto comunitario vigente nelle anzidette materie (e, segnatamente, in materia di armonizzazione del mercato interno e di diritti aeroportuali); a ciascuno dei suddetti ambiti materiali corrisponde un apposito titolo del decreto, che a sua volta si riparte in capi;

non appare inoltre conforme all'esigenza di omogeneità interna di ciascuna partizione del testo, l'introduzione, al Titolo III, di una disposizione in materia di Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per le locazioni (articolo 97-bis) e, ai commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 55

(che interviene sulla disciplina dei criteri per l'affidamento delle concessioni relative a infrastrutture) di disposizioni in materia di grandi dighe e di servizi di sicurezza e polizia stradale, le quali appaiono estranee ai contenuti dell'articolo e della stessa rubrica;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; in altri casi, invece, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di numerose misure di carattere organico che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e, in molti casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; si registrano, infine, casi in cui il mancato coordinamento si verifica in relazione a codici o testi unici, dei quali vengono così compromessi i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

agli articoli 1, comma 4, e 25, comma 1, lettera *a*) capoverso articolo 3-*bis*, comma 3, che introducono ulteriori elementi di valutazione della virtuosità degli enti locali, incidendo in via non testuale sulle disposizioni contenute all'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011;

all'articolo 2, comma 5, che modifica in maniera non testuale l'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, in materia di

riassegnazione delle entrate finalizzate a nuove assunzioni di personale di magistratura, nonché di avvocati e procuratori dello Stato;

all'articolo 5-*ter*, che attribuisce nuove funzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito del più generale potere di segnalazione alle Camere, intervenendo in via non testuale sulle disposizioni contenute all'articolo 21 della legge istitutiva (legge 10 ottobre 1990, n. 287);

all'articolo 8, comma 1, che interviene in materia di carte di servizio, senza inserire la disciplina introdotta in un adeguato contesto normativo;

all'articolo 9, che interviene in materia di tariffe professionali e di tirocinio per le professioni regolamentate, senza inserire la normativa introdotta in un appropriato contesto normativo, rappresentato, ad esempio, dall'articolo 3 del recente decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dal decreto-legge n. 201 del 2011;

all'articolo 11, commi da 2 a 17, che introduce una articolata normativa in materia di farmacie che non viene inserita nel contesto normativo adeguato rappresentato dalla legge n. 475 del 1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e dalla legge n. 362 del 1991 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

all'articolo 13, che reca una normativa in materia di prezzo del gas naturale, avulsa da un idoneo contesto normativo;

all'articolo 16, comma 2, che integra in maniera non testuale l'articolo 53 del decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, recante Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave;

all'articolo 17, recante disposizioni in materia di liberalizzazione della distribuzione di carburanti, che, al comma 3, integra in via non testuale l'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, ai commi 6 e 7 (in

materia di metano per autotrazione), incide sull'ambito di applicazione dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, mentre, al comma 14, in materia di parco degli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, non procede a collocare la normativa inserita in un idoneo contesto normativo;

all'articolo 19, comma 2, che, intervenendo sulla materia della pubblicizzazione dei prezzi praticati dai distributori, fa sistema con l'articolo 15 del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante Codice del consumo;

all'articolo 21, comma 3, che modifica in via non testuale l'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

all'articolo 22, comma 1, che integra in via non testuale l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 105 del 2010, recante Misure urgenti in materia di energia;

all'articolo 23, comma 1, che integra in maniera non testuale l'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il così detto « codice ambientale »;

all'articolo 24, che, recando misure in materia di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari, incide sull'ambito applicativo del decreto legislativo n. 230 del 1995 e su quello del decreto legislativo n. 31 del 2010;

all'articolo 27, commi 2 e 3, che interviene sull'ambito applicativo dell'articolo 117-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come recentemente modificato dal decreto-legge n. 201 del 2011, senza tuttavia novellarlo;

agli articoli 28, 29, 30 e 34, che fanno sistema con il decreto legislativo n. 209 del 2005, recante Codice delle assicurazioni private, senza tuttavia novellarlo;

all'articolo 35, che contiene un'articolata disciplina in materia di tempestività dei pagamenti e di estinzione dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, senza tuttavia collocarla in un idoneo contesto normativo;

all'articolo 39, comma 2, che fa sistema con la legge n. 633 del 1941, recante Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

all'articolo 45, che modifica i contenuti del piano economico e finanziario che accompagna le richieste di assegnazione delle risorse finanziarie per le opere di interesse strategico, senza modificare la fonte che lo disciplina (articolo 4, comma 134, della legge n. 350 del 2003);

all'articolo 49, che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, senza novellare al contempo il così detto « codice ambientale » di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;

all'articolo 53, che, ai commi 1, 2 e 4, reca disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie e stradali senza collocarle in un idoneo contesto normativo;

all'articolo 55-bis, in materia di accelerazione degli investimenti strategici, che contiene una norma decontestualizzata, analoga a quella recata dall'articolo 8 della legge n. 166 del 2002, che viene contestualmente abrogato;

all'articolo 61 che, al comma 2, introduce un'ulteriore ipotesi di inapplicabilità del limite previsto per il credito d'imposta dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, senza novellarlo; mentre, al comma 4, interviene sulla materia del rimborso del maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul carburante, senza collocarla in un preesistente contesto normativo;

all'articolo 62, che introduce una disciplina in materia di contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari e delle connesse relazioni commerciali, senza collocarla in un idoneo contesto normativo;

all'articolo 65, che interviene sulla materia degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, senza inserirla in un idoneo contesto normativo;

all'articolo 66, commi da 1 a 4-*bis* e da 5 a 9, che reca una disciplina in materia di dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, senza inserirla in un appropriato contesto normativo;

all'articolo 67-*bis*, che integra in maniera non testuale l'articolo 15 della legge n. 413 del 1984, in materia di accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione;

all'articolo 70, che modifica in via non testuale l'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 39 del 2009, intervenendo sulla destinazione del Fondo istituito dal suddetto articolo senza modificarlo;

all'articolo 71, comma 3-*bis*, che integra in maniera non testuale l'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009;

inoltre, in un caso, il decreto-legge modifica la medesima fonte normativa (l'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 2011) mediante interventi disposti in ordine sparso: infatti, all'articolo 17, il comma 2 modifica i commi da 12 a 14 del succitato articolo 28, mentre il successivo comma 4 interviene, nell'ordine, sui commi 8, 10, 4 e 6;

all'articolo 27-*bis*, il testo introduce una disciplina in materia di nullità delle clausole dei contratti bancari che andrebbe coordinata con quanto già previsto in materia dall'articolo 117-*bis* del testo unico bancario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1993 (introdotto, peraltro, dal recente decreto-legge n. 201 del 2011);

il provvedimento interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa; in alcuni casi, peraltro, risulta assente un adeguato coordinamento con le disposizioni già vigenti nella materia, cui consegue un'evidente difficoltà nella «ricostruzione» del quadro normativo di riferimento; tale fenomeno si riscontra, ad

esempio, all'articolo 1 – che si sovrappone alle previsioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di liberalizzazione delle attività economiche – e che, al comma 4, in relazione all'adeguamento degli enti locali alle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi, sembra ripristinare, con diverse modalità, quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 138, abrogato dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012); ciò si riscontra, altresì, all'articolo 25 – volto a promuovere la concorrenza nei servizi pubblici locali – che interviene su una materia oggetto di un altro articolo del provvedimento (si veda l'articolo 8, in materia di diritti degli utenti dei servizi pubblici locali), e che, in tempi recenti, è stata trattata dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011; dall'articolo 9 della legge n. 183 del 2011, (legge di stabilità 2012); dall'articolo 13 della legge n. 180 del 2011; dall'articolo 4 e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 138 del 2011 (in relazione al quale si segnala un difetto di coordinamento tra il nuovo comma 5 inserito dall'articolo 25 in questione nell'articolo 3-*bis* e il già vigente comma 14 dell'articolo 4, poiché entrambi prevedono – anche se con diverse modalità – la sottoposizione dei servizi pubblici locali al patto di stabilità interno); la materia ha formato altresì oggetto di referendum popolare, all'esito del quale il decreto del Presidente della Repubblica n. 113 del 2011, ha sancito l'abrogazione dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; analogamente, l'articolo 43, che interviene sulla disciplina del *project financing* per la realizzazione di infrastrutture carcerarie, opera su una materia che, nei tempi più recenti, è stata oggetto del decreto-legge n. 216 del 2011, del decreto-legge n. 211 del 2011 nonché del decreto-legge n. 201 del 2011;

il decreto-legge, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già

rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, introduce modifiche – non sempre testuali – a disposizioni di recentissima approvazione (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, comma 4-ter; l'articolo 10; l'articolo 11, comma 13; l'articolo 24-bis; l'articolo 27, commi 1 e 2; l'articolo 36; l'articolo 56 e l'articolo 60-bis, i quali modificano in più punti il decreto-legge n. 201 del 2011, nonché gli articoli 9-bis; 59 e 61, commi 3 e 4, i quali modificano invece la legge n. 183 del 2011 – legge di stabilità per il 2012);

il provvedimento reca talune disposizioni che, nel precisare che determinate norme o discipline previgenti continuano ad avere efficacia (mediante l'inserimento di locuzioni quali «fermo restando» ovvero «nel rispetto» o ancora «secondo la vigente normativa»), risultano meramente ricognitive della normativa vigente; ciò si riscontra, a mero titolo esemplificativo, all'articolo 1, commi 1 e 4; all'articolo 9, comma 2; all'articolo 17, comma 2, capoverso comma 12 e comma 12-bis (il quale recita: «Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12»); all'articolo 17, comma 4, lettera a), capoverso 8, lettere a) e b) («nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera»); all'articolo 17, comma 10, alinea; all'articolo 18, comma 1, capoverso; all'articolo 21, comma 1; all'articolo 23, comma 1; all'articolo 24, comma 3; all'articolo 25, comma 7; all'articolo 28, comma 1; all'articolo 32, comma 3, lettera b), secondo capoverso; all'articolo 35, commi 6 e 13; all'articolo 39, comma 1, capoversi d-bis) e d-quater); all'articolo 40, comma 5; all'articolo 45, comma 1, alinea; all'articolo 48, comma 1, capoversi 5 e 7; all'articolo 55, comma 1-quater; all'articolo 62, commi 8 e 10; all'articolo 63, comma 3; all'articolo 71, comma 2; all'articolo 74, comma 3, e all'articolo 97, comma 1, capoverso 14;

analogamente, il decreto-legge contiene disposizioni che, nel ribadire quanto già previsto dall'ordinamento vigente, appaiono di incerta portata precettiva, in quanto meramente descrittive; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso comma 2, lettera c), che si riferisce, con una precisazione di cui andrebbe valutata l'opportunità, alla materia dei patti parasociali «anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile»; all'articolo 4, che si limita a ribadire, prescindendo peraltro da un idoneo contesto normativo, funzioni già espletate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento amministrativo dell'azione dei Ministeri; all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 37-bis, comma 4, che «prevede» la competenza del giudice amministrativo in materia di tutela giurisdizionale contro gli atti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottati in applicazione del medesimo articolo; all'articolo 44, comma 1, che introduce una nuova tipologia contrattuale nell'ambito del codice dei contratti pubblici e, alla lettera d), capoverso 4, precisa che a tale contratto si applichino «le disposizioni previste dal presente codice (...)»; all'articolo 62, comma 1, che, in relazione ai contratti di cessione dei prodotti agricoli «prevede» che «La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice»; all'articolo 77, comma 4, che precisa che «le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo» sono trattate a norma della legislazione di riferimento, e che, «nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento»; all'articolo 97, comma 1, lettera a), capoverso 3, che prevede che le verifiche sulle monete metalliche in euro sono svolte conformemente alla normativa europea;

il provvedimento si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa – già utilizzata nei più recenti provvedimenti d'urgenza – consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, dove

sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, i principi ispiratori di una determinata disciplina, ovvero dove viene descritto il contesto nel quale vengono inserite le disposizioni che si intendono adottare; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi portata normativa, si rinvengono, ad esempio, all'articolo 1, commi 1 e 2 (il quale ultimo indica i criteri alla luce dei quali devono essere interpretate le vigenti disposizioni recanti restrizioni, divieti, oneri o condizioni all'accesso alle attività economiche); all'articolo 2, comma 5; all'articolo 8, comma 2; all'articolo 11, commi 1 e 12; all'articolo 15, comma 1; all'articolo 16, comma 1; all'articolo 17, comma 2; all'articolo 17, comma 4, lettera *a*), capoverso 8; all'articolo 17, comma 9; all'articolo 21, commi 1 e 6; all'articolo 22, comma 1; all'articolo 24, comma 3; all'articolo 25, comma 1, lettera *b*), capoverso 7; all'articolo 31, comma 1; all'articolo 32, comma 3, lettera *b*), capoverso 2-*bis*; all'articolo 35, commi 1, 6 e 8; all'articolo 39, comma 2; all'articolo 40, comma 6; all'articolo 43, comma 2; all'articolo 45, comma 1; all'articolo 48, comma 1, capoverso 5-*bis*, secondo periodo; all'articolo 53, comma 5-*bis*; all'articolo 55, comma 1-*ter*; all'articolo 55-*bis*, comma 1; all'articolo 59-*ter*, comma 1, capoverso 49-*bis*; all'articolo 66, comma 3; all'articolo 76, comma 1; all'articolo 78, comma 1; all'articolo 97, comma 1; all'articolo 97-*bis*, comma 1;

il decreto in esame reca talune disposizioni derogatorie del diritto vigente, non sempre risultando espressamente indicate le norme derogate; in particolare, l'articolo 5-*bis*, comma 4, consente alle pubbliche amministrazioni di derogare alle «*norme dei rispettivi ordinamenti*»; l'articolo 24, comma 4, dispone una deroga implicita a tutti gli strumenti urbanistici; l'articolo 55, comma 1-*ter*, contiene un'autorizzazione all'assunzione di personale da destinare all'attività di vigilanza e controllo delle dighe, in deroga alla normativa vigente; l'articolo 59-*ter*, comma 1, capoverso 2, dispone «*in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto*»; in altri

casi, invece, le disposizioni derogate vengono specificatamente richiamate: ad esempio, l'articolo 88, comma 2, deroga esplicitamente all'articolo 3 dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, mentre l'articolo 11, comma 5, dispone espressamente in deroga ad una norma di rango secondario (si tratta del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298);

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 65, comma 5, reca una norma formulata in termini di interpretazione autentica delle disposizioni dettate dal comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, con riferimento alla quale appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «*deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo*»;

il provvedimento, all'articolo 35, comma 8, dispone la sospensione dello speciale regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997, fino al 31 dicembre 2014, prevedendo che a regioni, enti locali ed enti dei settori dell'università e della sanità, torni ad applicarsi l'ordinario sistema di tesoreria unica disciplinato dall'articolo 1 della legge n. 720 del 1984, del quale si determina la temporanea reviviscenza, in quanto esso era stato implicitamente abrogato dal citato decreto legislativo n. 279;

il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; ciò in quanto – trattandosi di un provvedimento che, nell'ottica della liberalizzazione, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale – molteplici sono gli adempimenti necessari ai fini

della relativa attuazione; inoltre, numerose disposizioni contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo: si vedano, ad esempio, l'articolo 2, commi 4 (a decorrere dall'anno 2014) e 6; l'articolo 5-bis, comma 1, capoverso 7-*quater* (a decorrere dal 1° gennaio 2014) e comma 2 (a decorrere dal 1° gennaio 2013); l'articolo 12, comma 3, il cui ultimo periodo, in materia di concorsi annuali per la nomina di notai, ha efficacia a decorrere dal 2015; l'articolo 17, comma 1 (dal 30 giugno 2012); l'articolo 25, comma 1, lettera *a*), capoverso 3 (a decorrere dal 2013); l'articolo 25, comma 2, lettera *a*), capoverso 5-bis (a decorrere dall'anno 2013); l'articolo 51, comma 2, che prevede che la novella inserita al codice dei contratti pubblici dal precedente comma 1, si applichi « *a decorrere dal 1° gennaio 2015* »; l'articolo 62, che, ai sensi del comma 11-bis, acquista efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione; l'articolo 91-bis, commi 2 e 3 (1° gennaio 2013); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « *immediata applicabilità* » delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti;

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

il decreto-legge, all'articolo 17, comma 2, capoverso 12-*ter*, interviene, ampliandolo, sull'oggetto del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), ricomprendendovi la definizione dei criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti; tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, « *conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione* », interpretandosi il citato limite di conte-

nuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il decreto-legge reca una disciplina che in più punti si interseca con quella contenuta nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in corso di conversione presso la Camera (A. C. 4940), il quale: all'articolo 12, comma 3, dispone che i regolamenti di delegificazione previsti dal comma 2 del medesimo articolo devono tenere conto « *di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1* » e, al comma 4, amplia in maniera non testuale l'ambito della disciplina di questi ultimi; all'articolo 22, commi 2 e 3, interviene in maniera non testuale sul recepimento della direttiva europea n. 12 del 2009, disposto dagli articoli 71-82 del decreto-legge in titolo; all'articolo 43, comma 1, prevede l'adozione di un decreto interministeriale di natura non regolamentare « *al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico* » previsti, tra l'altro, dall'articolo 66 del decreto-legge in titolo; inoltre, il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, nel testo approvato dal Senato, ed ora all'esame della Camera (A. C. 4999), all'articolo 3, comma 3, si interseca con l'articolo 49 del decreto-legge in titolo: tale ultima disposizione demanda infatti ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo; al riguardo, l'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 2 del 2012 prevede che, nel caso in cui il decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture non venga emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo (quindi entro un termine più ampio rispetto a quello pre-

visto dal citato articolo 49), le matrici materiali di riporto sono considerate sottoprodotti quando ricorrano determinate condizioni; da tali circostanze, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

inoltre, il provvedimento, al capo II del titolo III, reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali, la cui attuazione con decreto legislativo è già prevista dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), e sul cui schema di decreto legislativo (atto del governo n. 380), le Commissioni parlamentari hanno già espresso il prescritto parere; analogamente, il provvedimento, all'articolo 35, commi 11 e 12, intervenendo in materia di tesoreria unica per le università, si sovrappone con i contenuti dello «*Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università*» (atto del Governo n. 395), che prevede, tra l'altro, l'autonomia gestionale dei dipartimenti universitari, sul quale le Commissioni parlamentari hanno già espresso il prescritto parere;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano l'articolo 12, comma 1, che incrementa il numero dei notai, incidendo su una materia che l'articolo 4, comma 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 demanda a decreti del Ministro della giustizia, da emanare previa consultazione dei Consigli notarili e delle Corti d'appello e attualmente disciplinata da decreti ministeriali adottati secondo tale procedura; l'articolo 52, comma 2, che novella l'arti-

colo 15, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di attuazione del Codice dei contratti pubblici; l'articolo 55, comma 1-*bis*, che modifica in maniera non testuale il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in materia di termini degli adempimenti per la sicurezza delle gallerie; l'articolo 58, comma 2, che novella l'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009; l'articolo 61, che novella in più punti il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, «*Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci*»; nonché l'articolo 84, che novella in più punti il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009, recante «*Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi*»); tali circostanze non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto-legge, all'articolo 1, commi da 1 a 3, contiene una autorizzazione alla delegificazione per la quale è prevista una procedura che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, in quanto il comma 1 dispone l'abrogazione generica, a far data dall'entrata in vigore dei regolamenti adottati ai sensi del comma 3, delle venti disposizioni normative volte a porre limitazioni, divieti, restrizioni o comunque l'obbligo di determinati adempimenti bu-

rocratici; « i criteri ed i principi direttivi » (piuttosto che le norme generali regolatrici della materia) vengono invece individuati *per relationem*, mediante un rinvio all'articolo 34 del decreto-legge n. 201 del 2011, rubricato « *Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante* », al quale peraltro si sovrappone; la disposizione in esame – ai sensi della quale i regolamenti devono essere adottati sulla base di una relazione del Governo alle Camere – si sovrappone altresì a quella contenuta nell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, che contiene un'ulteriore autorizzazione alla delegificazione da esercitare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2012, finalizzata anch'essa – mediante un diverso percorso – al medesimo obiettivo della liberalizzazione;

il provvedimento, all'articolo 45, comma 2, prevede che un decreto interministeriale possa modificare l'elencazione degli elementi da porre a corredo del piano economico e finanziario contenuta al comma 1 del medesimo articolo, affidando così ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 5, all'articolo 15, comma 1 e all'articolo 39, comma 3, prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ovvero di regolamenti di attuazione aventi la forma di decreto del Presidente della

Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988;

il provvedimento, all'articolo 64, comma 2, all'articolo 66, comma 1, e all'articolo 91, comma 1, capoverso 2-*quinquies*, demanda compiti di attuazione a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento presenta una struttura molto complessa, essendo formato da centodiciannove articoli, alcuni dei quali risultano molto lunghi e articolati (ad esempio, l'articolo 25 occupa ben sette pagine dello stampato della Camera), e a loro volta si compongono di commi, lettere, numeri e capoversi di non facile individuazione, con la conseguenza che i preamboli esplicativi posti all'inizio di numerosi degli articoli risultano insufficienti a facilitare la lettura del testo;

il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi imprecisi o generici: ad esempio, l'articolo 3, comma 1, inserisce, nell'ambito del codice civile, l'articolo 2463-*bis*, il cui ultimo comma dispone che « *Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili* »; l'articolo 11, comma 4, secondo periodo, dispone invece che al concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche « *si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente*

articolo»; richiami normativi ad altre disposizioni, «*in quanto compatibili*» ovvero «*in quanto applicabili*», o, ancora, «*ove necessario*», si rinviengono altresì all'articolo 36, comma 1, lettera *a*), capoverso 1, quinto periodo, all'articolo 59-*bis*, comma 1 capoverso 14 e all'articolo 71, comma 3-*bis*; infine, l'articolo 24, ai commi 2 e 3 contiene un riferimento alla conferenza di servizi di cui alla legge n. 241 del 1990, senza che sia specificato a quale tipologia di conferenza si intenda fare riferimento;

il decreto-legge ricorre talvolta a formule abrogative generiche; ad esempio, all'articolo 1, comma 1, il cui alinea di carattere ricognitivo e finalistico precede due lettere che abrogano con dizioni generiche una serie di norme – individuate esclusivamente *ratione materiae*, senza indicazione degli estremi – volte a porre limitazioni, divieti, restrizioni o comunque l'obbligo di determinati adempimenti burocratici; analogamente, l'articolo 9, come sostituito dal Senato, abroga «*le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico*» (comma 1) nonché «*le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1*» (comma 5); infine, l'articolo 65, comma 4, dispone che «*I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2*»;

con riferimento alla tecnica di redazione del testo, si segnala la locuzione incompleta contenuta all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), capoverso Art. 2, laddove si dispone che: «*Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1*»; l'uso del tempo futuro e del modo condizionale dei verbi contenuti all'articolo 56, comma 1-*bis*, che novella l'articolo 6, comma 6-*ter* del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale non appare funzionale al contenuto precettivo della norma, nonché l'uso, nella medesima disposizione, della formula «*aree di particolare disagio e con*

significativo apporto occupazionale» della quale non appare chiara la portata normativa;

inoltre, il provvedimento all'articolo 21, comma 6, utilizza – per la prima volta in una fonte di rango primario – il termine inglese «*asset*»; all'articolo 36, comma 1, lettera *a*), capoverso 2, lettera *g*) utilizza l'espressione «*price cap*», mentre, all'articolo 48, comma 1, capoverso Art. 5-*bis*, comma 2, lettera *a*), si riferisce alle «*attività di capping*», in difformità da quanto previsto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che, al paragrafo 4, lettera *m*), recita: «*È evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente*»;

sempre con riferimento alla tecnica di redazione del testo, si segnala infine che in talune rubriche sono presenti alcune sigle che, in difformità dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, non vengono seguite dalla denominazione per esteso cui ci si intende riferire, rendendo conseguentemente le anzidette rubriche «*mute*» poiché non consentono di identificare con immediatezza l'oggetto dell'articolo; al riguardo, si segnalano l'articolo 45, la cui rubrica si riferisce al «*PEF*» e l'articolo 96, la cui rubrica recita: «*Residenza OICR*»;

con riferimento al coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 4, secondo periodo (e, analogamente, all'articolo 25, comma 1, lettera *a*), capoverso 3), dispone che, a decorrere dall'anno 2013, l'adeguamento degli enti territoriali ai principi e alle regole introdotte in materia di liberalizzazioni «*costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti*»; il quarto periodo dispone tuttavia che, ove la Presidenza del Consiglio dei ministri non comunichi (entro il 31 gennaio di ciascun anno) al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal medesimo articolo, si possa prescin-

dere dal predetto elemento di valutazione, introducendosi così un adempimento da attuare in un termine prestabilito, ma prevedendosi già la possibilità che il termine non venga rispettato; invece, l'articolo 17, comma 4, lettera *b*), capoverso 10, demanda la definizione degli schemi per le procedure competitive in aree autostradali all'Autorità di regolazione dei trasporti, la cui istituzione è disciplinata dall'articolo 36, comma 1, lettera *a*), mentre l'articolo 73 reca disposizioni applicabili nelle more dell'istituzione della medesima Autorità, prevedendo, tra l'altro che «*nelle more dell'operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto, le funzioni di Autorità di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*», senza specificare quale soggetto sia chiamato a svolgere tali funzioni; da ultimo, l'articolo 65, in materia di impianti fotovoltaici in ambito agricolo, introduce, al comma 1, una disposizione ampiamente derogata dal successivo comma 2;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

si sopprima la disposizione introdotta al Senato nell'articolo 17, comma 2, capoverso 12-ter, laddove interviene, ampliandolo, sull'oggetto del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge

comunitaria 2009), ricomprendendovi la definizione dei criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti, in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal decreto-legge l'inserimento al suo interno di disposizioni volte ad incidere sull'oggetto di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

in relazione alle norme indicate in premessa che intervengono su settori normativi già oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa e, segnatamente, con riferimento agli articoli 1 e 25, sia effettuato un adeguato coordinamento con le disposizioni previgenti, anche al fine di consentire un'agevole individuazione del quadro normativo di riferimento;

all'articolo 1, comma 1 – che, mediante una formula generica, dispone l'abrogazione delle norme vigenti volte a porre limitazioni, divieti, restrizioni alle attività economiche o obblighi di adempimenti burocratici che non siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite – si specifichi quali sono le norme oggetto di abrogazione;

si provveda alla riformulazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, al fine di renderla conforme al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

agli articoli 2, comma 5; 15, comma 1 e 39, comma 3 – che prevedono l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo – siano riformulate le disposizioni in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,

ovvero a regolamenti di attuazione aventi la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della succitata legge n. 400 del 1988;

si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 12, comma 1; all'articolo 52, comma 2; all'articolo 55, comma 1-bis; all'articolo 58, comma 2; all'articolo 61; nonché all'articolo 84, nella parte in cui incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero – e solo se strettamente necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

all'articolo 45, comma 2 – laddove prevede che un decreto interministeriale possa modificare disposizioni di rango primario – sia verificata la congruità dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

all'articolo 64, comma 2, all'articolo 66, comma 1 e all'articolo 91, comma 1, capoverso 2-*quinquies* – che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 richiamata in premessa, siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative – in particolare laddove intervengono su testi unici o codici riferiti ad

un determinato settore disciplinare – in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

si dovrebbe valutare l'opportunità di espungere dal testo quelle disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3), andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la novella ivi contenuta all'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003 – finalizzata all'istituzione di sezioni specializzate in materia di impresa – riscrivendo integralmente il comma 1 dell'articolo novellato, posto che esso già contiene un elenco di tribunali e corti d'appello ubicati, per la massima parte, in capoluoghi di regione, facendo riferimento a questi ultimi ed alle due città (Catania e Brescia) che non sono capoluoghi di regione;

per le ragioni indicate in premessa, si dovrebbe valutare la portata innovativa – rispetto alle norme già vigenti – delle disposizioni contenute agli articoli 2, comma 1, lettera d), capoverso comma 2, lettera c); 5, comma 1, capoverso articolo 37-bis, comma 4; 44, comma 1, lettera d), capoverso 4; 62, comma 1; 77 comma 4 e 97, comma 1, lettera a);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 1; all'articolo 11, comma 4, secondo periodo; all'articolo 24, commi 2 e 3; all'articolo 36, comma 1, lettera a), capoverso 1, quinto periodo; all'articolo 59-bis, comma 14 e all'articolo 71, comma 3-bis, che contengono richiami normativi generici, sarebbe opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio;

agli articoli 45 e 96, le cui rubriche contengono riferimenti a sigle (rispettivamente, « PEF » e « OICR »), le quali non vengono seguite dalla denominazione per

esteso cui ci si intende riferire, si dovrebbero sciogliere i suddetti acronimi al fine di consentire un'identificazione immediata dell'oggetto degli articoli in questione.»

Antonino LO PRESTI, nel condividere pienamente la proposta di parere formulata dalla relatrice, della quale rimarca la completezza e l'eshaustività, si rammarica per il fatto che a un simile sforzo non potrà corrispondere presumibilmente, in ragione della ristrettezza dei tempi che residuano per la conversione in legge del decreto, un effettivo intervento modificativo sul provvedimento. Si augura tuttavia che in occasione dell'esame di futuri provvedimenti il Governo possa effettivamente adoperarsi per dar seguito ai rilievi che il Comitato si trovi a formulare, poiché, diversamente, il lavoro svolto da tale organo finirebbe per essere un mero esercizio accademico o addirittura retorico. Auspica infine che — alla luce dei contenuti della proposta di riforma organica del Regolamento del Senato, attualmente all'esame della Giunta per il Regolamento di tale ramo del Parlamento — anche in tale sede possa essere istituito un organo analogo al Comitato per la legislazione, con una conseguente armonizzazione, sotto tale profilo, delle procedure vigenti alla Camera e al Senato.

Massimo VARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, senza voler entrare nel merito della questione se i tempi residui per la conversione del decreto-legge consentano di fatto alla Camera di esercitare compiutamente o meno il proprio ruolo nell'ambito dell'esercizio collettivo della funzione legislativa che la Costituzione attribuisce ai due rami del Parlamento, evidenzia come l'oggettiva ristrettezza del termine residuo per la conversione determini altresì un oggettivo restringimento della possibilità di dare un seguito compiuto al parere del Comitato per la legislazione. Nel ringraziare i membri del Comitato per il prezioso contributo fornito, si riserva comunque di portare quanto emerso nel dibattito all'attenzione del Governo.

Doris LO MORO, *presidente*, condividendo anch'ella la proposta di parere presentata dalla relatrice, ci tiene a segnalare che, in una recente occasione, la Commissione destinataria del parere del Comitato, con riferimento proprio ad un decreto-legge all'esame della Camera in seconda lettura (si tratta del decreto-legge in materia ambientale), ha recepito molti dei rilievi che erano stati espressi in questa sede. In proposito, osserva infatti che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, che ha formato oggetto del richiamo che il Presidente della Repubblica ha indirizzato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 23 febbraio, anche i pareri espressi dal Comitato per la legislazione potrebbero risultare potenziati negli effetti.

Lino DUILIO, con riferimento in particolare a quanto osservato dal sottosegretario Vari, rileva che l'approssimarsi del termine ultimo per la conversione del provvedimento non può essere preso a pretesto o alibi per non intervenire, evitando in tal modo di correggere le numerose, gravi carenze del provvedimento che il relatore ha evidenziato nella proposta di parere. Infatti, il rispetto delle norme costituzionali che direttamente dettano regole e limiti agli atti di produzione normativa, nonché dei parametri ordinamentali desumibili dalla legge n. 400 del 1988, che rappresentano una esplicitazione della *ratio* implicita delle medesime norme, costituisce condizione di legittimità costituzionale degli atti approvati e, in quanto tale, non rientra nella disponibilità di nessuno dei soggetti istituzionalmente coinvolti nel procedimento legislativo. Un atteggiamento d'inerzia fondato sulla sola circostanza, del tutto contingente, che le valutazioni del Comitato intervengono in una fase temporalmente avanzata del procedimento di conversione, appare quindi del tutto ingiustificato (anche tenuto conto che molte delle criticità segnalate nel parere sono già presenti *ab origine* nel decreto sottoposto all'esame parlamentare). Così facendo, peraltro, si rischia di esporre

il Presidente della Repubblica a sicuro imbarazzo all'atto della promulgazione di una legge che in maniera evidente contraddice i richiami che la stessa Presidenza della Repubblica ha indirizzato in più occasioni al Parlamento e al Governo, non potendosi neppure escludere che, in assenza di un effettivo cambiamento di rotta, la Corte costituzionale, dopo il monito rivolto con la sentenza n. 22/2012, non intervenga ulteriormente e più incisivamente sulla materia della decretazione d'urgenza, alla luce delle tali e tante deviazioni dall'ortodossia costituzionale che continuano a caratterizzarla.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Comunicazioni del Presidente.

Doris LO MORO, *presidente*, informa i membri del Comitato che è stata trasmessa alla Presidenza dell'organo, da parte del Presidente della Camera, copia di una lettera – della quale dà lettura – da questi indirizzata a tutti i Presidenti delle Commissioni permanenti e riguardante l'attività dell'organo; con tale lettera la Presidenza della Camera raccomanda a ciascun Presidente di Commissione di procedere ad una attenta valutazione dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione sui provvedimenti ad esso sottoposti. Tale esigenza – precisa il Presidente della Camera – assume un rilievo particolare nelle presenti circostanze nelle quali la Camera viene chiamata con sempre maggior frequenza ad esaminare provvedimenti, il più delle volte d'urgenza, caratterizzati da un contenuto normativo ampio e complesso, spesso volto ad incidere su discipline dettate in precedenza da fonti di vario livello.

Roberto ZACCARIA, nell'esprimere il più vivo apprezzamento per i contenuti della lettera del Presidente della Camera, della quale è stata data testé lettura, non può tuttavia sottacere alcuni timori che originano dalla prassi che si registra nelle

Commissioni di merito in occasione dell'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati in tali sedi, ove essi siano volti a recepire i rilievi espressi dal Comitato. Tali considerazioni non si riferiscono tanto al caso in cui la Camera esamini i decreti legge in seconda lettura – quando, appunto, è più difficile che i testi esaminati vengano modificati – quanto soprattutto ai casi in cui la Camera esamini i decreti legge in prima lettura. Anche in tale circostanza, infatti, capita sovente che il parere espresso dal rappresentante del Governo sugli emendamenti che recepiscono i rilievi del Comitato, sia contrario. Tale circostanza, che, a suo avviso, appare estremamente grave, non sembra dipendere tanto da una contrarietà politica degli esponenti del Governo, quanto, presumibilmente, dal fatto che l'indicazione di contrarietà proviene dalle stesse strutture che, di fatto, hanno proceduto alla stesura tecnica dei testi dei decreti legge e che in buona sostanza sono le prime destinatarie dei rilievi del Comitato, che spesso attonano a questioni eminentemente tecniche. La conseguenza ovvia è che vi sia quindi la contrarietà sugli emendamenti che tendono a correggere proprio quei difetti.

Al fine di arrestare il descritto cortocircuito, ritiene indispensabile che si intervenga al fine di garantire un'adeguata effettività ai pareri del Comitato per la legislazione. Diversamente, infatti, la stessa istituzione di un organo analogo al Comitato anche al Senato, potrebbe risultare inutile.

Lino DUILIO, riallacciandosi a quanto evidenziato dal collega Zaccaria a proposito del ruolo e delle conseguenti responsabilità che fanno capo alle strutture governative, nonché a quanto prima rappresentato nel suo intervento sul decreto-legge in materia di liberalizzazioni, prende atto con soddisfazione dell'azione di sensibilizzazione svolta dal Presidente Fini nei confronti dei presidenti delle Commissioni permanenti e auspica anche che, qualora in un immediato futuro non dovessero rilevarsi segni di una significativa

inversione di tendenza, analoga iniziativa venga assunta dalla Presidenza della Camera anche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Doris LO MORO, *presidente*, prende atto delle osservazioni svolte dai colleghi,

rilevando che potranno essere successivamente valutate ulteriori iniziative finalizzate a conferire maggiore effettività ai pareri del Comitato.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un bilancio per la strategia Europa 2020 (COM(2011)500 def.) Parte I e II.	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)398 def.).	
Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)403 def.).	
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)510 def.).	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)511 def.).	
Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2011)512 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	19
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>)	21

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 12.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un bilancio per la strategia Europa 2020 (COM(2011)500 def.) Parte I e II.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)398 def.).

Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)403 def.).

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)510 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)511 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa

basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2011)512 def.).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto delle proposte della Commissione, rinviato nella seduta del 26 luglio 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore per la XIV Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, onorevole

Cambursano, illustra una proposta di documento finale (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, nel rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti alla seduta che avrà luogo giovedì 15 marzo, chiede ai rappresentanti dei gruppi di far pervenire ai relatori eventuali proposte informali di integrazione o modifica alla proposta illustrata dall'onorevole Formicella entro mercoledì alle ore 18.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un bilancio per la strategia Europa 2020 (COM(2011)500 def.) Parte I e II.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)398 def.).

Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)403 def.).

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)510 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)511 def.).

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2011)512 def.).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni V e XIV,

esaminata la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un bilancio per la strategia Europa 2020 (COM(2011)500 definitivo Parte I; COM(2011)500 definitivo Parte II); la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)398 definitivo); il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)403 definitivo); la proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse pro-

prie dell'Unione europea (COM(2011)510 definitivo); la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)511 definitivo); la proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2011)512 definitivo);

tenuto conto delle proposte legislative collegate al nuovo quadro finanziario presentate dalla Commissione europea con riferimento ai vari settori di spesa e alle nuove risorse proprie per il periodo 2014-2020;

considerato il documento recante un parere motivato approvato, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Commissione politiche dell'Unione europea in merito alla proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali (COM(2011)615 def.);

vista la proposta di ripartizione della Commissione europea degli stanziamenti tra i diversi settori di spesa;

preso atto degli orientamenti maturati in seno alla riunione del Consiglio per gli affari generali dell'Unione del 27 gennaio 2012, con alcune delegazioni che hanno sottolineato la necessità che il prossimo Quadro finanziario pluriennale rifletta la crisi attuale e gli sforzi di risanamento di bilancio intrapresi a livello nazionale, mentre altre hanno evidenziato l'importanza di finanziamenti appropriati per le politiche comuni dell'Unione europea, in modo che il Quadro finanziario pluriennale possa contribuire in modo adeguato ad affrontare le sfide comuni;

richiamato il documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta dell'11 marzo 2010 con riferimento al Documento di lavoro della Commissione Europea: Consultazione sulla futura strategia UE 2020 (COM(2009)647 def.), in cui è stata sottolineata l'opportunità che il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea dopo il 2013 rispecchi le priorità della Strategia UE 2020 e preveda gli strumenti per massimizzare l'impatto e garantire il valore aggiunto dell'intervento finanziario dell'Unione europea, verificando, non appena si avverteranno gli effetti della ripresa economica, la possibilità di assicurare un livello di risorse superiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013, eventualmente anche utilizzando il margine esistente tra il massimale delle prospettive finanziarie e quello delle risorse proprie;

considerati gli elementi di valutazione e le informazioni acquisiti nell'am-

bito dell'attività istruttoria sulle proposte in esame, con le audizioni del Commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio, Janusz Lewandowski, di membri italiani del Parlamento europeo, del Ministro *pro tempore* degli affari esteri, Franco Frattini, del Ministro *pro tempore* per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto, del Ministro *pro tempore* delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio Romano, del Ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, e del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, dell'assessore al bilancio e agli enti locali della regione Veneto, Roberto Ciambetti, dei rappresentanti di CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Fedagri, dei rappresentanti della SVIMEZ, dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato, Silvana Amadori, del Segretario generale del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, Riccardo Graziano, del professore Stefano Micossi, docente al Collegio d'Europa; dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

considerato altresì che:

a) dal volume delle risorse proprie e dalla distribuzione del bilancio europeo dipende la effettiva capacità dell'Unione di esercitare le sue competenze e la definizione dei settori prioritari di intervento. Per rilanciare il processo di integrazione europea, a fronte della crisi, occorre un intervento finanziario dell'Unione europea efficace e riconoscibile per i cittadini, tanto più in considerazione della difficoltà degli Stati membri a reperire nei rispettivi bilanci risorse adeguate per rilanciare la crescita e l'occupazione;

b) le proposte della Commissione europea prospettano una dotazione massima complessiva del bilancio europeo, per il 2014-2020, pari a 1.025 miliardi di euro in termini di impegno (pari al 1,05 per cento del RNL complessivo dell'Unione

europea e di 972 miliardi di euro in termini di pagamento (pari al 1 per cento del RNL), con un modesto aumento nominale del 5 per cento rispetto alle prospettive finanziarie 2007-2013, in coerenza con le indicazioni del Parlamento europeo. Tale dotazione, pur non consentendo interventi significativi a sostegno della crescita e dell'ammmodernamento dell'economia europea e del ruolo internazionale dell'Unione, costituisce il livello minimo in grado di garantire all'Unione europea di esercitare le sue funzioni ed attuare le sue politiche;

c) non appare pertanto condivisibile la richiesta di alcuni dei maggiori contributori netti al bilancio europeo di operare una ulteriore riduzione della dotazione proposta dalla Commissione, al fine di migliorare i rispettivi saldi netti. Sarebbe paradossale se, a fronte dell'inadeguatezza della azione dell'Unione in merito alla crisi economica, all'immigrazione e ad altre dinamiche globali, la dotazione complessiva del bilancio europeo fosse ridotta;

f) l'Italia aveva mantenuto, in occasione dei passati negoziati sulle prospettive finanziarie, una posizione favorevole all'incremento del volume del bilancio dell'Unione in quanto presupposto per lo sviluppo delle politiche comuni, fatta propria, da ultimo, nella risoluzione 6-00091 (Pescante e altri), approvata il 6 settembre 2011. Occorre ora, tuttavia, tenere conto del nuovo contesto economico e finanziario;

g) è condivisibile il forte incremento percentuale delle risorse destinate, in coerenza con la strategia Europa 2020, alle azioni per la ricerca, l'innovazione, l'istruzione e la cultura nell'ambito della rubrica 1, le quali rimangono tuttavia insufficienti rispetto agli obiettivi dichiarati nella medesima Strategia;

h) lo stanziamento complessivo proposto dalla Commissione per la coesione economica, sociale e territoriale, al netto dei 40 miliardi riservati al nuovo meccanismo per collegare l'Europa, è pari

a 336 miliardi di euro, a fronte dei 348,4 miliardi dell'attuale programmazione, con una diminuzione significativa degli stanziamenti per le regioni dell'obiettivo convergenza (162,5 miliardi, il 20 per cento in meno rispetto agli stanziamenti attuali, il cui ammontare andrebbe quantomeno confermato);

i) l'introduzione, in relazione ai fondi strutturali, della nuova categoria delle « regioni in transizione » non appare coerente con gli obiettivi propri della politica di coesione in quanto sembra rispondere primariamente all'esigenza di redistribuzione di risorse tra gli Stati membri anziché a quella di sostenere le regioni meno sviluppate, con il rischio di determinare una contrazione significativa degli stanziamenti destinati all'Italia e, in particolare, di quelli destinati alle regioni dell'attuale obiettivo convergenza per Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia;

l) le condizionalità previste dall'articolo 21 della proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali (COM(2011)615, essendo intese ad assicurare il rispetto dei parametri macroeconomici e di finanza pubblica previsti dagli atti legislativi relativi alla nuova *governance* economica, perseguono finalità estranee alla politica di coesione, quali stabilite dagli articoli 174, 175 e 177 del TFUE, contrastano con il carattere regionale della stessa e potrebbero avere conseguenze pro-cicliche su Stati già in gravi difficoltà economiche;

n) è condivisibile l'esigenza di una revisione delle procedure relative alla erogazione dei fondi, secondo le linee indicate nella proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali (COM(2011)615 def.) al fine di garantire, in un quadro di maggiore responsabilizzazione degli Stati membri, una maggiore sussidiarietà, una più celere attribuzione delle risorse ed una più ampia partecipazione dei cittadini;

o) il criterio della superficie agricola degli Stati membri, proposto dalla Commissione ai fini della distribuzione

degli aiuti diretti non appare condivisibile, in quanto non prende in considerazione nessuno degli altri fattori intrinseci della produzione che caratterizzano le diverse realtà agricole, quali il valore aggiunto, la qualità delle produzioni, l'occupazione e gli investimenti. L'applicazione dei meccanismi proposti dalla Commissione, inoltre, penalizzerebbe fortemente l'Italia, chiamata a contribuire in modo più che proporzionale all'esigenza di perequazione fra Stati membri;

p) le spese per settori strategici come la sicurezza, la cittadinanza e le relazioni esterne, pur registrando incrementi significativi, in termini percentuali, rimarrebbero in valori assoluti inadeguati rispetto agli obiettivi e alle competenze dell'Unione europea, ammontando rispettivamente a 18,5 e 70 miliardi di euro;

q) va considerata con favore l'estensione del ricorso, per gran parte dei settori inclusi nel Quadro finanziario, a strumenti finanziari innovativi, come i *project bonds*, che potrebbero offrire, a fronte delle ridotte dimensioni del bilancio europeo, una fonte di finanziamento ulteriore e creare un effetto moltiplicatore per il bilancio dell'Unione europea, attraendo altri finanziamenti pubblici e privati per progetti strategici;

r) appare condivisibile l'impostazione sottesa alle proposte della Commissione europea relative al nuovo sistema di risorse proprie, in quanto intesa alla soppressione della attuale risorsa IVA e alla graduale sostituzione della risorsa RNL, legata per la sua stessa struttura alla logica del giusto ritorno, con nuove risorse proprie in senso stretto;

s) con riferimento alla proposta di introdurre l'imposta sulle transazioni finanziarie internazionali, occorre valutare con attenzione il rischio che essa possa favorire una migrazione di alcune transazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea;

t) la proposta della Commissione di convertire, a decorrere dal 2014, gli attuali

meccanismi di correzione in una riduzione lorda forfettaria dei pagamenti RNL a favore di Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia non appare condivisibile;

u) sussiste per l'Italia l'assoluta necessità di migliorare la capacità effettiva di spesa dei fondi europei stanziati per le diverse politiche, al fine di ottimizzarne la gestione delle e di evitare di peggiorare il saldo già negativo tra contribuzione al bilancio europeo e finanziamenti ottenuti dall'Unione;

v) sussiste la necessità di effettuare una riprogrammazione a livello nazionale degli stanziamenti dei fondi strutturali per le regioni che presentano maggiori difficoltà nell'effettivo impiego delle medesime, volta anche a concentrare le risorse disponibili su opere di prioritario interesse per il Paese;

z) è necessario un rafforzamento del coordinamento tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'Unione europea, al fine di assicurare una più corretta valutazione e un migliore utilizzo delle risorse disponibili e di garantire maggiore coerenza tra le politiche dell'Unione europea e le misure adottate a livello nazionale e regionale;

sottolineata l'importanza del pieno coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, anche attraverso apposite riunioni interparlamentari, nella fase di negoziazione delle proposte relative al quadro finanziario e al sistema di risorse per il 2014-2020;

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprimono una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo ai profili finanziari generali:

1. occorre garantire un volume del bilancio, in ogni caso non inferiore all'am-

montare proposto dalla Commissione europea, che consenta di perseguire efficacemente gli obiettivi dell'Unione europea, tenendo al tempo stesso conto degli stringenti vincoli di bilancio imposti agli Stati membri dall'attuale situazione di crisi;

2. nell'assoluta convinzione dell'importanza di un bilancio europeo congruo al fine della realizzazione delle diverse politiche, si ritiene che, nell'attuale momento di crisi economica e di difficoltà di bilancio per i singoli Stati membri, sia prioritaria la razionalizzazione della spesa, al fine di incrementarne l'efficacia e di concentrarla sugli obiettivi idonei a incrementare la produttività e la competitività dei Paesi membri;

3. appare opportuno promuovere, nelle diverse sedi negoziali, iniziative volte alla semplificazione, pur mantenendo un livello di controlli rigoroso e trasparente, delle procedure amministrative europee relative all'assegnazione dei fondi per le diverse politiche;

4. la problematica relativa ai contributori netti va affrontata con equilibrio ed equità, prevedendo, se del caso, meccanismi di sconto uguali per tutti, trasparenti e valutabili dai cittadini e dai governi, non risultando pertanto condivisibile la proposta della Commissione europea di mantenere una riduzione lorda forfettaria dei pagamenti RNL a favore di Germania, Paese Bassi, Regno Unito e Svezia;

5. il consenso dell'Italia al quadro finanziario pluriennale, quale emergerà al termine dei negoziati, dovrà essere subordinato al conseguimento di soluzioni in linea con gli interessi italiani per quanto riguarda le diverse politiche di spesa;

b) con riguardo alla politica di coesione:

1. va sostenuto il mantenimento delle regole attuali di eleggibilità dei territori e di allocazione delle risorse, che assicurano la concentrazione delle risorse sulle regioni più arretrate, contrastando l'introduzione dell'obiettivo « regioni in

transizione », al fine di non depotenziare l'impatto di tale politica sotto il profilo del rafforzamento della coesione sociale e della riduzione dei ritardi di sviluppo;

2. il tetto massimo all'assorbimento dei fondi da parte di un singolo Stato membro, che la Commissione propone di fissare al 2,5 per cento del rispettivo PIL, andrebbe ulteriormente abbassato, in modo da consentire una più equa ripartizione delle risorse tra le regioni in ritardo di sviluppo di tutti gli Stati membri;

3. le procedure relative alla programmazione e alla gestione dei fondi politica di coesione, di cui alla richiamata proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali (COM(2011)615 def.), andrebbero modificate per renderle strumenti realmente operativi e di tempestiva attivazione, attraverso una chiara individuazione degli obiettivi e la definizione di mezzi appropriati per conseguirli. In particolare, andrebbe prevista la stipula di patti tra città per la realizzazione di progetti condivisi;

4. le condizionalità ex ante, di cui alla richiamata proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali andrebbero limitate alla verifica delle condizioni istituzionali necessarie all'attuazione dei programmi. Con riferimento alle condizionalità ex post, è necessario evitare di introdurre elementi di complessità e ridondanza delle normative, che avrebbero effetti paralizzanti su procedure che necessitano, al contrario, di essere accelerate e semplificate;

5. appare altresì opportuna la soppressione delle condizionalità di cui all'articolo 21 della proposta di regolamento richiamata al punto 3 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali, in quanto non perseguono finalità proprie della politica di coesione;

c) con riguardo alle altre politiche di spesa:

1. con riferimento alla politica agricola comune, si sottolinei nel negoziato l'esigenza di incrementare le risorse per lo sviluppo rurale nonché di utilizzare, come parametri per l'assegnazione dei finanziamenti europei, in coerenza con le linee generali di riforma di tale politica, non solo quello dell'estensione della superficie produttiva, ma anche il valore e la qualità della produzione agricola, nonché il numero di aziende agricole e la quantità di forza lavoro impiegata nel comparto;

2. con riferimento alla politica per la pesca, deve essere promossa una ridefinizione del meccanismo di attribuzione dei finanziamenti che consenta lo sviluppo di una pesca sostenibile ed ecologicamente compatibile;

3. le procedure per l'assegnazione dei fondi per la ricerca e l'innovazione tecnologica attraverso bandi di gara della Commissione europea devono essere semplificate al fine di garantire la più ampia partecipazione delle diverse realtà nazionali, ivi incluse le piccole e medie imprese;

4. al fine di dare nuovo impulso alle attività di ricerca e sviluppo in coerenza con la strategia Europa 2020, nel programma Horizon 2020 vanno inseriti tra gli obiettivi prioritari il patrimonio culturale, l'uso della tecnologia a fini di innovazione sociale e i temi della salute e dell'alimentazione;

5. la politica per le infrastrutture richiede di essere sviluppata anche attraverso l'ampio ricorso, già nel periodo 2012-2013, a strumenti finanziari innovativi, in particolare ai project bond, che accrescono la capacità di intervento finanziario, coinvolgendo investitori pubblici e privati;

6. occorrerebbe incrementare gli stanziamenti destinati alle azioni dell'Unione europea nel settore dell'immigrazione, del controllo delle frontiere e della sicurezza;

d) con riguardo al nuovo sistema di risorse proprie:

1. con riferimento al quadro delle entrate, è da condividere l'esigenza di una revisione della risorsa IVA tale da garantire un flusso più ampio di entrate al bilancio dell'Unione europea, purché venga attuata con modalità tali da evitare che si determini una pressione sui prezzi, ovvero che si finisca per incidere in modo non equo sui vari Stati membri, tenuto conto delle differenti aliquote ordinarie applicate nei singoli Stati;

2. va ribadito il sostegno, già manifestato dalla Camera nella mozione 1-00800 (Cicchitto e altri) approvata il 25 gennaio 2012, alla introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie, quale prospettata nella proposta di direttiva concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recente modifica della direttiva 2008/7/CE (COM(2011)594), sottolineando altresì la necessità che essa si applichi a tutti Paesi membri dell'Unione europea o quantomeno a tutti i Paesi dell'area dell'euro, così da porre le premesse per l'introduzione di una imposta analoga anche a livello internazionale.

e) con riguardo al ricorso agli strumenti finanziari innovativi:

1. l'introduzione di strumenti finanziari innovativi dovrebbe essere valutata anche nella prospettiva della definizione di una golden rule a livello europeo finalizzata a incrementare i tassi di crescita dell'area in modo compatibile con le esigenze di stabilizzazione finanziaria;

2. occorre altresì valutare il ricorso a vere e proprie obbligazioni europee per sostenere in modo diretto progetti europei nel settore delle infrastrutture, dell'innovazione e della ricerca, in grado di ammodernare e rilanciare l'economia europea nel suo complesso e rendere riconoscibili ai cittadini il valore aggiunto della spesa europea;

f) con riguardo alle procedure nazionali:

è essenziale impegnarsi con rigore per incrementare la capacità effettiva di spesa, garantendo la massima tempestività ed efficienza nell'utilizzo dei fondi europei previsti per le singole politiche e incrementando la qualità e l'efficacia della spesa anche attraverso l'utilizzo diffuso di indicatori di risultato e la responsabilizzazione dei titolari della spesa, senza

escludere l'esercizio di poteri sostitutivi a norma del dettato costituzionale;

g) con riguardo al raccordo tra Parlamento e Governo:

è necessario che il Governo informi tempestivamente le Camere dei principali sviluppi del negoziato e trasmetta dati e simulazioni adeguate sull'impatto sul saldo netto dell'Italia delle diverse opzioni relative al prossimo quadro finanziario e al sistema di risorse proprie.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

SEDE REFERENTE

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento Antonio Malaschini.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 950 proposte emendative, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regola-

mento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

In particolare, nella recente sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decre-

to-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è altresì stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4 e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Da ultimo, il 23 febbraio scorso, il Presidente della Repubblica ha inviato una ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ».

Pertanto, alla luce di quanto appena richiamato, i presidenti non possono che applicare rigorosamente le suddette dispo-

sizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Beltrandi 1.21, che prevede la possibilità di riutilizzare senza limitazioni i dati e i documenti pubblicati dalle pubbliche amministrazioni senza licenza, a condizione che se ne citi la fonte;

Fedriga 1.5, concernente il lavoro occasionale presso società appaltatrici di servizi;

Montagnoli 1.7, che introduce sanzioni pecuniarie per l'attività ambulante di estetista;

Desiderati 1.16, che modifica la disciplina relativa ai divieti di circolazione dei mezzi pesanti;

Beltrandi 1.19, concernente gli importi dei diritti amministrativi in materia di comunicazioni elettroniche;

Beltrandi 1.20, che riduce le sanzioni pecuniarie per turbative dovute a comunicazioni elettroniche in caso di imprese con numero di utenti limitato;

Dussin 1.8, che esclude gli imprenditori agricoli dall'obbligo di iscrizione all'albo rifiuti;

Fava 1.6, che introduce l'obbligo per le imprese di dare notizia della cessione di crediti attraverso la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

Fava 1.10, che estende il criterio di esigibilità differita dell'IVA a tutte le transazioni effettuate tra privati;

Di Biagio 1.33 e Fugatti 1.03, che modificano la disciplina di liberalizzazione

introdotta in sede di recepimento della direttiva servizi, escludendo dall'applicazione della stessa il commercio ambulante;

Fugatti 1.15, che sopprime le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi;

Fava 1.02, che qualifica come perentori tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi, per cui alla scadenza del termine il provvedimento si intende adottato;

Lovelli 1.08, che esclude dalla programmazione regionale in materia di autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche le strutture ubicate nei centri storici con una capienza inferiore a 701 posti;

Forcolin 1.01, che introduce una nuova disciplina dell'imposizione fiscale per i contribuenti minimi;

Beltrandi 1.05, che prevede l'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari;

Fugatti 1.07, il quale esclude che, in sede di recepimento delle direttive dell'Unione europea, possano essere introdotti ulteriori adempimenti;

Fugatti 2.24, che inserisce nell'articolo riguardante il tribunale delle imprese una disposizione concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie;

Fugatti 2.21 e 2.22, di contenuto simile, che inseriscono una disposizione che prevede il riordino delle sezioni distaccate di tribunale;

Cambursano 2.02, che modifica il codice di procedura civile in materia di pubblicità delle aste giudiziarie;

Mariani 2.03, che reca disposizioni in merito agli arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni;

Mariani 2.04, che reca disposizioni in merito agli arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni, vietando ad alcune cate-

gorie (magistrati, militari, avvocati e procuratori dello stato) di assumere incarichi di arbitrato;

Mariani 2.05, che reca disposizioni in merito agli arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni;

Fugatti 2.06, che integra il codice di procedura penale, escludendo la punibilità della condotta formalmente autorizzata dalla pubblica amministrazione;

Ria 2.07, che differisce di tre anni il termine per la riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari per quanto concerne quelli aventi sede in Abruzzo;

Fugatti 3.01, che dispone in materia di collegio sindacale e di organi di revisione legale dei conti;

Vignali 4.1, che prevede la partecipazione come invitati permanenti di rappresentanti statali e regionali alle riunioni dell'organo amministrativo di Unioncamere;

Fugatti 4.01 che modifica la disciplina della conferenza di servizi;

Torazzi 4.03, che sopprime le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 5 del 2012 in materia di poteri sostitutivi dello Stato in caso di inerzia della regione;

Torazzi 4.02, che sopprime le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 5 del 2012 in materia di poteri sostitutivi in caso di inerzia del dirigente dell'ente locale competente per la pratica;

Fugatti 4.04, che incrementa il numero dei giorni a disposizione della pubblica amministrazione per la verifica dei requisiti previsti per il cambio di residenza;

Callegari 4.06 e 4.05, che subordina l'annullamento in autotutela degli atti delle PA a motivazioni specificamente individuate;

Lulli 4.07, che introduce norme in materia di incompatibilità, relativamente

agli incarichi nelle autorità indipendenti, per i membri del Governo e per i membri delle autorità stesse;

Fugatti 4.08, che introduce disposizioni di riordino delle scuole superiori della pubblica amministrazione;

Fugatti 4.09, che prevede l'attribuzione alle regioni del gettito del canone RAI e della tassa di concessione governativa;

Fugatti 4.010, il quale esclude che le società a partecipazione pubblica maggioritaria possano erogare contributi per la partecipazione ad associazioni di categoria;

Grimoldi 4.011, che interviene sulla disciplina della valutazione dei titoli con valore legale nei concorsi pubblici;

Fugatti 5-ter.01, che modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, e reca norme sull'attribuzione all'organo di controllo delle società di capitali di funzioni di vigilanza;

Fugatti 6.01, che reca una serie di modifiche al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione, concernenti l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile;

Fugatti 6.02, recante una modifica al testo unico sulle spese in materia di giustizia concernente l'obbligo di pagamento della parte che per prima si costituisce in giudizio;

identici Cambursano 7.1 e Anna Teresa Formisano 7.3, che intervengono su un decreto del Ministro delle finanze volto ad individuare le organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciali e produttive marginali;

Cambursano 7.2, che modifica il codice dei contratti pubblici, nell'articolo relativo ai soggetti ai quali possono essere affidati i contratti medesimi;

Fitto 8.01 e identici Iapicca 8.05, Caparini 8.09, Galletti 8.014, Losacco

8.015, che intervengono sugli investimenti pubblicitari degli enti pubblici in favore delle TV e radio locali e mezzi stampa;

Fitto 8.02 e identici Miccichè 8.06, Caparini 8.07, Carlucci 8.012, Losacco 8.017, che modificano il codice di procedura civile, intervenendo sulla pubblicità delle aste giudiziarie effettuata tramite il mezzo televisivo;

Fitto 8.03 e identici Pugliese 8.04, Caparini 8.08, Galletti 8.013, Losacco 8.016, Pugliese 8.025, che intervengono sul testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici disponendo che le emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata possano continuare ad operare anche con il sistema digitale;

Torazzi 8.010, che dispone in materia di adozione presso i punti vendita della grande distribuzione di una cartellonistica per la pubblicazione dei prezzi medi di acquisto all'ingrosso di una serie di prodotti alimentari;

Fugatti 8.011, che modifica il codice civile prevedendo una disposizione di regolamentazione del deposito dei contratti sottoscritti con firma digitale;

Fugatti 8.018, che modifica il codice delle leggi antimafia, prevedendo modifiche all'articolo che dispone in materia di destinazione dei beni e delle somme confiscate;

Fugatti 8.020, che reca disposizioni finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri;

Fugatti 8.021, che reca modifiche alla legge sulle norme per il diritto al lavoro dei disabili, intervenendo sulla disciplina degli esonerati;

Fugatti 8.022, che interviene sulla definizione dei compiti del servizio pubblico radiotelevisivo;

Beltrandi 9.30, che introduce un comma recante molteplici modifiche all'ordinamento della professione di avvocato e procuratore, prevedendo un registro

speciale per i praticanti avvocati e norme per regolarne l'attività e l'iscrizione all'albo;

Barbato 9.14, che disciplina i requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei praticanti;

Barbato 9.15, che prevede l'istituzione, da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati, di scuole forensi;

Fugatti 9.01, che interviene sull'ordinamento del notariato, prevedendo disposizioni concernenti l'erogazione dei contributi versati dai notai al Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti, ed altre disposizioni varie sulle regolarità dei versamenti contributivi;

Fugatti 9.02, che modifica il codice di procedura civile, in materia di inventario nelle cause di successione;

Fugatti 9.03, che reca una previsione concernente i casi in cui il notaio assume la funzione di sostituto di imposta;

Lulli 9.04, limitatamente ai commi da 3 a 8, che prevedono una serie di disposizioni finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali;

Gidoni 9-bis.6, in quanto introduce, relativamente ai compensi delle società tra professionisti, il contributo previdenziale integrativo;

Cassinelli 9-bis.01, il quale reca una delega legislativa per l'esercizio in forma societaria della professione forense;

Anna Teresa Formisano 10.1, il quale prevede che i confidi possano imputare al Fondo consortile al capitale sociale o a riserva i fondi rischi e altri fondi costituiti da contributi pubblici, stabilendo inoltre che le azioni a quote corrispondenti costituiscono azioni o quote delle banche o dei confidi stessi, non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate al fine del calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea;

Anna Teresa Formisano 10.3, il quale sposta dal 30 giugno 2007 al 31 dicembre

2011 la data di riferimento per l'imputazione al fondo consortile, al capitale sociale o a riserva, da parte dei confidi dei fondi rischi e degli altri fondi costituiti da contributi pubblici esistenti alla predetta data;

Anna Teresa Formisano 10.01, il quale stabilisce che le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione dello strumento finanziario di orientamento pesca (SFOP) rimangono nel patrimonio dei soggetti beneficiari e sono destinati esclusivamente ad interventi nella filiera ittica;

Delfino 10.02, il quale estende anche alle associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca l'operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi che beneficiano del contributo statale previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 302 del 1989, in materia di credito peschereccio;

Gianni Mancuso 11.4, recante una modifica all'articolo 84, in materia di modalità di tenuta delle scorte negli impianti di cura degli animali del decreto legislativo n. 193 del 2006, recante attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, in materia di scorte di medicinali veterinari;

Giuseppe Marinello 11.20, riguardante le modalità di esecuzione delle preparazioni magistrali di medicinali orfani;

Gioacchino Alfano 11.21, che intende abrogare l'allegato A del Decreto Ministeriale 18 agosto 1993, recante approvazione della Tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali;

Giuseppe Marinello 11.19, il quale inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 37 del decreto legislativo n. 219 del 2006, di attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, relativamente alla vendita al pubblico delle scorte medicinali;

Giuseppe Marinello 11.22, il quale inserisce una modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, recante il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, riguardante la valutazione dell'attività prestata dal direttore e dal collaboratore di farmacie private aperte al pubblico.

Giuseppe Marinello 11.23, che intende modificare l'articolo 2 della legge n. 240 del 2010, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Cambursano 11.25, recante disposizioni in merito ai medicinali omeopatici e antroposofici;

Giuseppe Marinello 11.0.1, il quale introduce gli articoli aggiuntivi 11-*bis* e 11-*ter*, recanti disposizioni, rispettivamente, sul farmacista clinico e sull'unità operativa di farmacia, nonché sull'ufficio di monitoraggio di rischio clinico;

Giuseppe Marinello 11.02, recante disposizioni in materia di distribuzione diretta dei medicinali;

Giuseppe Marinello 11.03, il quale reca misure relative ad ulteriori attività professionali del farmacista;

Abriani 11.05, il quale delega il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati all'individuazione di ulteriori servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Di Caterina 12.7, in quanto volto ad introdurre una disciplina specifica relativa a procedure concorsuali risalenti e non incluse nell'articolo 12;

Formisano 12.01, volto a modificare l'esercizio delle funzioni notarili con riferimento agli atti di compravendita immobiliare e in materia di redazione di verbali d'assemblea, nonché in materia di esercizio delle predette funzioni notarili da parte di avvocati e commercialisti;

Fugatti 12.02, volto ad introdurre disposizioni per la riforma degli ordinamenti professionali;

Pini 12.04, volto ad introdurre norme in materia di prestazioni di servizi multidisciplinari nel settore edilizio da parte degli esercenti la professione di geometra;

Santori 14.1, il quale introduce l'obbligo per i proprietari di strade private di consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas;

Torazzi 16.9, volto ad incentivare l'uso del metano per autotrazione nelle regioni con impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

Beltrandi 17.01, recante disposizioni in materia di assegnazione di frequenze televisive;

Fugatti 20.1, recante modifiche al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953;

Lo Monte 20.02, che reca disposizioni per la riduzione delle accise sul gasolio e sulla benzina per autotrazione nella regione Sicilia;

Beltrandi 20.01, che reca principi generali a salvaguardia della concorrenza all'interno del mercato della raccolta pubblicitaria operante nel sistema delle comunicazioni visive e sonore; l'articolo aggiuntivo reca disposizioni anche in materia di poteri di accertamento e poteri sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Torazzi 21.1, che prevede un contributo a fondo perduto pari al 20 per cento delle spese complessive sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;

Federico Testa 21.02, recante disposizioni in materia di procedure di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Fugatti 22.1, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo

economico volto a consentire una più semplice lettura dei dati di fatturazione del costo del servizio elettrico e del gas;

Contento 22.01, recante disposizioni di semplificazione dei contratti e delle offerte contrattuali di energia elettrica e gas ai consumatori finali, delle fatturazioni delle forniture di energia elettrica e gas, delle procedure di rimborso ai clienti dei servizi di energia elettrica e gas, nonché della lettura e promozione della gestione individuale dei consumi;

Di Biagio 23.5, che, introducendo il comma *2-bis*, reca la definizione di auto produttore in relazione alla disciplina della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento;

Fugatti 23.01, che reca disposizioni volte a consentire il riutilizzo per usi produttivi di aree in corso di bonifica;

Di Biagio 23.02, che interviene sulla definizione di sistemi di distribuzione chiusi e di sistemi efficienti di utenza;

Di Biagio 23.03, che sopprime la disposizione, di cui al comma 2 dell'articolo 59 della legge n. 99 del 2009, che permette di assoggettare a limitazioni lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale;

Montagnoli 24-ter.1, il quale proroga al 31 dicembre 2012 il termine per procedere, da parte degli enti locali con procedimenti in corso, all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Oswaldo Napoli 25.2, disciplinante la costituzione di un Fondo mobiliare chiuso, costituito dall'ANCI, cui confluiscono le partecipazioni societarie dei comuni che non possono costituire società ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010;

Oswaldo Napoli 25.9, il quale prevede la facoltà dei comuni, in materia di organi delle aziende speciali, di ricorrere alla figura dell'amministratore unico e del revisore unico;

Oswaldo Napoli 25.12, che dispone in materia di comunicazioni all'ANCI da parte dei comuni che partecipano a imprese commerciali;

Garagnani 25.51, che introduce fattispecie di incompatibilità della carica di amministratori di aziende speciali;

Cambursano 25.01, che conferisce competenze alla soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

Causi 25.02, il quale conferisce competenze alla soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

Marsilio 25.04, il quale prevede che le Regioni destinino gettito fiscale agli enti locali per trasporto pubblico locale e trasporto automobilistico extraurbano;

Libè 25.05, che esclude dal Patto di stabilità le spese dei comuni connesse all'emergenza neve;

Lanzillotta 25.24, il quale estende i vincoli del patto di stabilità e le disposizioni « pubblicitiche » in materia di personale nonché di acquisto di beni e servizi alle società, a capitale interamente pubblico o misto, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006 dalle quali sono espressamente esclusi i servizi pubblici locali;

Fugatti 25.010, recante disposizioni finalizzate a ridurre i consumi energetici nelle amministrazioni pubbliche;

Pini 25.011, che aggiunge ulteriori fattispecie escluse dall'applicazione della normativa di recepimento delle cosiddetta Direttiva servizi nell'articolo 7 del certo legislativo n. 59 del 2010;

Caparini 25.012, il quale dispone in materia di vendita della partecipazione azionaria statale della RAI;

Montagnoli 26.01, che abroga la disciplina relativa al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Fugatti 26.02, il quale interviene sulla disciplina dei materiali di riporto;

Fugatti 26.03, che interviene sulla disciplina dei requisiti richiesti per i sacchi per l'asporto delle merci al fine di poter essere commercializzati;

Togni 26.04, che abroga la disciplina vigente in materia di SISTRI e definisce i criteri di un nuovo sistema elettronico per il controllo dei rifiuti;

Baretta 27.16, che esclude le limitazioni all'uso del contante per le case da gioco esercitate da enti pubblici;

Borghesi 27.4 e 27.5, i quali intervengono sul TUB relativamente all'indicazione, nei contratti di credito, del saggio di interesse annuo effettivo globale, nonché in merito alle modalità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;

Borghesi 27.01, limitatamente al comma 1, il quale introduce una incompatibilità allo svolgimento di cariche gestioni o di vertice in imprese operanti nei settori creditizio, assicurativo e finanziario ed imprese o gruppi concorrenti;

Monai 27.02, in tema di liberalizzazione dei servizi postali (costituzione di Bancoposta SpA);

Monai 27.03, in tema di servizi postali;

Fugatti 27.04, in tema di gratuità delle transazioni con sistemi elettronici di pagamento per importi inferiori a 100 euro;

Fugatti 27.05, che riduce i termini in materia di interpello di cui allo Statuto dei diritti del contribuente;

Beltrandi 27-quater.01, in tema di dismissione delle partecipazioni delle fondazioni bancarie nelle Società bancarie conferitarie;

Beltrandi 27-quater.02, sulla partecipazione delle banche in settori non bancari o finanziari;

identici Vignali 27-quinquies.01 e Ciccanti 27-quinquies.03 che, introdu-

cendo un articolo aggiuntivo, recano disposizioni per il rafforzamento dei Confidi;

Fugatti 27-quinquies.02, recante agevolazioni fiscali in favore del sistema bancario;

D'Amico 28.3, il quale stabilisce che le spese notarili correlate alla stipula per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa sono a carico della banca mutuante;

Barbato 28.01, 28.02 e 28.03, nonché Mura 28.04, i quali prevedono che non meno della metà dei prestiti a tasso agevolato ricevuti dalle banche nazionali da parte della BCE deve essere impiegata per erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, ad un tasso di interesse non superiore ad un determinato ammontare;

Barbato 34.02, il quale reca disposizioni volte a garantire la presenza di servizi assicurativi r.c. auto su tutto il territorio nazionale;

Borghesi 34.03, il quale novella la vigente disciplina dell'esercizio dell'attività assicurativa in Italia da parte di imprese aventi sede legale in altri Stati membri dell'unione europea;

Fugatti 34-ter.02, il quale interviene sulla disciplina del risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Codice delle assicurazioni, nel senso di consentire ai danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento non esclusivamente alla propria compagnia assicurativa;

Lulli 34-ter.04, il quale introduce la possibilità, per l'assicurato, di recedere dal contratto di assicurazione di durata pluriennale senza oneri e con preavviso di 60 giorni;

Fugatti, 35.37, che reca disposizioni relative ai ritardi di pagamento nei confronti delle microimprese, intervenendo sull'attuazione della direttiva 2000/35/CE;

identici Berruti 35.3 e Barani 35.4, che recano disposizioni in materia di crisi di liquidità di regioni ed enti locali;

Fugatti 35.06, che reca disposizioni in materia di cessione *pro-soluto* dei crediti vantati nei confronti della PA;

Beltrandi 35.02, che modifica le vigenti disposizioni in materia di pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo;

Beltrandi 35.01, che reca disposizioni in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti della PA;

Fugatti 35.03, che reca modifiche ai requisiti previsti dalla legge per l'applicazione delle norme relative al fallimento e al concordato preventivo;

Fugatti 35.05, che reca norme in materia di partecipazione dei comuni all'accertamento;

Bertolini 35.07, che reca nome in materia di cessione tra pubbliche amministrazioni di crediti tributari vantati nei confronti di imprese che risultino a loro volta creditori nei confronti della PA;

Fava 36.27, Montagnoli 36.28 e Montagnoli 36.25, recanti modificazioni puntuali alla disciplina vigente in materia di procedure di accertamento dell'idoneità psico-fisica per il rilascio ovvero per il rinnovo della patente di guida;

Montagnoli 36.32, recante una modificazione puntuale alla disciplina vigente, al fine di consentire anche a soggetti privati la produzione di targhe per ciclomotori;

Gidoni 36.33, recante una modificazione puntuale alla disciplina vigente in materia di trasporto di carichi sporgenti sui TIR;

Fava 36.34, nonché **Fava 36.010 e Montagnoli 36.011**, recanti la riforma della disciplina giuridica dei veicoli e l'abolizione del Pubblico registro automobilistico (PRA);

Borghesi 36.01, recante nuove disposizioni in materia di sviluppo e liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto nonché l'istituzione della Banca dati nazionale dell'autotrasporto;

Zazzera 36.02 e Zazzera 36.08, in quanto recanti modificazioni alla disciplina relativa all'erogazione dei contributi per l'editoria;

Zazzera 36.03 e Zazzera 36.04, recanti modificazioni alla disciplina relativa alle misure economiche compensative in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale;

Zazzera 36.05, recante disposizioni relative all'attribuzione di numerazioni automatiche di canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali in favore di operatori di rete locali che raggiungano, anche attraverso accordi, una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione;

Zazzera 36.06, recante disposizioni relative alla pubblicazione degli avvisi per le aste giudiziarie;

Zazzera 36.07, in quanto recante disposizioni in materia di assegnazione delle frequenze digitali;

Zazzera 36.08 e Zazzera 36.09, recanti disposizioni volte a destinare risorse finanziarie per le misure di sostegno annuale in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale;

Fugatti 36.012, in quanto recante disposizioni in materia di trasporto pubblico lagunare;

Fugatti 36.013, recante modificazioni alla disciplina recata dal Codice della strada sul fermo amministrativo dei veicoli;

Raisi 37.8, recante l'abolizione della direttiva del Presidente del Consiglio concernente l'individuazione degli impianti e scali funzionali all'operatività del trasporto merci sulla rete ferroviaria;

Biasotti 37.02, recante disposizioni in materia di circolazione dei veicoli a metano GPL ed altri veicoli ecologici;

Fugatti 37.04, recante disposizioni in materia di sterilizzazione delle ricadute fiscali dell'aumento del prezzo dei carburanti;

Formisano 37.07, recante misure in favore del trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale o fluviale;

Biasotti 37.01, recante una modificazione al Codice della strada;

Brugger 38.1, che consente la regolarizzazione di edifici e manufatti posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero;

Brugger 38.0.1, che consente la riduzione delle distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati;

Brugger 38.0.2, che consente la riduzione delle distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati;

identici Osvaldo Napoli 38.04 e Anna Teresa Formisano 38.07, che escludono dal tetto di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, la quota dei proventi delle sanzioni per le violazioni del codice della strada, relativa al potenziamento dei servizi di polizia locale;

Montagnoli 38.3, relativo all'aggiornamento annuale delle entrate proprie dell'ANAS derivanti da canoni e corrispettivi;

Montagnoli 38.05, relativo all'affidamento dei servizi di tesoreria e cassa nei comuni con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti;

Fugatti 38.06, che consente alle aziende di effettuare modifiche interne di carattere edilizio sui propri fabbricati e modifiche della destinazione d'uso senza segnalazione certificata di inizio attività;

Misiti 39.052, Carlucci 39.024, Fugatti 39.045, Losacco 39.017, Fitto 39.01, Borghesi 39.04, Caparini 39.031, Grimaldi 39.053, Carlucci 39.025, Losacco 39.016, Dozzo 39.051, Fitto 39.02, Caparini 39.043, Caparini 39.044, che recano tutti disposizioni agevolative in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale.

Caparini 39.032, in materia di numerazione automatica della televisione digitale terrestre;

Caparini 39.033, in materia di alienazione della partecipazione pubblica nella RAI;

Beltrandi 39.054, che reca disposizioni relative al prezzo dei libri;

Borghesi 39.03 e Beltrandi 39.023, in materia di vendite promozionali in materia di editoria, anche *on line*;

Beltrandi 39.011, Raisi 39.014, Caparini 39.034, Borghesi 39.08, Raisi 39.015, Caparini 39.030, che recano disposizioni modificative della disciplina IVA sulle transazioni elettroniche in materia di libri.

Caparini 39.046, Beltrandi 39.020, Cimadoro 39.05, Beltrandi 39.019, Borghesi 39.06, Caparini 39.039, Ghizzoni 39.022, che recano disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore e diffusione di opere recante il contrassegno della società italiana autori ed editori (SIAE) o comunque coperte dal diritto d'autore, anche attraverso la rete internet;

Caparini 39.049, che sopprime l'IMAIE e trasferisce compiti e funzioni alla SIAE;

Cimadoro 39.07 e Beltrandi 39.018, che recano specifici obblighi di trasparenza per le imprese operanti nel settore della vendita, distribuzione e intermediazione del diritto d'autore;

Borghesi 39.09 e Caparini 39.027, in materia di gare relative all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva;

Beltrandi 39.010, che reca specifici obblighi di diffusione telematica di contenuti audiovisivi già diffusi attraverso televisione, home video o sale cinematografiche;

Beltrandi 39.012, in materia di diffusione dei dati delle pubbliche amministrazioni attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Carlucci 39.013, che riguarda i vincoli all'apertura delle sale cinematografiche;

Beltrandi 39.021, in materia di utilizzo di programmi informatici da parte della pubblica amministrazione;

Buonanno 39.026, in materia di esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti e compenso dovuto per il diritto d'autore in favore di manifestazioni organizzate da comuni, associazioni *pro-loco* e senza scopo di lucro;

Fava 39.028, in materia di protezione dei diritti d'autore relativi alle opere di disegno industriale;

Fava 39.029 e 39.040, in materia di commercio elettronico di merci contraffatte;

Fugatti 39.035, che modifica la definizione di opera cinematografica e audiovisiva;

Caparini 39.036, in materia di meccanismi di finanziamento del fondo unico per lo spettacolo per le attività cinematografiche;

Caparini 39.037, che modifica i requisiti per la qualifica di opere cinematografiche e audiovisive di espressione italiana;

Caparini 39.038, in materia di organizzazione e funzionamento della commissione per la cinematografia;

Caparini 39.041, 39.048 e 39.047, che modificano la disciplina del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in materia di diritto di cronaca sportiva;

Caparini 39.042, che modifica le norme di attuazione del canone speciale RAI;

Fugatti 39.050, in materia di certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e acquisizione d'ufficio di informazioni da parte delle medesime amministrazioni;

D'Amico 40.1, in quanto volto ad introdurre norme specifiche relative ai documenti d'identità degli stranieri, la cui durata viene legata a quella del permesso di soggiorno;

D'Amico 40.2, in quanto prevede la cancellazione d'ufficio dall'iscrizione all'anagrafe dello straniero laddove siano trascorsi 60 giorni dallo scadere del permesso di soggiorno senza che egli abbia provveduto a rinnovarlo;

D'Amico 40.3, volto ad incidere sulla procedura relativa all'iscrizione e alla richiesta di variazione anagrafica, prevedendo un obbligo anziché la facoltà di verifica delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile;

D'Amico 40.4, in quanto introduce norme relative alla procedura d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente ed in particolare per la richiesta presentata dallo straniero;

D'Amico 40.5, in quanto interviene sulla disciplina dell'immigrazione e sulle norme relative alla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

D'Amico 40.6, il quale introduce l'obbligo di comunicare anche al sindaco la cessione della proprietà o il godimento a qualunque titolo di un immobile;

Bitonci 40.7, volto a eliminare la marca da bollo istituendo in luogo di essa un diritto fisso da versare al comune relativamente alle certificazioni rilasciate dall'ufficio anagrafe;

Di Pietro 40.01, in quanto introduce norme per l'istituzione del luogo elettivo di nascita del bambino in alternativa al luogo effettivo;

Guido Dussin 40.04, che intende portare a regime l'applicazione della riduzione del costo del gasolio per riscaldamento e del GPL per le zone montane;

Froner 40.05, recante l'esclusione delle imprese di spedizione internazionale dalla definizione di agenzia d'affari;

Messina 40-bis.2, che introduce modifiche al Codice appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

Montagnoli 40-bis.03, il quale prevede che la dichiarazione dei rapporti di

parentela e affinità all'interno dell'impresa familiare possa essere redatta in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata anche dai segretari comunali;

Forcolin 40-bis.04, che interviene in materia di disciplina dell'iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle Camere di commercio;

Forcolin 40-bis.05, che prevede che l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa possa essere esercitata da tutti gli intermediari fiscali autorizzati;

Forcolin 40-bis.06, che prevede che presso gli uffici finanziari il contribuente possa essere rappresentato anche dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel;

Forcolin 40-bis.07, che estende a tutti i soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel la competenza ad attestare le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore o l'eventuale incoerenze rispetto agli indici economici indicati dai medesimi studi;

Forcolin 40-bis.08, che disciplina la sottoscrizione con firma digitale e il deposito presso il registro delle imprese dell'atto di trasferimento delle quote di una società a responsabilità limitata, prevedendo che esso possa essere effettuato da una delle parti o da un soggetto abilitato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel;

Forcolin 40-bis.09, che prevede che i soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel possano apporre il visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA;

Comaroli 40-bis.010, che esclude l'obbligo di pagamento del diritto di com-

penso per l'utilizzazione di fonogrammi a scopo di lucro nel caso di comunicazione al pubblico via satellite, ovvero nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi;

Forcolin 40-bis.011, che esenta dal pagamento dei diritti SIAE nel caso di supporti di registrazione audio utilizzati per la produzione di opere a favore dei non vedenti;

Forcolin 40-bis.012, che introduce la possibilità di stipulare contratti di *leasing* immobiliare ad uso abitativo aventi ad oggetto immobili adibiti ad abitazione principale;

Montagnoli 40-bis.013, che esenta da tassazione le plusvalenze derivanti da alienazione di partecipazioni in enti o società interamente posseduti da enti locali;

Togni 43.02, che reca disposizioni di semplificazione in materia di rischio idrogeologico;

Guido Dussin 45.01, che modifica la disciplina concernente la procedura di approvazione degli aggiornamenti e revisioni delle concessioni autostradali;

Guido Dussin 45.02, che, modificando il comma 4 dell'articolo 169-bis del codice dei contratti pubblici, prevede che, per quanto concerne l'approvazione del progetto definitivo, si applichino anche le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 5-bis e 5-ter dell'articolo 166 del codice, concernenti, rispettivamente, l'emanazione del decreto di esproprio, gli obblighi di pubblicità ai quali è tenuto il soggetto aggiudicatore e la possibilità di suddividere il progetto in più progetti parziali;

Caparini 46.01, volto ad inserire il titolare di licenza di campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. tra coloro che possono rilasciare il certificato di idoneità al maneggio delle armi;

Fugatti 47.02, volto a trasferire in via sperimentale alle regioni le funzioni in materia paesaggistica delle Soprintendenze

per i beni culturali e a introdurre modifiche alla disciplina riguardante il parere del Soprintendente in ordine all'istanza di autorizzazione paesaggistica;

Melchiorre 47.01, recante una norma interpretativa sull'applicazione dell'imposta municipale propria nel senso che per gli immobili di interesse storico o artistico si applicano a tale imposta le disposizioni sulla base imponibile stabilite, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 1993;

Baretta 48.01, recante misure in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;

Fugatti 49.02, che novella l'articolo 185 del Codice dei contratti pubblici, al fine di escludere dalla disciplina in materia di rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico a condizione che siano diretti alla produzione di energia;

Fava 49.01, che abroga l'articolo 4 della legge n. 136 del 2010, che indica i requisiti della bolla di consegna al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri;

Montagnoli 50.5, che novella il comma 9 dell'articolo 7 del Codice dei contratti concernente la comunicazione dei dati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici;

Fava 50.4, che novella l'articolo 11, comma 5, del Codice dei contratti al fine di prevedere il possesso dei requisiti prima dell'aggiudicazione definitiva che, in tal modo, diventa efficace;

Fava 50.3, volto ad introdurre un termine perentorio per l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria decorrente dal ricevimento della stessa da parte degli organi competenti;

Montagnoli 50.7, che modifica l'articolo 66 del Codice dei contratti allo scopo di modificare le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi prevedendo una

pubblicazione sui siti internet della regione e del comune competenti per territorio in luogo di quella sui quotidiani nazionali e locali;

Fava 50.2, che novella l'articolo 87 del Codice dei contratti con riguardo alle giustificazioni relative alle voci di prezzo richieste all'offerente nel caso di offerte che appaiano anormalmente basse;

Montagnoli 50.6 che modifica l'articolo 91 del Codice dei contratti adeguando la soglia ivi prevista a quelle previste per i contratti di rilevanza comunitaria al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione;

Fugatti 50.1, volto a novellare l'articolo 161 del Codice dei contratti relativamente alle delibera dello stato di emergenza nel caso in cui si evidenzino gravi difficoltà o particolari complessità nella realizzazione delle infrastrutture strategiche;

Guido Dussin 50.01, volto a modificare la disciplina in materia di consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro;

Guido Dussin 50.02, volto a prevedere la costituzione di società miste per lo sviluppo di aree territoriali aventi a oggetto la gestione in comune delle infrastrutture di trasporto;

Guido Dussin 50.03, che prevede l'elaborazione di un piano economico e finanziario articolato secondo la sequenza di fasi previste per i lotti costruttivi;

Oswaldo Napoli 52.1, recante una serie di modifiche al Codice dei contratti e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011 concernenti, tra le altre, la verifica della progettazione, le attività di verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante, le attività di verifica interna all'amministrazione, norme in materia di conclusione della conferenza di servizi;

Mariani 52.02, che introduce modifiche in merito alla composizione della

commissione giudicatrice nel caso di agiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Mariani 52.01, che introduce modifiche ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse previsti dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Bitonci 54.5, che esclude dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per l'edilizia scolastica;

Bitonci 54.6, che reca disposizioni in materia di concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni;

Polledri 54.7, che reca disposizioni in materia di piano di rientro dal disavanzo finanziario di Roma capitale;

Polledri 54.8, che reca disposizioni in materia di riscossione delle entrate degli enti territoriali;

Guido Dussin 55.01, volto a riservare gli appalti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese;

Guido Dussin 55.02, che modifica l'articolo 79, comma 16, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici, modificando le percentuali delle opere specializzate per la qualificazione nella categoria OG 11;

Guido Dussin 55.03, concernente l'adozione di piani territoriali regionali specifici per le reti transeuropee di trasporto;

Raisi 55.04, recante norme in materia di separazione societaria in materia di rete fissa di accesso di comunicazioni elettroniche;

Raisi 55.05, recante norme in materia di realizzazione delle infrastrutture a banda ultra larga.

Fugatti 56.5, che istituisce un'imposta sostitutiva, nella forma della cedolare secca, delle imposte sui redditi e dell'im-

posta di registro e bollo sui contratti di locazione relativi agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche;

Gibiino 56.2, limitatamente al solo comma 1-*quater*, che estende il regime della cedolare secca agli istituti autonomi per le case popolari;

Fava 56.01, che reca norme sull'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità;

Fava 56.02, che proroga i termini di efficacia dei titoli abilitativi edilizi già rilasciati;

Vanalli 56.03, che sopprime l'obbligo di richiedere il DURC in caso di lavori effettuati in economia da parte di privati sui propri immobili;

Lanzarin 56.04, sulle procedure per l'erogazione di contributi statali alle cooperative edilizie;

Fava 56.05, in quanto reca modifiche alla disciplina del trasferimento di aree pertinenti adibite a parcheggio;

Gibiino 57.5, limitatamente ai **commi 1, 2, 3, 6 e 7** in quanto modificano la disciplina delle imposte sui redditi derivanti da fabbricati concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari; ai **commi 8 e 9**, in quanto intervengono in materia di IRAP; ed al **comma 10**, in quanto modifica il regime dell'imposta di bollo applicabile ai contratti relativi agli alloggi sociali;

Fugatti 57.01, che reca norme in materia di adempimenti per i gestori di strutture ricettive;

Fugatti 58.01, che introduce nel Codice civile un nuovo articolo 2645-*bis*, prevedendo la trascrizione per una serie di atti relativi a beni immobili;

Fugatti 58.02, che è volto ad istituire un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei monogenitoriali con figli minori,

con priorità per quelli i cui componenti non abbiano un lavoro a tempo indeterminato;

Anna Teresa Formisano 58.04, che prevede la riallocazione in ambiti regionali confinanti degli interventi edilizi facenti del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991;

Mariani 58.06, che introduce l'autorizzazione sismica preventiva nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante il Testo unico dell'edilizia;

Anna Teresa Formisano 58.05, che introduce modifiche all'articolo 2, comma 5, della legge n. 166 del 2002, in materia di edilizia sovvenzionata;

Maggioni 58.03, che apporta alcune modifiche alle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali;

Anna Teresa Formisano 58.07, che apporta alcune modifiche all'imposta municipale propria introdotta dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e alla cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011;

Anna Teresa Formisano 60.01, che istituisce un Fondo per il trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

Anna Teresa Formisano 60.02, che consente al Comune di Venezia di istituire un'imposta sulla mobilità a carico di coloro che utilizzano il trasporto pubblico locale lagunare o che alloggiano su navi da crociera che partono o arrivano dal porto di Venezia;

Anna Teresa Formisano 60.03, che assoggetta all'aliquota IVA ridotta (con aliquota del 10%) i prodotti petroliferi

utilizzati per il trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

Proietti Cosimi 60-bis.1, in materia di tassazione di aeromobili, in quanto novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, laddove l'articolo 60-bis del decreto-legge modifica la disciplina sulla tassazione delle imbarcazioni da diporto contenuta nello stesso articolo 16;

Fugatti 60-bis.01, il quale interviene in materia di accorpamento delle autorità portuali;

Lo Monte 61.6, che incrementa di 30 milioni il Fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato;

Montagnoli 61.7 che, novellando l'articolo 61 del codice della strada, interviene sulla lunghezza dei mezzi filosnodati;

Montagnoli 61.8, in tema di cancellazione delle imprese di autotrasporto;

Montagnoli 61.9, in tema di termine per l'applicazione delle sanzioni ai committenti delle imprese di autotrasporto per ritardati pagamenti;

Montagnoli 61.10, in tema di abilitazione alla certificazione dei conti annuali delle imprese di autotrasporto;

Montagnoli 61.11, in tema di esercizio della funzione di gestore dei trasporti;

Montagnoli 61.12, che prevede il solo requisito dell'onorabilità ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dell'autotrasporto per le piccole imprese;

Cimadoro 61.01, che introduce un articolo aggiuntivo in tema di accisa sui carburanti per navigazione interna;

Montagnoli 61.02, recante l'abrogazione del sistema telematico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

Fugatti 61-bis.01, che semplifica le procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma;

Anna Teresa Formisano 61-bis.02, il quale dispone che le imprese di spedizione non rientrano tra le agenzie d'affari;

Lo Monte 62.4, che prevede che nell'etichetta dei prodotti agricoli e alimentari devono essere indicati il paese d'origine, il prezzo all'origine e il prezzo per ciascuno dei passaggi della filiera, al fine della piena tracciabilità del prodotto e della corretta informazione del consumatore;

Lo Monte 62.8, che prevede azioni di vigilanza e controllo per la verifica della qualità merceologica del prodotto, con particolare riferimento alla salubrità e alla presenza di molecole non autorizzate, nonché di controllo sulle merci provenienti da paesi extra UE, in relazione ai requisiti igienico-sanitari e soprattutto se distribuiti attraverso la grande distribuzione organizzata;

Fugatti 62.9, che detta il termine per l'emanazione dei decreti attuativi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari;

Messina 62.01 e 62.02, che intervengono sulla disciplina della derogabilità dei contratti agrari;

Delfino 62.03, che disciplina la revoca dei benefici e delle agevolazioni concessi dalla Simest spa alle imprese agroalimentari, nonché la concessione di benefici alle imprese, a tutela delle attività produttive svolte nel territorio nazionale;

Delfino 62.04, che reca norme in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari;

Delfino 62.05, che reca modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, in materia di contrasto alla criminalità organizzata nel settore agroalimentare;

Delfino 62.06, che detta disposizioni in materia di requisiti soggettivi per l'adesione alle organizzazioni di produttori nel settore agroalimentare e di procedure per l'istituzione di tali organizzazioni da parte dei consorzi agrari;

Santori 63.1, che differisce la decorrenza iniziale della disciplina sanzionatoria in materia di dichiarazioni relative all'uso del suolo rese ai fini dell'erogazione degli aiuti agricoli comunitari;

Fava 63.01, che autorizza il Governo ad adottare un regolamento per la modifica della normativa sui funghi;

Santori 64.1, che modifica la norma di delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, inserendo tra i ministri proponenti anche il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Delfino 64.01, che reca disposizioni per l'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

Guido Dussin 65.22, il quale prevede che gli impianti alimentari a biomassa in aree agricole possano essere realizzati solo dai proprietari delle aree;

Santori 65.2, che prevede la detraibilità a fini fiscali delle spese per la manutenzione e la salvaguardia dei boschi o per la creazione o la riqualificazione di aree verdi private;

Santori 66.01, che rimodula i criteri di determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU), con riferimento ai fabbricati di istituti di credito, cambio e assicurazione e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Santori 66.02, che riduce l'aliquota ai fini dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Negro 66.03, il quale prevede che l'accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole possa essere effettuato anche da soggetti o enti aventi determinati requisiti, oltre che dai competenti uffici ministeriali;

Lo Monte 67.2, che modifica la definizione di dotazione di bordo ai fini doganali, includendovi il carburante per le imbarcazioni addette alla pesca;

Callegari 67.01, che modifica la definizione di bosco, intervenendo su disposizioni già oggetto del decreto-legge n. 5 del 2012;

Fogliato 67.02, che reca modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), in materia di emissioni in atmosfera, con particolare riferimento agli impianti di allevamento;

Fugatti 67-ter.01, che introduce un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro atipici;

Fugatti 67-ter.02, che prevede incentivi contributivi per la conversione dei rapporti di lavoro a termine;

Delfino 67-ter.03, che detta una norma di interpretazione autentica in materia di esenzione dall'accisa per la benzina utilizzata quale carburante per la navigazione;

Delfino 67-ter.04, che istituisce il registro elettronico delle imprese di pesca;

Delfino 67-ter.05, che istituisce il registro elettronico dei pescatori marittimi;

Delfino 67-ter.06, che prevede che la licenza di pesca sia rilasciata esclusivamente in formato elettronico, dettando la relativa disciplina, anche con riferimento alla tassa di concessione governativa;

Codurelli 70.1 e 70.2, che prevedono agevolazioni fiscali per le piccole e medie imprese che avviano una nuova attività nel comune di Campione d'Italia;

Di Biagio 70.01, che disciplina l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un pubblico registro per la trasparenza nella rappresentanza di interessi presso le pubbliche amministrazioni e gli organi costituzionali;

Fugatti 74.1, che sopprime l'articolo 4, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge n. 347 del 2003, relativo alle operazioni di concentrazione concluse da imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, le quali operano nel settore dei servizi pubblici essenziali;

Oswaldo Napoli 76.0.1, che disciplina l'appostazione in bilancio delle entrate derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili;

Giulietti 83.01, recante misure in materia di concorrenza nell'ambito dei servizi di rilevazione degli ascolti;

Giulietti 83.02, che promuove lo svolgimento di un'asta competitiva per l'attribuzione delle frequenze digitali;

Giulietti 83.03, che reca alcune modifiche all'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, recante determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione dei diritti di uso e installazione di infrastrutture;

Marchioni 83.04, recante la trasformazione dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, in società per azioni a maggioranza pubblica;

Oswaldo Napoli 84.0.1, che istituisce un addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri e delle merci nei porti di categoria II;

Beltrandi 85.01, che reca una complessiva disciplina in materia di conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale;

Fugatti 86.01, che abolisce il pubblico registro automobilistico;

Fugatti 88.01, che reca norme in materia di aumenti di capitale delle società quotate;

Fugatti 88.02, che consente ad alcune tipologie di impresa la rivalutazione degli immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010 a fini fiscali;

Pini 89.01, che introduce un articolo aggiuntivo che modifica la disciplina della tassazione dei cosiddetti lavoratori transfrontalieri;

Torazzi 90.01, volto ad incidere sulla normativa delle incompatibilità dei sog-

getti che ricoprono cariche nelle imprese o nei gruppi di imprese che operano nei mercati del credito e finanziari;

Abignani 90.02, che modifica le norme in tema di deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali all'attività d'impresa;

Borghesi 91-bis.5, che modifica i requisiti per la qualifica di ente non commerciale, ai fini delle imposte sul reddito, per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche;

Baretta 91-bis.01, che autorizza il Comune di Venezia ad istituire un'imposta sulla mobilità;

Baretta 91-bis.02, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato al contenimento delle tariffe del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

Baretta 91-bis.03, che introduce agevolazioni fiscali su prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

Fava 92.01, in materia di sanzioni applicabili nel caso di introduzione in Italia di prodotti contraffatti;

Torazzi 95.01, il quale interviene sulla disciplina dell'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008, concernente il pagamento dell'IVA al momento del pagamento del corrispettivo, innalzando il limite di volume di affari per l'applicazione di tale meccanismo a 2 milioni di euro; l'articolo aggiuntivo innalza inoltre l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco;

Torazzi 95.02, il quale consente di trasferire all'acquirente dell'immobile il godimento della detrazione per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione realizzati sull'immobile stesso;

Forcolin 95.04, il quale estende l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche agli accordi di ristrutturazione del debito delle PMI;

Cavallotto 95.05, il quale introduce una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti di natura tributaria e previdenziale per le piccole imprese;

Fedriga 95.06, il quale dispone la disapplicazione, nella regione Friuli Venezia Giulia delle addizionali comunali e provinciali sull'energia elettrica;

Fedriga 95.07, che riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento statale per compensare gli effetti dell'abrogazione dei trasferimenti statali precedentemente riconosciuti a seguito dell'introduzione dell'esenzione ICI sulla prima casa; la proposta emendativa prevede inoltre l'incremento del prelievo erariale unico sui giochi;

Fedriga 95.08, il quale modifica una norma dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di partecipazione regionale all'accisa sui carburanti;

Fugatti 96.01, il quale interviene sul regime delle cessioni intracomunitarie non imponibili ai fini IVA effettuate secondo il termine di resa « franco fabbrica », consentendo di provare il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio di altro Stato membro con ogni documento amministrativo;

Giulietti 97.01, che dispone un incremento degli incentivi stanziati dalla legge finanziaria per il 2002 in favore delle emittenti radiofoniche locali;

Fugatti 97.02, recante un articolo aggiuntivo dal contenuto complesso, con previsione di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di detraibilità di determinati oneri e di oneri sociali; di riparto delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche; di cedibilità del credito di imposta ad intermediari; nonché modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio con previsione di accreditamento dei corsi di formazione per restauratori, disposizioni sugli immobili culturali da recuperare, previsione di una graduatoria unica per le assunzioni di

personale alla soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

Scilipoti 97-bis.01, che reca disposizioni in favore dei lavoratori operanti in settori industriali esposti alla contaminazione da amianto;

Angeli 97-bis.02, che prevede l'abrogazione di una disposizione concernente la gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati nonché i loro investimenti in campo immobiliare;

Fugatti 97-bis.03, che reca disposizioni concernenti le attività dei prefetti, al fine di razionalizzare ed informatizzare i flussi informativi con altre amministrazioni, enti locali, società ed enti;

Caparini 97-bis.04, recante la soppressione delle comunità montane;

Caparini 97-bis.05, recante la soppressione dei consorzi di bonifica;

Caparini 97-bis.06, recante soppressione dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani;

Caparini 97-bis.07, recante soppressione delle prefetture – uffici territoriali del Governo;

Caparini 97-bis.08, recante misure per la razionalizzazione della spesa per *software* della pubblica amministrazione;

Muro 97-bis.09, che reca una serie di modifiche alla legge n. 392 del 1978, in materia di locazioni di immobili urbani;

Mariani 97-bis.010, che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, intervenendo sulle procedure ed i tempi per il rilascio dell'istanza di autorizzazione paesaggistica da parte della regione.

Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali istanze di revisione dei giudizi di ammissibilità testé dichiarati è fissato alle ore 13 della giornata odierna.

Informa altresì che il Presidente del Consiglio e Ministro dell'economia *ad interim* ha manifestato la sua disponibilità

ad intervenire d'innanzi le Commissioni riunite, nella seduta di giovedì 15 marzo prossimo.

Maurizio FUGATTI (LNP) ricorda che il gruppo della Lega Nord aveva dichiarato la disponibilità a consentire lo svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite in pendenza dell'eventuale questione di fiducia che fosse posta sul disegno di legge C. 4999, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale, subordinando tuttavia tale disponibilità ad un'apertura, da parte del Governo e della maggioranza, a modifiche del decreto-legge in esame. Dal momento che, fino ad oggi, l'Esecutivo non ha ancora chiarito quale sia la sua posizione in materia, ritiene quindi necessario fare quanto prima chiarezza sul punto.

Per quanto riguarda la presenza del Presidente del Consiglio ai lavori delle Commissioni riunite, considera positivamente tale eventualità, sottolineando tuttavia come l'intervento del Presidente Monti non dovrà avere una valenza meramente notarile, limitata a segnalare l'impossibilità, per la Camera, di modificare il testo, ed a prendere eventualmente nota di temi da affrontare in eventuali future iniziative legislative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fugatti, ricorda che, a partire dalla giornata di domani, le Commissioni avvieranno l'esame degli articoli del provvedimento e delle proposte emendative ad essi riferiti. In tale prospettiva reputa opportuno che i gruppi segnalino alla presidenza le tematiche sulle quali concentrare l'esame, essendo evidentemente impossibile discutere compiutamente tutte le proposte emendative presentate.

Ritiene, infatti, che laddove si riuscisse a focalizzare il dibattito su alcune questioni privilegiate, si darebbe modo al Governo di chiarire meglio il proprio orientamento circa possibili modifiche da apportare al testo.

Alberto TORAZZI (LNP), associandosi alle osservazioni del collega Fugatti, sottolinea la necessità di sapere se il testo del decreto-legge sia modificabile.

Laura FRONER (PD), nel concordare con l'organizzazione dei lavori prospettata dalla Presidenza, manifesta, a nome del proprio gruppo, la disponibilità a segnalare le proposte emendative ritenute più significative ai fini dell'esame del provvedimento.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara la piena disponibilità del gruppo dell'Italia dei Valori a favorire un esame del provvedimento il più possibile rapido e snello, anche riducendo il numero delle proposte emendative, al fine di realizzare una fattiva interlocuzione con il Governo e di consentire alle Commissioni di esercitare appieno la loro funzione legislativa, rifiutando l'idea che l'attuale Esecutivo rappresenti una sorta di commissario liquidatore del Parlamento.

Nel sottolineare quindi il ruolo fondamentale dei presidenti in sede di valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative, rileva come il provvedimento, che pure contiene misure piuttosto eterogenee, quali, ad esempio, quelle in materia di IMU, si ponga la finalità complessiva di favorire lo sviluppo del Paese: ritiene quindi necessario valutare con grande attenzione i suoi articoli aggiuntivi 28.01, 28.02 e 28.03, nonché Mura 28.04, i quali vincolano le banche ad impiegare almeno metà dei prestiti ricevuti dalla BCE per erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, ad un tasso di interesse non superiore ad un determinato ammontare, che al momento sono stati dichiarati inammissibili.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Barbato, sottolinea come la Presidenza svolga il suo ruolo istituzionale nel pieno e rigoroso rispetto delle regole, e come la valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative è stata effettuata alla luce di tali regole.

Rileva, peraltro, come i deputati interessati abbiano la possibilità di sottoporre le proposte emendative dichiarate inammissibili ad un ulteriore vaglio, attraverso la presentazione di ricorsi.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore per la X Commissione*, ribadisce che il giudizio di ammissibilità sulle proposte emendative spetta alla Presidenza delle Commissioni riunite, rilevando, a tale proposito, come, anche in questo caso, siano stati rigorosamente rispettati i criteri previsti dai regolamenti parlamentari e recentemente richiamati dal Presidente della Repubblica e dalla sentenza della Corte costituzionale. Aggiunge quindi che, solo in casi eccezionali, con l'accordo di tutti i gruppi, si può procedere ad esaminare una proposta emendativa non del tutto conferente al testo del decreto-legge e per questo giudicata inammissibile.

Maurizio FUGATTI (LNP) ribadisce la richiesta che il Governo chiarisca quanto prima la sua posizione in ordine alla possibilità di intervenire ulteriormente sul contenuto del decreto-legge.

Sottolinea, infatti, come la posizione del gruppo della Lega circa la possibilità di proseguire i lavori delle Commissioni anche in pendenza della questione di fiducia che fosse eventualmente posta dall'Esecutivo con riferimento al decreto-legge in materia ambientale, sia condizionata dalla concreta possibilità di modificare il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che il Governo intenda riservarsi di esprimere la propria posizione dopo aver approfondito il contenuto delle proposte emendative presentate, nonché sulla base degli incontri politici che si svolgeranno nel corso della giornata odierna.

Ritiene quindi opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, e convocare, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea di oggi, una riunione congiunta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,

appunto al fine di consentire all'Esecutivo di esprimere la sua posizione sulla questione sollevata dai deputati Fugatti e Torazzi.

Alberto TORAZZI (LNP) ricorda di aver già in precedenza invitato il Governo a chiarire la sua eventuale disponibilità a modificare il testo, ribadendo la necessità di conoscere la posizione dell'Esecutivo in merito per decidere come procedere nell'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Fugatti 15.8.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 13 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.10 alle 21.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. Testo unificato C. 749 Paniz ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. Emendamenti C. 4999-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) .	50
DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino ed altri (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	58
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (<i>Deliberazione</i>)	56
SEDE REFERENTE:	
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4955 Gozi e C. 4956 Casini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4955</i>)	56
Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali. C. 4998 approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
AVVERTENZA	57

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

Testo unificato C. 749 Paniz ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge in titolo, volto a modificare la legge n. 898 del 1970 e il codice civile con riguardo alla durata della separazione, quale requisito per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché alla decorrenza dello scioglimento della comunione tra i coniugi.

Quanto alla durata della separazione, il testo vigente dell'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera *b*), secondo capoverso, della legge n. 898 del 1970, stabilisce che, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

Ricorda che, come chiarito dalla giurisprudenza, l'attuale termine triennale costituisce un termine minimo, poiché al fine di iniziare il giudizio del divorzio è comunque necessario il previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche se sul solo addebito.

Fa quindi presente che il testo unificato in esame incide sulla durata del periodo di separazione ininterrotta, che viene ridotto da tre anni ad un anno.

Viene inoltre introdotta una specifica disposizione, relativa all'ipotesi di presenza di figli minori: in questo caso il termine è di due anni.

Quanto alla decorrenza dello scioglimento della comunione tra i coniugi, l'articolo 2 del testo unificato aggiunge in fine un nuovo comma all'articolo 191 del codice civile.

In base al testo vigente di tale disposizione, lo scioglimento della comunione dei beni tra marito e moglie consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.

L'articolo 2 del testo unificato anticipa lo scioglimento della comunione al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza presidenziale, autorizza i coniugi a vivere separati.

Rileva, infine, che il contenuto delle proposte di legge è riconducibile alla materia « ordinamento civile » di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione.

Ritiene, inoltre, opportuno valutare la possibilità di segnalare alla Commissione

di merito l'esigenza di disciplinare il regime transitorio, con riguardo alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1 e alla loro applicabilità ai procedimenti di separazione in corso.

Quindi, nessuno altro chiedendo di intervenire ed evidenziata l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

Emendamenti C. 4999-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, preannuncia che, nella relazione introduttiva, si soffermerà preliminarmente sugli articoli che investono maggiormente le competenze della I Commissione per passare poi all'esame dell'in-

tero provvedimento sotto il profilo del rispetto delle norme costituzionali.

Ricorda che l'articolo 1 è volto a conformare l'ordinamento ai principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione europea, attraverso l'adeguamento delle normative statali e locali e delle prassi amministrative. Si prevede l'abrogazione delle norme che pongono limiti all'esercizio delle attività economiche e si introduce la regola dell'interpretazione in senso stretto delle norme limitative dell'attività economica (commi 1-3).

Il comma 4 prevede l'obbligo per comuni, province, città metropolitane e regioni di adeguarsi, entro il 31 dicembre 2012, ai principi e alle regole di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sanciti ai commi precedenti. Tale adeguamento costituisce elemento positivo di valutazione della virtuosità degli enti, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno.

I commi 4-*bis*-4-*ter*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prorogano al 30 settembre 2012 il termine entro il quale lo Stato e gli enti locali devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, e realizzare pienamente la liberalizzazione delle attività commerciali, nello spirito dei principi generali dell'ordinamento, sia dell'Unione europea che nazionale, in tema di libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi. Il comma 5 elenca le attività che sono escluse dall'ambito di applicazione dello stesso articolo 1.

L'articolo 4, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di raccogliere le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati, al

fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei ministeri e normative.

Ricorda, quindi, che l'articolo 8 integra la disciplina relativa al contenuto delle carte di servizio, precisando che nelle stesse devono essere specificati i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti e le imprese possono esigere nei confronti dei gestori del servizio. L'obiettivo della disposizione è quello di rafforzare la funzione garantista delle carte, quali strumenti di tutela dei consumatori.

L'articolo 25, comma 1, modifica alcuni profili della disciplina generale dei servizi pubblici locali, di cui al decreto-legge n. 138 del 2001, rafforzando gli elementi volti ad introdurre la concorrenza nel mercato dei relativi servizi, fermo restando l'impianto complessivo della riforma.

Fa presente che le novità principali riguardano, in particolare: l'obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali almeno provinciali; la previsione di meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara; il parere preventivo obbligatorio dell'Autorità garante del mercato; la realizzazione di economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale; la riduzione a 200.000 euro del valore economico dei servizi che è possibile affidare *in house*; la proroga dei termini di scadenza degli affidamenti *in house* non conformi; l'estensione della normativa sui servizi pubblici locali al trasporto ferroviario regionale.

Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, qualifica come elemento di valutazione dell'offerta in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica la circostanza che siano stati adottati strumenti di tutela dell'occupazione.

In proposito, evidenzia l'opportunità di coordinare tale previsione con quella, di analogo tenore, prevista alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 25, mediante novella del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Il comma 5 dell'articolo 25 stabilisce quindi che le società *in house* sono sog-

gette al Patto di stabilità interno, secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-*bis* del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112. La norma affida la vigilanza sul rispetto del patto all'ente locale (o all'ente di governo locale dell'ambito o del bacino).

Ritiene, peraltro, che sarebbe opportuno prevedere un coordinamento tra tale previsione e quanto già stabilito dall'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 138 del 2011, dal quale la disposizione in esame si differenzia per il requisito, che in questo caso non è previsto, del concerto del Ministro per le riforme per il federalismo per l'adozione del decreto di attuazione.

Il comma 6 dell'articolo 25, a sua volta, sottopone le società *in house* alle regole del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi.

Per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, le società *in house* devono adottare provvedimenti nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del suddetto codice, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze anche degli amministratori.

Anche in questo caso, ricorda che l'articolo 4, comma 15, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 presenta identico contenuto alla prima parte del comma 6 in esame. Inoltre, il rispetto dei principi pubblicistici in materia di rapporto di lavoro è già sancito dall'articolo 4, comma 17, del citato decreto-legge. Alla luce di questa parziale sovrapposizione di disposizioni, ritiene opportuno segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza di un coordinamento normativo.

Rispetto a quanto già stabilito dal comma 17 dell'articolo 4, peraltro, sottolinea che la disposizione in esame appare rafforzare l'estensione della disciplina pubblicistica, dovendosi applicare in via automatica alle società *in house* anche le

disposizioni che prevedono per gli enti locali blocchi o limitazioni del *turn over*, ovvero misure di natura retributiva o indennitaria, anche in relazione alle consulenze. In proposito, rileva che occorrerebbe valutare l'opportunità di specificare la decorrenza degli effetti di tale disposizione.

L'articolo 25, comma 1, inoltre, ferme restando le scadenze del regime transitorio, introduce il principio di continuità nell'erogazione dei servizi.

A tal fine, ricorda che è stato introdotto un nuovo comma 32-*ter* all'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, in base al quale i gestori assicurano la prosecuzione delle attività anche oltre le scadenze, ed assicurano in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi alle condizioni dei contratti e degli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. In relazione a ciò, non può essere preteso ad alcun titolo nessun indennizzo o compenso aggiuntivo.

Tale nuova disposizione sembra rappresentare una deroga alla clausola, prevista dal comma 32, che prevede che alla scadenza le cessazioni delle gestioni siano improrogabili ed automatiche, non necessitando di delibere da parte dell'ente.

In relazione alla formulazione del testo dell'ultimo periodo del comma 32-*ter*, sembrerebbe comunque opportuno, per chiarezza normativa, sostituire la parola « articolo » con la seguente « comma ».

L'articolo 25, comma 2, assoggetta le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali agli oneri cui sono tenuti gli enti locali in tema di patto di stabilità interno, appalti, contratti e personale. Il comma 3 dell'articolo 25 riguarda le gare per l'attività di distribuzione del gas, ed integra la normativa vigente sull'ammissibilità dei soggetti alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Il comma 4 dell'articolo 25 reca disposizioni volte a disciplinare l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani prevedendo la possibilità di affidamento disgiunto di ge-

stione degli impianti ed erogazione del servizio. Si disciplina, inoltre, il caso in cui gli impianti non siano di titolarità degli enti locali di riferimento. Il comma 5, a sua volta, novella l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che tale servizio sia svolto, non in regime di privativa, ma mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva. I commi 6 e 7 dell'articolo 25 prevedono l'obbligo, assistito da sanzione, da parte dei concessionari e degli affidatari di servizio pubblico locale di fornire alcune informazioni economiche e finanziarie nei confronti degli enti locali che decidono di bandire una gara per l'affidamento del relativo servizio.

L'articolo 35, al comma 6, dispone una deroga per le agenzie fiscali e l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al regime generale di blocco del trattamento economico fino al 2013 disposto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 78 del 2010, « al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa ». Il secondo periodo del medesimo comma 6 consente l'attribuzione di funzioni vicarie con decreto dell'organo di vertice politico per vacanza, assenza o impedimento dell'organo di vertice amministrativo.

Il comma 6, terzo periodo, prevede che resta fermo quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale demanda — com'è noto — a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sul cui schema si sono espresse le competenti Commissioni parlamentari, la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.

In proposito, ricorda che, come emerso nella discussione parlamentare relativa al suddetto schema di decreto, va tuttora

chiarito se le agenzie fiscali e i monopoli di Stato rientrino effettivamente nella platea dei destinatari del regime da esso previsto e, qualora il presupposto della disposizione in esame sia quello di ritenere senz'altro applicabile l'articolo 23-ter, andrebbe più puntualmente chiarito — anche considerata la collocazione della disposizione all'interno del comma in esame — se il richiamo al suddetto articolo sia posto al fine di impedire che aumenti retributivi portino ad un superamento del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

L'articolo 40, infine, è volto ad implementare l'informatizzazione dell'azione amministrativa attraverso disposizioni in materia di carta di identità elettronica, anagrafe degli italiani residenti all'estero nonché attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti alla medesima.

Il comma 1, in particolare, prevede, nell'ambito dei servizi ai cittadini, la definizione di una tempistica graduale per il rilascio della carta d'identità elettronica a partire dai comuni che dovranno essere identificati con decreto interministeriale. Il comma 2, a sua volta, stabilisce che le carte d'identità elettroniche debbano essere munite anche della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze costituzionali, ricorda come il provvedimento in esame investa numerose materie, quali le professioni, il commercio, le grandi reti di trasporto, l'energia, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni.

Al contempo, il provvedimento appare riconducibile alla materia « tutela della concorrenza », che rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Ritiene opportuno infine fare presente che gli articoli 1 e 39, comma 1, incidendo sulla materia « commercio », potrebbero *prima facie* essere ricondotte alla competenza residuale delle Regioni. Tuttavia la stessa Corte costituzionale (sentenza

n. 288 del 2010) ha rilevato che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato le regole in materia di commercio direttamente afferenti alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e volte a garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.

Per quanto concerne l'articolo 4, che delinea un potere sostitutivo statale in caso di « restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati », la Corte costituzionale ha più volte (in particolare con la sentenza n. 303 del 2003) invitato a distinguere tra funzioni amministrative che lo Stato, per ragioni di sussidiarietà e adeguatezza, abbia assunto ed organizzato con legge e funzioni regionali per le quali presupposto dell'azione sostitutiva statale deve essere un'espressa inerzia regionale.

Con riguardo all'articolo 9 in materia di professioni, ricorda che la Corte costituzionale ha ripetutamente stabilito che la « potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale » (da ultimo sentenza n. 300 del 2010).

Con riferimento alle disposizioni in materia di farmacie di cui all'articolo 11, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha inteso attribuire allo Stato nell'ambito della materia di competenza concorrente « tutela della salute », la distribuzione territoriale delle farmacie e la programmazione e la revisione delle relative piante organiche (sentenze n. 27 e 275 del 2003; n. 87 del 2006; n. 76 del 2008; n. 295 del 2009).

Nel settore dell'energia (di cui, ad esempio, agli articoli 22 e 23) la Corte

costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio, applicando il principio della « attrazione in sussidiarietà » elaborato nella sentenza n. 303 del 2003, in base al quale, tra le altre cose, appare necessaria una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà ».

Per quanto concerne l'articolo 24 (impianti nucleari dismessi), la Corte costituzionale ha affermato (da ultimo con le sentenze n. 278 e 331 del 2010) la competenza statale esclusiva in materia di energia nucleare e rifiuti radioattivi, riconducendola alla materia tutela dell'ambiente.

In merito all'articolo 25, ricorda che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 325 del 2010, ha precisato che la disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica va ricondotta all'ambito della materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, « tutela della concorrenza ».

Fa quindi presente che alcuni articoli (2, 3, 6, 34-ter, 54, 62 ed altri) sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali » o alla materia « ordinamento civile », di competenza esclusiva dello Stato. Altre disposizioni (5, 5-bis, 30, 66, 67) si collocano nell'ambito della competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ex articolo 117, secondo comma, lettere e) e g) della Costituzione.

Rileva che l'articolo 8, a sua volta, che integra il contenuto minimo obbligatorio delle carte di servizio pubblico, sembra potersi ricondurre alla competenza statale in materia dei « livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).

Ricorda che gli articoli 10 e 41, 63, 64, 90, 95, 96 afferiscono alla materia « moneta, tutela del risparmio e mercati finan-

ziari », di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Diverse norme del provvedimento – tra cui gli articoli 56, 57, 59, 60, 60-bis, 61, 67, 88, 91-bis, 92, 93, 94, 95 – recanti disposizioni in materia di imposizione fiscale o misure di erogazione di risorse, afferiscono alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, « sistema tributario e contabile dello Stato » e « perequazione risorse finanziarie ».

Fa infine presente che, in ordine agli articoli 47, 48, 49, 58, assumono rilievo la materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, assegnata dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera s), alla competenza esclusiva dello Stato, e la materia governo del territorio, che rientra tra gli ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.

L'articolo 39, per la parte concernente il diritto d'autore, appare quindi riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in tema di opere dell'ingegno.

La materia di cui all'articolo 40 attiene a cittadinanza, stato civile e anagrafi rientrando nella competenza legislativa riservata in via esclusiva allo Stato.

Sulla tematica dei lavori pubblici, cui afferiscono l'articolo 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 55, evidenzia che la Corte costituzionale, da ultimo con sentenza 401 del 2007, ha affermato due principi di carattere generale suscettibili di essere estesi all'intera attività contrattuale della pubblica amministrazione: l'esclusione di una materia e di un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale, posto che i lavori pubblici « non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono » e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003); l'irrilevanza del profilo soggettivo (ovvero della natura statale o regionale del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio) al fine di definire le competenze statali o regionali, dovendosi piuttosto « fare riferimento, invece, al con-

tenuto delle norme censurate al fine di inquadralo negli ambiti materiali indicati dall'articolo 117 della Costituzione ».

Precisa che l'articolo 67-bis disciplina questioni riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale « previdenza sociale ».

Fa quindi presente che una serie di norme e, in particolare, quelle finalizzate ad evitare o concludere procedure di infrazione comunitaria (tra cui gli articoli. 71-82, 83, 85, 87, 89, 91, 93) assumono rilevanza anche sotto il profilo della competenza esclusiva dello Stato in materia di « rapporti con l'Unione Europea ».

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e considerata la complessità del provvedimento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

C. 4574 Delfino ed altri.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

Rileva che il testo in esame interviene sulla disciplina dell'attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122 del 1992, che è prevalentemente finalizzata alla sicurezza della circolazione stradale.

Ricorda che la sicurezza della circolazione stradale è riconducibile alla materia « ordine pubblico e sicurezza », che l'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Considerato quindi che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

(Deliberazione).

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 244 Maurizio Turco e abbinata, in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che consisterà nell'audizione di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.55.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4955 Gozi e C. 4956 Casini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4955).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 4955 Gozi, recante « Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.

C. 4998 approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2012.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, premesso che da parte di alcuni gli è stata fatta presente l'urgenza della disciplina in esame, che, se entrasse in vigore in tempo utile, potrebbe essere applicata già nelle prossime elezioni amministrative, dichiara di non essere personalmente contrario a un'accelerazione dell'iter, anche mediante il passaggio alla sede legislativa, a condizione però di risolvere i problemi tutt'altro

che secondari da lui segnalati nelle precedenti sedute. Chiede tuttavia al Governo se sussistano i margini di tempo necessari per modificare il provvedimento alla Camera, trasmetterlo al Senato per la terza lettura e approvarlo definitivamente in tempo perché possa essere applicato alle prossime elezioni.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO ricorda che i comizi elettorali devono essere convocati almeno quarantacinque giorni prima delle elezioni. Poiché queste sono programmate per il 6 e 7 maggio prossimi, i manifesti di indizione dei comizi devono essere affissi entro giovedì 22 marzo e i relativi decreti devono essere definiti, quindi, già uno o due giorni prima. Per poter applicare la nuova disciplina già nelle prossime elezioni amministrative sarebbe quindi necessario che la legge fosse pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* al più tardi lunedì prossimo, 19 marzo.

Donato BRUNO, *presidente*, esprime l'avviso che, anche ove maturassero le condizioni per chiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, i margini di tempo disponibili non siano sufficienti perché si possano apportare al provvedimento le modifiche necessarie e rinviarlo al Senato per una terza lettura.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), premesso di condividere la valutazione del presidente, chiede al Governo se non ritenga indispensabile conferire ufficialità ai nuovi dati relativi alla popolazione residente cui fa riferimento la proposta di legge e – in

questo caso – se ritenga che abbia senso fare riferimento, per le elezioni comunali, a una fonte sui dati relativi alla popolazione residente diversa da quella prevista per gli altri tipi di elezione. A suo avviso, non è plausibile che esistano due fonti di dati diversi cui fare riferimento.

In conclusione, ritiene che il problema cui la proposta di legge intende dare soluzione sia fondato, ma che, d'altra parte, occorra individuare una soluzione diversa, che tenga conto dei problemi segnalati nel dibattito.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso di condividere le valutazioni del presidente, rileva che si tratta di conferire ufficialità – come previsto dalla stessa proposta in esame – ai dati dell'ISTAT sulla popolazione residente.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che è imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione (C. 4574 Delfino ed altri).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 4574 Delfino ed altri, recante « Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione »;

considerato che:

il provvedimento in esame interviene sulla disciplina dell'attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122 del

1992, che è prevalentemente finalizzata alla sicurezza della circolazione stradale;

la sicurezza della circolazione stradale è riconducibile alla materia « ordine pubblico e sicurezza », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco 59

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e abbinata, recanti modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 62

AVVERTENZA 62

COMITATO RISTRETTO

Martedì 13 marzo 2012.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 7 marzo 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta i relatori, onorevoli Cassinelli e Tenaglia, hanno illustrato il provvedimento in esame per le parti di competenza della Commissione giustizia.

Successivamente, dopo che il sottosegretario per la giustizia, professore Andrea Zoppini, ha fornito chiarimenti sull'articolo 2, sono intervenuti alcuni deputati, senza peraltro esaurire l'elenco degli iscritti a parlare.

Per quanto attiene ai tempi d'esame in sede consultiva del provvedimento, ricorda che questo è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da lunedì 19 marzo. Pertanto la Commissione dovrà esprimere il parere entro la seduta di giovedì prossimo.

Lorenzo RIA (UdCpTP) esprime, a nome del proprio gruppo, una valutazione positiva e di sostegno del provvedimento nel suo complesso. Per quanto concerne specificamente le disposizioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, sulle quali i relatori hanno espresso le proprie considerazioni critiche, ritiene che potrebbero essere apportati dei correttivi e fa presente di avere presentato delle proposte emendative in tal senso presso le Commissioni di merito. Con particolare riferimento alla materia delle professioni, sottolinea come, tenuto conto delle oggettive difficoltà per gli avvocati di valutare in anticipo i costi della difesa, si possa immaginare un preventivo redatto con criteri più elastici, e come il periodo del tirocinio *ante lauream* dovrebbe essere esteso. Quanto alle società a responsabilità limitata semplificate, ritiene che l'aumento del capitale minimo a mille euro possa significativamente delimitare l'ambito degli abusi da taluno paventati. Fa presente di avere presentato emendamenti anche riferiti all'articolo 2, istitutivo del tribunale delle imprese. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 43, ritiene che, al fine di intervenire in maniera realmente efficace in materia carceraria, sarebbe opportuna un'attenta ricognizione della situazione attuale dell'edilizia carceraria, poiché risulterebbe che vi siano alcuni carceri costruiti e non ancora in funzione.

Cinzia CAPANO (PD) preliminarmente rileva come uno studio effettuato dall'Unione delle camere civili evidenzia le aporie e le incongruenze derivanti dall'eliminazione delle stesse, sottolineando come tale ingiustificabile eliminazione privi il mercato di un imprescindibile criterio oggettivo di comparazione del costo delle

prestazioni del professionista e, nella pratica, stia bloccando la liquidazione giudiziale dei compensi. Con riferimento alle disposizioni istitutive del tribunale delle imprese, osserva come l'intervento del rappresentante del Governo, effettuato nella precedente seduta in replica ai suoi rilievi, abbia rafforzato in lei il sospetto che si stia tentando di introdurre una nuova cultura della «giurisdizione a pagamento». Esprime la propria contrarietà sulle norme che prevedono la possibilità che soci di capitali, anche se in posizione minoritaria, entrino a far parte delle società tra professionisti. Esprime infine forti perplessità sulla procedura di cui all'articolo 43, in tema di *project financing* per la realizzazione di infrastrutture carcerarie, ritenendo che la stessa dovrebbe essere più specifica e non rinviare ad un decreto ministeriale per i criteri di definizione dei servizi. Evidenzia, conclusivamente come, a suo giudizio, le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, fatta eccezione per l'articolo 3 sulla società a responsabilità limitata semplificata, producano unicamente nuove complicazioni e maggiore confusione sul mercato.

Federico PALOMBA (IdV) esprime forte contrarietà al provvedimento in esame rispetto al quale il Governo chiede alla Camera dei deputati un'approvazione incondizionata e senza modifiche, nonostante le rilevanti novità che esso introduce nell'ordinamento. Si tratta oramai di una prassi costante da parte del Governo che non può più essere accettata. Dichiaro di condividere nel contenuto tutti i rilievi mossi dall'onorevole Capano al testo in esame, per quanto non comprenda come la medesima possa votare a favore del provvedimento tanto criticato. Annuncia pertanto il suo voto contrario al testo in esame sia in Commissione che in Assemblea.

Rita BERNARDINI (PD), parlando a nome della componente radicale del gruppo del PD, rileva come anche il prov-

vedimento in esame nonché il tipo di sterile discussione che la Camera dei deputati sta svolgendo sulle eterogenee e rilevanti disposizioni che lo compongono, dimostrino quanto il Governo presieduto dal senatore Mario Monti tragga giovamento dal sistema partitocratico che ha portato al commissariamento della classe politica, la quale peraltro è la responsabile della drammatica situazione economico-sociale nella quale si trova l'Italia. A tale proposito rileva che oramai da tempo il Parlamento si limita a ratificare, attraverso il voto di fiducia, provvedimenti presentati dal Governo senza entrare nel merito, salvo che per questioni sostanzialmente marginali. Ciò di fatto ha consentito di intervenire, come nel caso del provvedimento in esame, su posizioni di monopolio, che la classe politica non è stata sinora in grado di intaccare in ragione della propria debolezza.

Si sofferma in particolare sulla materia carceraria oggetto dell'articolo 43 del decreto legge in esame, ricordando che il nuovo capo del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, il dottor Tamburino, ha recentemente affermato che, anche grazie al predetto articolo 43, presto sarà ampliata di circa ottomila posti la capienza delle carceri, senza tuttavia fare alcun riferimento ad un eventuale adeguamento della pianta organica del personale penitenziario. Conclude sottolineando come la questione del drammatico sovrappollamento delle carceri non possa essere affrontato se preliminarmente non si proceda ad una vera e propria amnistia preferendola alla amnistia mascherata determinata dalla abnorme prescrizione di reati alla quale assistiamo quotidianamente.

Maurizio PANIZ (Pdl), parlando a titolo personale esprime tutto il proprio dissenso al provvedimento in esame, del quale il Governo chiede alla Camera dei deputati l'approvazione senza modifiche.

In primo luogo ritiene inconcepibile che sia prevista la possibilità di costituire società tra professionisti alla quale partecipino soci di capitale non professionisti,

che nel caso della professione forense determinerebbero uno snaturamento della stessa.

Dichiara di non condividere neanche la disposizione che porta sostanzialmente a 12 mesi il periodo del tirocinio, trattandosi di un tempo che non consente di svolgere in maniera adeguata e soddisfacente la pratica professionale.

Altra disposizione non condivisibile è, a suo parere, quella volta a sopprimere le tariffe professionali, la cui *ratio* deve essere vista nella sfiducia nei confronti del cittadino. Ritiene che la libertà assoluta che il Governo intende assicurare in tale campo e quindi l'assenza di controlli e parametri legislativi finiscano per danneggiare fortemente i clienti che vengono lasciati alla mercé di professionisti che potrebbero abusare della propria posizione di potere. Ritiene che la scelta del Governo non sia stata fatta tenendo conto della realtà concreta e dell'esigenza di tutelare il cittadino-cliente anche attraverso norme legislative che pongano dei vincoli nei confronti dei professionisti.

Conclude dichiarando la sua totale contrarietà all'istituzione delle sezioni specializzate in materia d'impresa, ritenendo che la disciplina contenuta nel decreto legge sia del tutto irrazionale non tenendo conto delle peculiarità delle diverse realtà territoriali del Paese. Questa scarsa attenzione del Governo a suo parere determinerà gravi disfunzioni per l'amministrazione della giustizia che andranno a ripercuotersi direttamente a danno delle imprese e dei cittadini.

Donatella FERRANTI (PD), per quanto ne condivide la *ratio*, esprime perplessità in merito alla disciplina relativa all'istituzione delle sezioni specializzate in materia d'impresa, ritenendo che potrebbero verificarsi problemi organizzativi in occasione dell'applicazione di tale disciplina, che non tiene conto delle diverse realtà territoriali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e abbinata, recanti modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 febbraio 2012 la Commissione ha adottato come testo base la proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, ed ha costituito un Comitato ristretto. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato il 12 febbraio 2012 e poi prorogato al 19 marzo 2012. Il Comitato ristretto, anche alla luce dei rilievi emersi nel corso del ciclo di audizioni, ha peraltro rilevato nel testo talune criticità che richiedono ulteriori approfondimenti al fine di elaborare una adeguata soluzione normativa. Avverte quindi che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di chiedere il differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea, previsto il 26 marzo 2012, della proposta di C. 4041, approvata dal Senato, e abbinata, recanti modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Sarà pertanto fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle 15.**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.

C. 3722 Bernardini.

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

C. 3070, approvata dal Senato.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
AUDIZIONI INFORMALI:	
Sull'attuazione del programma d'armamento <i>Joint Strike Fighter</i> .	
Audizione del presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, Ing. Giuseppe Orsi e dell'amministratore delegato di Alenia Aermacchi, Ing. Giuseppe Giordo	63
SEDE CONSULTIVA:	
DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 marzo 2012.

Sull'attuazione del programma d'armamento
Joint Strike Fighter.

Audizione del presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, Ing. Giuseppe Orsi e dell'amministratore delegato di Alenia Aermacchi, Ing. Giuseppe Giordo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento – originariamente composto di ben 98 articoli, e ulteriormente ampliato durante l'esame al Senato, fino a raggiungere il numero di 119 articoli – reca misure di

grande rilievo in materia di concorrenza, di infrastrutture e di armonizzazione dell'ordinamento interno con quello comunitario.

Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il decreto, l'intervento normativo è complessivamente orientato all'obiettivo di promuovere le condizioni per la ripresa economica del Paese attraverso la rimozione di quegli ostacoli che caratterizzano storicamente il sistema sociale ed economico italiano e che si sostanziano in norme protezionistiche o, comunque, di ostacolo allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali.

Passa, quindi, a illustrare le disposizioni di interesse della Commissione, richiamando in particolare le previsioni degli articoli 65 e 81.

L'articolo 65 nega gli incentivi statali riferiti alle fonti rinnovabili a quegli impianti solari fotovoltaici i cui moduli sono collocati a terra in aree agricole. Ciò allo scopo di evitare che l'installazione dei suddetti impianti determini la sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola. Segnala, al riguardo, che a seguito delle modifiche apportate al Senato, la citata esclusione non opera più per gli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e, più in generale, per gli impianti che soddisfino determinati requisiti. Inoltre, osserva che, dal tenore letterale della norma, non appare chiaro se l'esclusione riferita al demanio militare sia incondizionata (come pure sembrerebbe doversi intendere), oppure sia sottoposta alle condizioni elencate nel medesimo comma 2. La disposizione richiamata, infatti, consente che beneficino degli incentivi di legge i soli impianti che, alla data di entrata in vigore della norma presentino i seguenti requisiti: siano da installare in aree classificate agricole; abbiano conseguito il titolo abilitativo ed entrino in esercizio entro centottanta giorni. Sul punto sarebbe, quindi, utile che il Governo fornisse un chiarimento.

L'articolo 81, invece, dispone che, negli aeroporti militari aperti al traffico civile, i diritti aeroportuali siano determinati te-

nendo conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare. È previsto altresì che quest'ultima stipuli un'apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione dei servizi da rendere e l'individuazione delle modalità di ristoro dei costi sostenuti. L'obiettivo sembrerebbe dunque quello di dare finalmente soluzione positiva a una nota situazione di squilibrio, dal momento che l'Aeronautica militare era chiamata a far fronte, con proprie risorse, anche alle esigenze gestionali inerenti al traffico civile, senza però ottenere alcun ristoro per i servizi offerti.

Si sofferma, dunque, per completezza, anche su altre norme che coinvolgono le competenze della Commissione, sia pure in modo indiretto.

In particolare, richiama l'articolo 31 che, al comma 2, prevede la comunicazione alle Forze di polizia — tra cui è inclusa l'Arma dei carabinieri — dell'elenco redatto dal Ministero dei trasporti dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

Quindi, menziona l'articolo 6, che disciplina i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, ed al comma 8, nell'attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato gli opportuni poteri di vigilanza in merito a quanto prescritto, rende possibile di avvalersi del supporto operativo della Guardia di finanza, sia pure con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Infine, rileva che l'omologa Commissione del Senato si è soffermata sui contenuti dell'articolo 47 che rimodula la percentuale della spesa totale per nuove costruzioni di edifici pubblici da destinare al loro abbellimento con opere d'arte, introducendo percentuali decrescenti al crescere dell'importo dei lavori. In tale ramo del Parlamento si è osservato che tale disposizione, applicabile anche agli immobili di uso militare, potrebbe determinarne l'esclusione da interventi di valorizzazione architettonica per spese inferiori al milione di euro. Riguardo a tale

osservazione, ritiene tuttavia che si possa condividere quanto affermato in quella sede dal rappresentante del Governo, che ha evidenziato i rischi connessi all'introduzione di una specifica disciplina di favore per gli immobili di uso militare.

In conclusione, nell'esprimere un giudizio sostanzialmente positivo, si riserva di formulare una proposta di parere a seguito degli elementi che emergeranno dal dibattito.

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino (*Svolgimento e conclusione*) 66

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 67

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 3461 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 73

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Luigi GIAMPAOLINO, *Presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Maino MARCHI (PD), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Massimo VANNUCCI (PD), Marco MARSILIO (PdL), Roberto SIMONETTI (LNP), Renato CAMBURSANO (Misto), Rolando NANNICINI (PD), Paola DE MICHELI (PD), Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE) e Simonetta RUBINATO (PD), ai quali replicano Luigi GIAMPAOLINO, *Presidente della Corte dei conti*, Luigi MAZZILLO, *Presidente di sezione della Corte dei conti*, Maurizio PALA, *Consigliere della Corte dei conti*, e Natale Alfonso D'AMICO, *Consigliere della Corte dei conti*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Corte dei

conti per l'importante contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il testo del disegno di legge, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, è stato ulteriormente modificato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati. Fa presente, in particolare, che nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera dei deputati sono state soppresse alcune delle disposizioni introdotte dal Senato, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8 e 9 e i commi da 11 a 18 dell'articolo 3 e sono state introdotte disposizioni modificative riferite agli articoli 1, 2 e 3. Segnala quindi che non risulta trasmessa la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, osserva che la relazione tecnica originaria, oltre a illustrare brevemente il contenuto delle norme, afferma che i biodegestori sono interamente finanziati dal soggetto aggiudicatario della concessione per la costruzione degli impianti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, come rilevato anche nel corso dell'esame presso il Senato, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa le modalità di reperimento delle aree confinanti con gli impianti in cui, per motivi tecnici, saranno realizzati gli impianti di digestione anaerobica. Tali modalità potrebbero infatti comportare la necessità di ricorrere a misure espropriative, con conseguenti indennizzi da corrispondere ai proprietari espropriati, in relazione ai quali andrebbero indicate le relative fonti di finanziamento. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, in materia di commissari straordinari con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, evidenzia come, durante l'esame, il Governo ha affermato, in relazione alla proroga dell'attività del Commissario straordinario per la discarica di Savignano Irpino, che con decreto dirigenziale della giunta regionale della Campania n. 235 del 2011 è stato stabilito che gli oneri finanziari per il pagamento dell'indennità e del rimborso spese del commissario devono essere a carico del bilancio della provincia di Avellino, fermo restando che gli stessi dovranno essere previsti nel quadro economico degli interventi e rimborsati dal concessionario dell'intervento alla suddetta provincia. Analogamente, la relazione tecnica afferma che non vi sono nuovi o maggiori oneri per quanto concerne la realizzazione dei siti destinati a discarica, atteso che la copertura degli stessi è a carico dell'aggiudicatario. Parimenti rileva che non si rinvergono nuovi o maggiori oneri per quanto concerne la previsione che, nel caso in cui sia il Consiglio dei ministri ad esprimersi sul rilascio della VIA, la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedi-

mento finale faccia luogo anche dell'auto-rizzazione integrata. Al riguardo, con riferimento agli oneri per la realizzazione dei siti adibiti a discarica, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che detti oneri siano integralmente a carico dei soggetti aggiudicatari, anche con riferimento alle procedure espropriative. Per quanto riguarda gli oneri riguardanti il commissario straordinario per la realizzazione della discarica di Savignano, ritiene che andrebbe altresì acquisita conferma che le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 196 del 2010 siano disponibili e che la finalità individuata dalla norma non pregiudichi programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime somme. Ricorda come il Governo abbia affermato, durante *l'iter* presso il Senato, che le modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga dei commissari straordinari rimangono invariate e che sono compatibili con il quadro finanziario già delineato dal decreto-legge n. 196 del 2010, gli oneri sono a carico del soggetto aggiudicatario, nell'ambito della finanza di progetto, e, per quanto riguarda la realizzazione dei siti, si tratta principalmente di oneri di esproprio. Infine, in merito all'anticipazione da parte della provincia di Avellino degli oneri per l'indennità e i rimborsi spese del Commissario, fatto salvo il successivo rimborso da parte del concessionario, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la compatibilità di tali spese con i vincoli imposti alla provincia dal patto di stabilità interno, soprattutto nell'ipotesi in cui il rimborso avvenga in un esercizio successivo. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, concernente la capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di finanziare i predetti oneri a valere sulle tariffe, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra i costi e le risorse per farvi fronte. Per quanto attiene all'articolo 1-bis, recante misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania,

reputa opportuno acquisire chiarimenti in merito alla soppressione della previsione concernente la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel comune di Santa Maria La Fossa, cui non corrisponde l'indicazione di un sito alternativo, andrebbe chiarito se si configuri il venir meno di una spesa per investimento prevista a legislazione vigente. In tal caso osserva che andrebbe chiarito se da tale rinuncia possano emergere risparmi di spesa. Parimenti, reputa necessario un chiarimento in merito al rinvio del termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, mentre non ha nulla da osservare, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 16 del 2012, già richiamate in precedenza, sulle disposizioni che prevedono il trasferimento alla Regione Campania delle risorse necessarie all'acquisto del termovalorizzatore. Tale somma è indicata in circa 355,6 milioni di euro. Ricorda in proposito che, in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge S. 1956, di conversione del decreto-legge n. 195 del 2009, erano state fornite alcune cifre che stimavano il presumibile valore di acquisto del termovalorizzatore di Acerra, inizialmente indicato in 370 milioni di euro, successivamente ridotti a 355 milioni, in relazione alle quali la 5^a Commissione Bilancio del Senato aveva espresso, nel proprio parere sul citato provvedimento, la condizione che fossero rese provvisoriamente indisponibili nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate risorse per un importo corrispondente a quello necessario all'acquisto. Relativamente all'articolo 2, recante commercializzazione di sacchi per asporto merci, ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo circa la compatibilità della proroga in esame con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere l'apertura di procedure d'infrazione in sede europea. Ciò anche alla luce dell'ulteriore dilazione del termine per l'emanazione del decreto relativo alle caratteristiche tecniche dei sacchi, nonché del termine per l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4, introdotta con emendamenti approvati

dalla Commissione di merito della Camera. Al fine di escludere eventuali effetti finanziari, a suo avviso, andrebbero inoltre precisate le modalità di promozione della riconversione degli impianti esistenti cui fa riferimento un'ulteriore modifica introdotta al comma 2. Con riferimento ai commi da 1 a 4 dell'articolo 3, in materia di materiali di riporto, ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo circa la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere l'apertura di procedure d'infrazione in sede europea. Andrebbero, inoltre, esclusi eventuali oneri per interventi di risanamento o di bonifica connessi all'utilizzo dei materiali interessati. Relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 3, recanti ulteriori disposizioni in materia di rifiuti, considera necessario acquisire indicazioni circa la compatibilità delle norme in esame con la normativa europea di riferimento, al fine di escludere effetti finanziari connessi all'applicazione di sanzioni. A suo avviso, tale chiarimento è necessario anche alla luce della modifica apportata dalla Commissione di merito, che ha introdotto una classificazione transitoria per taluni materiali che rientrano in un'organica disciplina di carattere amministrativo.

Con riferimento al fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, rileva in primo luogo che le proposte emendative Zeller 1.0100, Lanzarin 1.0101, 1.0102, 1.0103, 3.113, 3.114, 3.115, 3.116, 3.117, 3.118, 3.119, 3.112, 3.110, 3.111, 3.104, 3.105, 3.106, 3.108, 3.109, 3.0100, 3.0101, 3.0102 e 3.0103 sono volte a reintrodurre, in tutto o in parte, gli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, e da 3-*bis* a 3-*sexies* e i commi da 5 a 9 e da 11 a 18 dell'articolo 3 del testo del provvedimento come approvato dal Senato, soppressi durante l'esame in sede referente presso la Commissione di merito. In proposito, osserva che, in assenza dell'aggiornamento della relazione tecnica previsto dall'articolo 17, comma 8 della legge n. 196 del 2009, la Commissione bilancio è orientata a ritenere che gli stessi non presentino profili problematici

dal punto di vista finanziario. Al riguardo, reputa tuttavia opportuna una conferma da parte del Governo.

Per quanto riguarda le altre proposte emendative, fa presente che gli articoli aggiuntivi Lanzarin 1.0108, Zeller 1.0109, Brugger 1.0110 e 1.0111, nonché Lanzarin 2.111 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria. Con riferimento agli effetti finanziari di ulteriori proposte emendative, ritiene, invece, che sussista l'esigenza di acquisire chiarimenti dal Governo. In particolare, in merito alle proposte emendative Lanzarin 1.113 e 1.114, che prevedono che le aree confinanti agli impianti per il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 1, comma 1, siano acquisite rispettivamente dai comuni e dalla regione Campania, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se da tale previsione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei suddetti enti privi di quantificazione e copertura. Con riferimento agli emendamenti Lanzarin 1.117 e 1.118, che prevedono l'attestazione, rispettivamente da parte dell'ISPRA e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania, delle caratteristiche tecniche dell'area da destinare alla costruzione degli impianti, e all'emendamento Lanzarin 1.119, che prevede l'attestazione delle caratteristiche tecniche dell'area da destinare alla costruzione degli impianti, senza indicare, peraltro, l'ente che dovrà effettuarla, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se tale attestazione comporti maggiori oneri per gli enti interessati. In merito all'emendamento Lanzarin 1.6, che prevede che i rifiuti giacenti o stoccati presso gli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio, provenienti dalla raccolta urbana, siano a tutti gli effetti rifiuti urbani, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che tale qualificazione dei suddetti rifiuti possa comportare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e in merito alla compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa comunitaria. Con riferimento al-

l'emendamento Zamparutti 1.122, che prevede che i soggetti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 90 del 2008, hanno l'obbligo della raccolta differenziata, debbano conferire gli imballaggi delle merci alle zone di stoccaggio provvisorio, da individuare prioritariamente nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se l'istituzione delle zone di stoccaggio provvisorio comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito all'emendamento Lanzarin 1.129, che sopprime la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010 in base alla quale le aree da destinare a discarica debbano essere individuate anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo se tale previsione comporti la necessità di acquisire ulteriori aree a titolo oneroso per la finanza pubblica. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze di carattere finanziario per l'Osservatorio nazionale derivanti dall'emendamento Lanzarin 1.181, che prevede che nella predisposizione della relazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare debba avvalersi dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti. Con riferimento agli identici emendamenti Piffari 1.18, Osvaldo Napoli 1.19, Anna Teresa Formisano 1.200 e Lanzarin 1.201, che sopprimono la previsione per cui fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA potranno continuare ad avvalersi dei soggetti individuati dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo se le proposte emendative siano suscettibili di determinare disfunzioni nelle attività di riscossione. In merito all'emendamento Lanzarin 1-bis.109, che modifica il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, prevedendo che si debba far

luogo alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti nella regione Campania in luogo di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se il cambiamento di tipologia di impianto comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Lanzarin 1-bis. 119, soppressivo dell'articolo 7 del decreto-legge n. 195 del 2009, che ha disposto il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania o ad altri soggetti pubblici ivi indicati, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se l'eventuale annullamento di tale trasferimento comporti effetti finanziari pregiudizievoli per la finanza pubblica. Per quanto concerne l'emendamento Lanzarin 1-bis.130, che prevede che nel Comune di Giugliano debba essere realizzato un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in luogo di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se il cambiamento di tipologia di impianto comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito agli emendamenti Lanzarin 2.2; 2.4 2.7; 2.8; 2.120 e 2.9, volti a modificare l'ambito della deroga al divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non biodegradabili e il termine per l'adozione dei relativi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fa presente che il Governo dovrebbe chiarire se tali previsioni possano comportare l'irrogazione di sanzioni a carico dell'Italia con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento agli emendamenti Lanzarin 2.10, 2.11, 2.19, agli identici emendamenti Scilipoti 2.15, Lanzarin 2.16 e Piffari 2.18, agli identici emendamenti Scilipoti 2.23 e Lanzarin 2.24, nonché agli emendamenti De Poli 2.130 e Lanzarin 2.25, volti a modificare l'ambito oggettivo di applicazione del divieto di commercializzazione richiamando normative tecniche diverse da quelle previste nel testo del decreto-legge, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se

tali previsioni possano comportare l'irrogazione di sanzioni a carico dell'Italia con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito agli identici emendamenti Piffari 2.26 e Lanzarin 2.121, volti a modificare l'ambito della deroga al divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non biodegradabili e il termine per l'adozione dei relativi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fa presente che il Governo dovrebbe chiarire se tali previsioni possano comportare l'irrogazione di sanzioni a carico dell'Italia con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, rileva, in via preliminare, che la relazione tecnica predisposta dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al passaggio dal Senato della Repubblica alla Camera dei deputati, è pervenuta alla Ragioneria generale dello Stato contestualmente al nuovo testo del provvedimento, come modificato dalla VIII Commissione. In ogni caso, la relazione pervenuta, relativamente alle norme approvate dal Senato e mantenute dalla Commissione di merito, non fornisce tutti gli elementi richiesti dalla Ragioneria generale dello Stato e neanche la relazione tecnica sulle disposizioni modificate, ovvero introdotte nel testo A, fornisce elementi esaustivi. Ciò posto, per quanto di competenza, in ordine alle osservazioni del Presidente in sostituzione del relatore, rappresenta quanto segue. Con riferimento all'articolo 1, comma 1, in ordine all'indicazione delle fonti di finanziamento per far fronte alla corresponsione di indennizzi di esproprio, rappresenta che la disposizioni, nel novellare il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 90 del 2008, amplia le aree nelle quali è possibile la realizzazione degli impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti già prevista dalla legislazione previgente, i cui oneri, come già rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare in sede dell'A.S. 3111, rientrano fra quelli posti a carico del soggetto aggiudicatario di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 4.

Circa l'articolo 1, comma 2, conferma la compatibilità degli oneri derivanti dalla proroga dei commissari straordinari con il quadro finanziario già delineato dal decreto-legge n. 196 del 2010. A tale riguardo, precisa che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha già fornito, relativamente all'A.S. 3111, i necessari chiarimenti sulle modalità di copertura finanziaria degli oneri relativi al compenso del Commissario per la discarica di Savignano Irpino; modalità già previste dalla legislazione previgente, rispetto alle quali la norma in commento non apporta alcuna innovazione se non relativamente alla durata del mandato, funzionale alla realizzazione del programma di interventi.

In merito all'articolo 1, comma 3, relativamente all'idoneità della copertura tramite tariffa degli oneri relativi all'ampliamento degli impianti di compostaggio, anche con riferimento all'allineamento temporale tra costi e risorse per farvi fronte, segnala che il metodo tariffario include, nella determinazione della tariffa, anche la componente relativa agli investimenti, pertanto, nel caso di specie viene applicato un meccanismo di finanziamento vigente e di per se idoneo.

Quanto ai chiarimenti richiesti sulle risorse relative ai Fondi per le aree sottoutilizzate nazionali o regionali necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, fa presente che il decreto-legge n. 16 del 2012, all'articolo 12, comma 8, conferma, rispetto all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012, soppresso dal Senato, la previsione dell'acquisto da parte della regione Campania dell'impianto, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013, relative al Piano di azione regionale della stessa Regione per l'importo di 355 milioni di euro; tale operazione potrà essere dunque realizzata entro i termini di legge, sussistendo le necessarie risorse ed essendo il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri attuativo di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 195 del 2009.

Con riferimento quindi all'emendamento Lanzarin 3.111, identico al comma 5-ter dell'emendamento Lanzarin 3.112, esprime parere contrario. Osserva in proposito che tale disposizione estende la possibilità di introdurre la tariffa avente natura corrispettiva, al caso in cui i comuni abbiano realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso. Sul punto, segnala difficoltà dovute al mancato coordinamento di tale disposizione con le previsioni del successivo comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011. Ciò in quanto, mentre il comma 30 dispone espressamente che il costo del servizio da coprire con la tariffa in questione è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 12 dello stesso articolo, fissando modalità certe alle quali fare riferimento per la determinazione dei costi, la modifica operata al comma 29 con la disposizione in commento non fornisce alcuna indicazione circa i criteri alternativi di ripartizione dei costi che si intenderebbero adottare con conseguenti possibili effetti di onerosità. Rileva, peraltro, che sarebbe in ogni caso opportuna la necessità di coordinamento tra i commi 29 e 30, confermata anche dal parere che la Commissione finanze ha espresso sul testo del decreto-legge in argomento nella seduta del 6 marzo 2012, inserendo tale previsione come unica condizione al parere favorevole sul testo.

Con riferimento all'emendamento Lanzarin 3.108, identico al comma 5-octies dell'emendamento Lanzarin 3.112, esprime nulla osta.

In merito agli identici emendamenti Piffari 1.18, Osvaldo Napoli 1.19, Anna Teresa Formisano 1.200 e Lanzarin 1.201, esprime parere contrario. Precisa in proposito che l'attuale formulazione del comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, con-

sente di mantenere immutata la situazione relativa alla riscossione della TARSU e della TIA fino a tutto l'anno 2012. Osserva che l'esigenza deriva dal fatto che a partire dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, sarà istituito in tutto il territorio nazionale il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES). Precisa che la norma prevede che la riscossione del tributo sia effettuata direttamente nei confronti dei comuni. Osserva che l'abrogazione del comma 5-quater, prevista dagli emendamenti in commento, in parallelo al mantenimento del comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, obbligherebbe le società provinciali ad effettuare direttamente la riscossione della TARSU e della TIA, senza potersi avvalere dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Osserva che la norma risulterebbe inutilmente vessatoria, poiché obbligherebbe le società provinciali a porre in essere tutte le misure necessarie per svolgere le funzioni di riscossione e di accertamento solo per un breve periodo di tempo anche nel caso in cui queste attualmente non svolgano attività diretta di riscossione e accertamento in quanto si avvalgono dei sopra citati soggetti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (C. 4999-A) e le proposte emendative ad esso riferite contenute nel fascicolo n. 1;

richiamata l'esigenza che l'aggiornamento della relazione tecnica al passaggio dell'esame dei progetti di legge tra i due rami del Parlamento, previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia trasmesso con la massima celerità e, comunque, prima dell'avvio dell'esame del provvedimento in sede referente;

nel presupposto che:

gli oneri per la realizzazione dei siti adibiti a discarica, di cui all'articolo 1, comma 2, siano integralmente a carico dei soggetti aggiudicatari;

gli articoli 2 e 3 siano compatibili con la normativa comunitaria in materia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo sulle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato e successivamente soppresse nel corso dell'esame in sede referente da parte della VIII Commissione;

ritenuto che il Governo debba presentare una nota tecnica sul testo del provvedimento, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.18, 1.19, 1.113, 1.114, 1.117, 1.118, 1.119, 1.122, 1.129, 1.181, 1.200, 1.201, 1-bis.109, 1-bis.119, 1-bis.130, 2.111, 3.111, 3.112, limitatamente al comma 5-ter, 3.113, limitatamente ai commi 4-quater e 4-sexies, 3.116 e sugli articoli aggiuntivi 1.0100, limitatamente al comma 1, lettera a), 1.0101, limitatamente al comma 1, lettera a), 1.0102, limitatamente al comma 1, lettera a), 1.0108, 1.0109, 1.0110, 1.0111, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo unificato C. 3461 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2012.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, ricorda che in data 1° febbraio 2012 la Commissione ha avviato l'esame del testo unificato della proposta di legge C. 3461 e delle proposte abbinate, recante disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di trenta giorni. Nel segnalare che il termine per la presentazione della relazione richiesta è scaduto lo scorso 2 marzo, chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la relazione tecnica non è ancora disponibile.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel prende atto di quanto rappresentato dal sottosegretario Polillo, sollecita la trasmissione della relazione tecnica richiesta. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	74
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	75

SEDE REFERENTE

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 11.35.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che il Comitato ristretto ha elaborato una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame (*vedi allegato*), che propone di adottare come testo base.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rileva l'opportunità di procedere ad alcune au-

dizioni informali, al fine di acquisire elementi informativi utili al seguito dell'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alla considerazione del deputato Fogliardi, ricorda che la Commissione ha svolto un'ampia serie di audizioni su questi temi nel corso dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari svolta dalla Commissione stessa. Ritiene, peraltro, possibile acquisire eventuali ulteriori contributi scritti sulle tematiche oggetto del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato alle ore 14 di lunedì 19 marzo prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

ALLEGATO

**Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.**

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

*(Modifica alla durata
delle cambiali finanziarie).*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: « ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione » sono sostituite dalle seguenti: « ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a sessanta mesi dalla data di emissione ».

ART. 2.

(Modifica alla legittimazione soggettiva all'emissione di cambiali finanziarie).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici, subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:

a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di *sponsor*, da una banca o da un'impresa di investimento, anche avente sede legale in uno Stato extracomunitario, purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che collabora con l'emittente nella procedura di emissione dei titoli;

b) lo *sponsor* deve mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:

1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;

2) al 3 per cento del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);

3) al 2 per cento del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2).

2-ter. Ferme restando le previsioni di cui al comma 2-bis, le cambiali finanziarie possono essere emesse da società e da enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati a condizione che l'ultimo bilancio sia stato certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili. In tal caso, l'emissione deve essere assistita da garanzie in misura non inferiore al 25 per cento del loro valore di emissione, rilasciate da una banca o da un'impresa di investimento, e le cambiali finanziarie possono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali.

2-quater. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita da garanzie, pre-

state da una banca o da un'impresa di investimento, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, ovvero, nel caso in cui l'emittente sia una società o un ente non avente titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione.

2-quinquies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma *2-ter* si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita da garanzie in misura non inferiore al 75 per cento del valore di emissione delle cambiali. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi. ».

ART. 3.

(Cambiale finanziaria dematerializzata).

1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis.* – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le

somme dovute ai titolari della cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.

3. Nella richiesta sono specificati altresì:

- a) l'ammontare totale dell'emissione;
- b) l'importo di ogni singola cambiale;
- c) il numero delle cambiali;
- d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
- e) la data di emissione;
- f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
- g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
- h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
- i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
- l) l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto.

4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella Parte III, Titolo II, Capo II, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo. ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 Rosato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

C. 3744 Rosato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente e relatore*, osserva che la proposta di legge n. 3744 in esame reca la ratifica e l'es-

cuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. La relazione introduttiva alla proposta di legge inquadra il provvedimento nell'ampia gamma di relazioni che l'Italia naturalmente intrattiene con il vicino paese balcanico. La relazione accenna anche, in particolare, ai qualificati rapporti culturali tra Italia e Croazia, che si intrecciano alle questioni della tutela delle rispettive minoranze nazionali, sancita da accordi tra i due Stati e da normative interne dei medesimi. A tale proposito, ricorda come l'Italia abbia sottoscritto già nel 1960 un Accordo culturale con la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, ratificato ai sensi della legge n. 1865 del 1962. Quest'ultimo Accordo è tuttora in vigore, sebbene sia stato firmato un Protocollo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione con la Croazia nel 2003.

Ricorda, quindi, che l'Accordo in esame contiene agli articoli da 1 a 4 l'enunciazione degli scopi e dei principali settori di

cooperazione previsti. Le Parti si mostrano consapevoli del sempre più elevato livello di integrazione europea e regionale, tanto è vero che si impegnano a individuare possibili forme di collaborazione culturale anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea. Tra le Parti si coopererà in particolare nel settore bibliotecario, librario ed archivistico, come anche dell'archeologia e del restauro. Verranno inoltre effettuati scambi di artisti, studiosi, docenti e studenti universitari, e verrà dato impulso alla cooperazione tra istituzioni universitarie e culturali dei due Paesi. Anche il settore editoriale vedrà l'impulso delle Parti alla traduzione di opere letterarie croate in italiano e viceversa, mentre i rispettivi enti radiotelevisivi accresceranno i loro contatti. Nel particolare ambito dell'istruzione si mirerà anzitutto a preservare l'identità linguistica delle rispettive minoranze, nel quadro di un'accresciuta reciproca comprensione dei rispettivi patrimoni artistici e culturali: ciò verrà perseguito in primo luogo mediante l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente, soprattutto nei luoghi di insediamento storico delle minoranze. Verranno inoltre incentivati gli scambi di informazioni e pubblicazioni a carattere scientifico concernenti l'insegnamento delle rispettive lingue, nonché le metodologie della didattica. Costituirà oggetto di collaborazione anche la formazione di insegnanti di lingua italiana e croata. È prevista, secondo le rispettive possibilità delle Parti, la concessione di borse di studio di livello universitario e post-universitario. È infine contemplata la collaborazione fra istituti scolastici e istituti di istruzione superiore: in quest'ultimo caso si prevede la realizzazione di progetti e accordi interuniversitari diretti anche alla partecipazione a programmi europei. Nel settore artistico le Parti cureranno l'organizzazione di manifestazioni, convegni ed eventi nelle differenti discipline, oltre alla traduzione di opere letterarie e scientifiche, soprattutto nelle scienze umane e sociali.

Osserva, poi, che gli articoli 5 e 6 riguardano la protezione del patrimonio

culturale dei due Paesi, sotto il duplice profilo del contrasto ai traffici illeciti e della tutela, valorizzazione e restauro del patrimonio stesso. Per quanto concerne la lotta ai traffici illeciti di elementi del patrimonio culturale, le Parti richiamano espressamente la Convenzione UNESCO del 1970 in materia e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati e illecitamente esportati. Vengono inoltre richiamati i principi della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. Rammenta che tutte queste Convenzioni sono in vigore sia per l'Italia che per la Croazia. Per quanto concerne il profilo della tutela del patrimonio culturale, le Parti coopereranno nei settori del restauro dei beni culturali mobili e immobili, e oltre a ciò si impegnano a favorire la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, consentendo lo scambio di materiali e informazioni e la ricerca, da parte di studiosi dell'altra Parte contraente, negli istituti culturali, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei. Anche le missioni archeologiche verranno incoraggiate, mentre particolarmente rilevante appare l'ultimo comma dell'articolo 6, nel quale si prevede che ciascuna delle Parti consentirà libero accesso nel proprio territorio ai materiali concernenti la storia dell'altro Paese, permettendo altresì la riproduzione dei relativi documenti – sembra qui di poter scorgere il peso che la conoscenza della storia, soprattutto recente, riveste della conservazione dell'identità delle rispettive minoranze.

In relazione, quindi, alla tutela dei diritti d'autore, osserva che l'articolo 7 prevede l'impegno delle Parti alla reciproca assistenza mediante la cooperazione tra le amministrazioni governative competenti in Italia e in Croazia. Ai sensi dell'articolo 8 le Parti assumono l'obbligo, nei limiti delle proprie disponibilità, di sostenere l'attività degli istituti culturali italiani in Croazia e degli omologhi enti croati in Italia, nonché delle associazioni culturali – vengono espressamente citati i Comitati della Società Dante Alighieri, la cui attività appare importante per il mantenimento

del legame linguistico della minoranza italiana in Croazia con il Paese di origine. Nell'ambito dello sport e politiche giovanili, l'articolo 9 prevede la collaborazione fra le competenti organizzazioni, particolarmente nel settore degli scambi giovanili, che vedrà la cooperazione tra istituzioni governative, enti locali e organizzazioni non governative. La collaborazione tra le Parti viene estesa dall'articolo 10 all'incoraggiamento di ogni attività nel settore della tutela dei diritti umani, mentre l'articolo 11 prevede che nei settori di cooperazione di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 dell'Accordo in esame le Parti sosterranno la cooperazione tra Regioni ed enti territoriali rispettivi. L'articolo 12 prevede la costituzione di una Commissione mista italo-croata per l'applicazione dell'Accordo, la quale approverà programmi esecutivi pluriennali, e si incaricherà anche di comporre eventuali divergenze sull'interpretazione o sull'applicazione dello stesso Accordo. La Commissione terrà le proprie riunioni in date da concordare per via diplomatica, alternativamente in Croazia e in Italia.

Ricorda, infine, che gli articoli 13, 14 e 15 riportano le consuete clausole finali, in base alle quali l'Accordo in esame avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato per iscritto, con effetto dopo sei mesi dalla ricezione di detta notifica – senza peraltro pregiudicare l'esecuzione dei programmi in corso, a meno che le Parti non decidano diversamente. L'Accordo potrà essere anche modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti: alla data dell'entrata in vigore di esso, infine, cesserà la validità dell'Accordo culturale italo-jugoslavo del 1960, che la Croazia aveva fatto proprio come Stato successore. Con riguardo al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che la proposta di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Croazia in materia di cooperazione culturale ed istruzione firmato a Zagabria il 16 ottobre 2008. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Rammenta, quindi, che la proposta di legge in esame non prevede oneri per il bilancio dello Stato a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), *relatore*, rileva innanzitutto, considerato che il provvedimento in esame reca, in un'ottica di liberalizzazione del mercato, disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, la necessità di procedere all'attesa liberalizzazione nel settore delle comunicazioni e del mercato radiotelevisivo, che è la vera liberalizzazione che non c'è.

Osserva, quindi, che il disegno di legge n. 5025 in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2012, approvato dal Senato, recante « Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ». Per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nelle competenze della Commissione cultura, segnala che l'articolo 35, ai commi da 8 a 13, prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria unica cosiddetto « misto », introdotto per regioni, enti locali, enti del comparto sanità e università – secondo il quale gli enti sono tenuti a versare in tesoreria unica soltanto le entrate provenienti dal bilancio dello Stato e non anche le entrate « proprie » – e il ripristino dell'originario regime di tesoreria unica. Il sistema di tesoreria unica è, inoltre, rein-

trodotta, fino all'adozione del bilancio unico di Ateneo, anche per i Dipartimenti universitari che non ne erano più soggetti a decorrere dal 1999. Conseguentemente, si dispone il versamento delle liquidità di tutti i citati enti, depositate presso il sistema bancario, sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere della tesoreria statale. Nel dettaglio, osserva che il comma 8 dispone la sospensione dello speciale regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 31 dicembre 2014. Tale regime – definito comunemente come « misto » – distingue le diverse entrate di regioni, enti locali, enti del settore sanitario e universitario, prevedendo che soltanto i fondi provenienti dal bilancio dello Stato (comprese le entrate provenienti da indebitamento assistito dallo Stato, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano) debbano affluire nelle contabilità speciali di tesoreria, mentre le entrate proprie (acquisite dagli enti territoriali in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso il sistema bancario e utilizzate prioritariamente per i pagamenti di tali enti. Ai sensi del comma in esame, fino al 31 dicembre 2014 agli enti e organismi pubblici suddetti torna ad applicarsi l'ordinario sistema di tesoreria unica disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, secondo il quale tutte le entrate dei predetti enti devono essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (precisamente, le entrate proprie in contabilità speciale fruttifera e le altre entrate in contabilità speciale infruttifera). Restano escluse dall'applicazione della norma soltanto le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in

conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni, che restano, pertanto, depositate presso i tesorerieri. Ai sensi del comma 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, i tesorerieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici assoggettati alla disposizione di cui al comma 8 sono pertanto tenuti a versare: alla data del 29 febbraio 2012 (anziché entro il 29 febbraio 2012 come prevedeva il testo del provvedimento prima delle modifiche del Senato) il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale; alla data del 16 aprile 2012 – anziché entro il 16 aprile 2012 – il rimanente 50 per cento.

Ricorda che è altresì prevista, entro il 30 giugno 2012, la smobilizzazione degli investimenti finanziari, quali appositamente individuati con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro il 30 aprile 2012, e il versamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Fanno eccezione al riguardo gli investimenti in titoli di Stato italiani. Inoltre, entro il 15 marzo 2012 gli enti sono tenuti al riversamento presso i tesorerieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorerieri o cassieri. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la previsione che fa salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il comma 10, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che i tesorerieri o cassieri degli enti devono adeguare la propria operatività alla disciplina della tesoreria unica (contenuta, come detto, nell'articolo 1 legge n. 720 del 1984) il giorno successivo al 16 aprile 2012, data prevista per il versamento della residua quota delle disponibilità. Nelle more di tale adeguamento, potranno continuare ad adottare i criteri operativi previsti dalla normativa in materia di tesoreria mista (articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997). Ai sensi del comma 11, anch'esso modificato

dal Senato, le disposizioni recate dai commi 8 e 9 in materia di tesoreria unica si applicano, fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo, anche ai dipartimenti e ai centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle università, che erano fuoriusciti dal sistema di tesoreria ai sensi dell'articolo 29, comma 10, della legge n. 448 del 1998. Il comma 11 dispone, dunque, l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 29 della legge n. 448 del 1998 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Viene dunque meno la possibilità per i dipartimenti di utilizzare le proprie entrate per i pagamenti, senza versarle nella tesoreria statale. Le ulteriori disposizioni del comma 11 e quelle del comma 12 devono essere lette in maniera integrata, poiché recano una disciplina riferita, rispettivamente, alla fase precedente l'adozione del bilancio unico da parte delle università e alla fase successiva a tale adozione. Le disposizioni in esame prevedono che fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo (dunque, al massimo fino al 31 dicembre 2013), ai dipartimenti e agli altri centri universitari dotati di autonomia gestionale e amministrativa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9: pertanto, ad essi si applica l'ordinario regime di tesoreria unica di cui all'articolo 1 della legge 720 del 1984, secondo cui tutte le entrate devono essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (comma 8). Gli stessi dipartimenti sono chiamati a versare, alla data del 29 febbraio 2012, il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale e, alla data del 16 aprile 2012, il restante 50 per cento (comma 9). Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali, i tesoriери o cassieri di tali dipartimenti e centri utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi. Inoltre, è previsto che gli eventuali vincoli di destinazione sono trasferiti sulle somme depositate presso la tesoreria statale (comma 11). A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'ateneo (dunque, al massimo dal 1° gennaio 2014) le risorse liquide delle univer-

sità, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata (comma 12). Si tratta, cioè, dell'introduzione del sistema cosiddetto *cash pooling*. Al riguardo, rileva l'opportunità di chiarire in che modo si coordini la previsione di gestione accentrata delle risorse dei dipartimenti universitari, recata dal comma in esame, con la previsione di autonomia gestionale degli stessi dipartimenti, recata dallo schema di decreto legislativo n. 395.

Ricorda che il comma 13, infine, consente che i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8, in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, possano essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. In mancanza di un accordo tra le parti, si attribuisce peraltro agli stessi enti ed organismi il diritto di recedere dal contratto. Osserva, quindi, che nell'articolo 39, il comma 1 dispone ulteriori prescrizioni – che costituiscono norme imperative di legge – relative alle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica da parte degli edicolanti, accogliendo, tra l'altro, una recente segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I commi 2 e 3 liberalizzano l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, allo scopo di favorire la creazione di nuove imprese. Le disposizioni sono tutte riferibili al libero esplicarsi di dinamiche concorrenziali. Nel dettaglio, il comma 1 dispone ulteriori prescrizioni relative alle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 170 del 2001, dirette, in particolare, alla categoria degli « edicolanti ». Come si evince dal disposto della lettera *d-quinquies*), si tratta di norme imperative di legge. In aggiunta alle prescrizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 170 del 2001 sopra riepilogate, il comma 1 in esame dispone che gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la

vigente normativa (lettera *d-bis*). In tal modo si attenua la differenziazione fra punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi. Gli edicolanti possono praticare sconti sulla « merce venduta » e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore (lettera *d-ter*). Al riguardo, rileva che occorrerebbe specificare se per « merce venduta » si intendano solo i prodotti diversi dalla stampa quotidiana e periodica che l'edicolante, ai sensi della lettera *e*), può vendere, ovvero anche la stampa quotidiana e periodica. In tale seconda ipotesi, infatti, occorre coordinare la disposizione con l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 170 del 2001, in base al quale, come ante evidenziato, il prezzo stabilito dal produttore non può subire variazioni. Sono qualificati casi di pratica commerciale sleale l'ingiustificata mancata fornitura da parte del distributore ovvero l'ingiustificata fornitura per eccesso o difetto, rispetto alla domanda. Restano fermi gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo (lettera *d-quater*). Le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti in contrasto con le disposizioni recate dallo stesso articolo 5 del decreto legislativo n. 170 del 2001, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono (lettera *d-quinquies*). Al riguardo, rileva che occorrerebbe chiarire se con l'utilizzo della locuzione « edicolanti » si sia inteso fare riferimento solo ai punti vendita esclusivi.

Osserva, poi, che il comma 2 disciplina l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge n. 633 del 1941, prevedendo che essa è libera, in qualunque forma attuata. Lo scopo è quello di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione, nonché l'effettiva partecipazione e il controllo da parte dei titolari dei diritti. Il comma 3 demanda ad un decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri – da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – l'individuazione dei requisiti minimi necessari ai fini di un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari, nell'interesse dei titolari aventi diritto. Il 16 dicembre 2011 il Governo, accogliendo alla Camera l'ordine del giorno 9/4829-A/170, si era impegnato a procedere entro 3 mesi « a modificare la normativa in materia di diritti connessi al diritto d'autore al fine di abrogare tutte le disposizioni contraddittorie che oggi ostacolano di fatto il libero esercizio dell'attività di impresa in questo mercato, così come avviene in tutti i paesi europei ed extraeuropei ». Al riguardo, rileva l'opportunità di coordinare le nuove disposizioni con l'articolo 7 del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito dalla legge n. 100 del 2010, che ha istituito il nuovo IMAIE (Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori), associazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita direttamente dagli artisti interpreti esecutori. Al riguardo, ricorda che il comma 4, originariamente presente nel decreto, disponeva, fra l'altro, l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con le nuove. Il comma è stato soppresso durante l'esame parlamentare.

Segnala quindi l'articolo 40-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga il comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 343 del 2001 che consente al Dipartimento della Protezione civile di utilizzare i poteri previsti dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, vale a dire poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti e nomina di commissari delegati, anche con riferimento ai grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. Ricorda, poi, che l'articolo 47 rimodula la percentuale della spesa totale per nuove costruzioni di edifici pubblici da destinare al loro abbellimento mediante opere d'arte, introducendo la determinazione di percen-

tuali decrescenti al crescere dell'importo dei lavori secondo la suddivisione in scaglioni progressivi, in luogo della percentuale fissa del 2 per cento. Il comma 1, lettera *a*), con la sostituzione del primo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 717, prevede, quindi, che le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedono all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, destinino al loro abbellimento mediante opere d'arte una quota percentuale della spesa totale prevista nel progetto, determinata in misura decrescente rispetto all'importo dei lavori stessi: due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiori a cinque milioni di euro; un per cento per gli importi pari o superiori a cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni; 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro. Il comma 1, lettera *b*), attraverso la sostituzione del secondo comma, sancisce la totale esenzione di tale destinazione di somme per tutti gli edifici che comportino un investimento inferiore a un milione di euro, nonché per gli edifici destinati a uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, qualunque sia l'importo della relativa spesa. Al riguardo, segnala che, ove fosse confermato l'intendimento di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 del testo previgente, la novella in esame andrebbe opportunamente riferita anche al quarto comma, al fine di evitare la coesistenza di due disposizioni di analogo contenuto. Ricorda, quindi, che il comma 2 riguarda, infine, l'applicabilità della nuova norma, limitandola agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non sia stato ancora pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), intervenendo in merito alle disposizioni recate dall'articolo 39 del provvedimento in esame in materia di diritti connessi al diritto d'autore, rileva innanzitutto come già da tempo si era posta l'esigenza di procedere ad una riforma complessiva dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE). Ricorda, al riguardo, che l'articolo 4 della legge n. 93 del 1992 ha previsto la costituzione di tale Istituto da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali, prevedendo come finalità statutaria dello stesso proprio la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie. L'articolo 5 ha, a sua volta, previsto che i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma 1, *73-bis* e *71-octies*, comma 2, della legge n. 633 del 1941, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto. Lo stesso articolo ha previsto che l'IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti a ciascun artista interprete esecutore in base ai criteri definiti da accordo concluso fra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Successivamente, l'articolo 7 del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito dalla legge n. 100 del 2010, ha, poi, istituito il nuovo IMAIE, associazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita direttamente dagli artisti interpreti esecutori, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e ha disposto che, a decorrere dal 14 luglio 2009, data della messa in liquidazione del vecchio IMAIE, sono trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni del vecchio istituto e, in particolare, il compito

di incassare e ripartire i compensi fra gli artisti interpreti esecutori. Per inciso, ricorda che i cosiddetti diritti connessi all'esercizio del diritto di autore sono i diritti riconosciuti non direttamente all'autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini; i diritti connessi più importanti sono quelli spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive.

Al riguardo, ritiene opportuno che la regolamentazione della materia sia affidata alla normativa europea di prossima emanazione, considerata la specificità e la stessa dimensione europea dell'oggetto di tale regolamentazione, non potendosi invece far luogo a processi di liberalizzazioni come pure avviene in altri settori. Rammenta, poi, che nel corso dell'esame presso il Senato il Governo aveva, in un primo tempo, espresso parere favorevole allo stralcio delle relative disposizioni dal provvedimento in esame. Chiede, inoltre, che nel parere della Commissione sia inserita una condizione volta a ripristinare il Fondo di solidarietà per gli artisti presso la Società italiana autori ed editori (SIAE), poiché la sua eliminazione ha posto numerosi problemi, come appreso anche durante le audizioni in materia.

Emerenzio BARBIERI (PdL), pur condividendo le osservazioni svolte dal relatore e dall'onorevole De Biasi, ricorda che, qualora il Governo, come risulta probabile, ponesse la questione di fiducia sul provvedimento in esame, eventuali condizioni o osservazioni poste dalla Commissione cultura verrebbero totalmente disattese. Sottolinea, pertanto, di valutare attentamente l'opportunità di approvare un parere favorevole con condizioni, stante l'impotenza della Commissione di vedere accettate modifiche dalle Commissioni di merito, per incidere, pur in maniera minima, sul provvedimento in esame.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), intervenendo con riferimento all'IMAIE, ri-

corda che, nelle more dell'attuazione della direttiva europea sui diritti connessi, prima di procedere alla liberalizzazione del settore, per la quale si proclama favorevole, è necessario procedere ad una puntuale e dettagliata attività di regolazione della materia. Ricorda, quindi, l'encomiabile ruolo svolto in un solo anno dalla nuova gestione dell'IMAIE, con riferimento ai contratti stipulati con gli utilizzatori, nonché al pagamento del minutaggio.

Manuela GHIZZONI (PD), con riferimento alle considerazioni svolte dall'onorevole Barbieri, rileva che l'impossibilità di vedere recepite le proposte modificative recate nei pareri approvati dalla Commissione, è scaturita da ultimo più che dalle scelte del Governo di porre la questione di fiducia, dall'incoerenza di comportamento di alcuni colleghi nelle votazioni in Assemblea e nelle Commissioni di merito, rispetto agli impegni politici responsabilmente assunti in sede di approvazione dei pareri.

Ricardo Franco LEVI (PD) non concorda con le considerazioni svolte dall'onorevole Barbieri, ritenendo che, da un punto di vista politico-istituzionale, al Parlamento non convenga ridurre il costo politico determinato dal ricorso alla posizione della questione di fiducia — che comunque non rappresenta una prassi sana —, quanto piuttosto mantenere e preservare una precisa distinzione tra i rispettivi ruoli.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, del Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA), del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET) e dell'Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT) sulle misure per promuovere l'accesso all'abitazione 85

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) 85

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999-A Governo, approvato dal Senato 89

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 marzo 2012.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, del Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA), del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET) e dell'Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT) sulle misure per promuovere l'accesso all'abitazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.

Decreto-legge 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

C. 5025 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione oggi avvia l'esame del decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto « decreto liberalizzazioni »), che reca numerose disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della VIII Commissione sia per quanto riguarda la materia ambientale che con riferimento ai lavori pubblici.

Considerata quindi la numerosità delle disposizioni, fa presente che si limiterà nella relazione a dare conto sinteticamente

del contenuto di tali norme rinviando per il contenuto analitico alla documentazione predisposta dagli uffici.

Per quanto riguarda le disposizioni di carattere ambientale, segnala che l'articolo 23, confermando le procedure di approvazione e valutazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, predisposto annualmente da Terna S.p.A. ai sensi dell'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011, dispone che tale Piano venga sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) e a procedura di VAS ogni tre anni. L'articolo 24 introduce una specifica procedura per l'accelerazione della valutazione e dell'autorizzazione dei progetti di disattivazione di impianti nucleari presentati da almeno dodici mesi, nonché di particolari operazioni e specifici interventi attinenti alla disattivazione. L'articolo reca, inoltre, disposizioni riguardanti il conferimento dei rifiuti radioattivi (comma 6) per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito nazionale nonché la specificazione delle risorse finanziarie, ossia le disponibilità correlate alla componente tariffaria (cosiddetta componente A2 della tariffa elettrica determinata periodicamente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas), destinate alle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari dismessi (comma 5). L'articolo 26 apporta alcune novelle alla disciplina in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio contenuta nel decreto legislativo 152 del 2006, con specifico riguardo alla disciplina dei sistemi di gestione autonoma (alternativi all'adesione ai consorzi «di filiera»); si prevede, tra l'altro, che l'organizzazione autonoma della gestione dei rifiuti di imballaggio – da parte dei produttori – possa avvenire anche in forma collettiva a patto che riguardi l'intero territorio nazionale. In proposito, fa notare che tale ultimo requisito, previsto dal testo previgente del Codice, ma non presente nel testo iniziale del decreto-legge in esame, è stato ripristinato nel corso dell'esame al

Senato. L'articolo 48 modifica l'articolata disciplina in materia di dragaggi precedentemente regolata dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies* dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale), che vengono contestualmente abrogati. Si tratta dei dragaggi che riguardano prevalentemente i siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale (SIN), ma vi sono anche disposizioni per i materiali provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi in siti di interesse nazionale (queste ultime sono concentrate nel comma 8 dell'articolo 5-*bis* aggiunto alla legge n. 84 del 1994 dal comma in esame). Vengono modificate la destinazione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e le condizioni da rispettare per gli impieghi indicati, ampliando le fattispecie previste dalla disciplina previgente. L'articolo 49 demanda, al comma 1, la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo ad un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, che stabilisca le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale). Si prevede, inoltre, che dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 sia abrogato l'articolo 186 del Codice ambientale recante la disciplina delle terre e rocce da scavo. Ricordo che la disposizione di cui discutiamo si intreccia con la previsione di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure urgenti in materia ambientale, all'esame dell'Assemblea della Camera, che detta disposizioni con riferimento alle matrici materiali di riporto che verranno disciplinate nell'ambito del decreto ministeriale sopracitato.

Ricorda che l'articolo 25 modifica alcune parti della disciplina generale dei servizi pubblici locali introdotta dal decreto-legge n. 138 del 2011 con l'obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di

ricorrere alle gestioni dirette. Tra le novità principali si segnalano tra le altre: l'obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali almeno provinciali (anche se una modifica apportata al Senato appare limitare questa scelta); la previsione di meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara; il parere preventivo obbligatorio dell'Autorità garante del mercato; la riduzione a 200.000 euro del valore economico dei servizi che è possibile affidare in house nel meccanismo a soglia adottato dal decreto-legge n. 138 del 2011. Il comma 2 dell'articolo 25 assoggetta le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali agli oneri cui sono tenuti gli enti locali in tema di patto di stabilità interno, appalti, contratti e personale. Il comma 4 dell'articolo 25 reca, invece, disposizioni volte a disciplinare l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani prevedendo la possibilità di affidamento disgiunto di gestione degli impianti ed erogazione del servizio. Si disciplina, inoltre, il caso in cui gli impianti non siano di titolarità degli enti locali di riferimento. Il comma 5 invece novella l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che tale servizio sia svolto, non in regime di privativa, ma mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva.

Passando al contenuto delle disposizioni che rientrano nella più ampia materia dei lavori pubblici, segnala che si tratta di un corposo pacchetto di interventi volti sostanzialmente ad agevolare l'apporto di capitali privati nella realizzazione delle infrastrutture: tali modifiche sono in prevalenza introdotte attraverso novelle al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici). L'articolo 41 reca modifiche all'articolo 157 del Codice dei contratti riguardanti l'emissione di obbligazioni e titoli di debito – da parte delle società di progetto e delle società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato – finalizzati alla realizzazione di specifici progetti infrastrutturali, allo scopo di agevolare l'effettivo

utilizzo di tali strumenti. L'articolo 42 novella l'articolo 175 del Codice dei contratti in materia di finanza di progetto, recentemente modificato dal decreto-legge n. 201 del 2011, introducendo il diritto di prelazione a favore del promotore per le infrastrutture strategiche sulla scorta di quanto previsto per le infrastrutture ordinarie dall'articolo 153, comma 19, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011. L'articolo 43 disciplina la realizzazione e gestione di infrastrutture carcerarie mediante il sistema della finanza di progetto. L'articolo 44 introduce nel Codice dei contratti pubblici una nuova fattispecie contrattuale di partenariato pubblico privato (PPP), il contratto di disponibilità, applicabile sia alle opere ordinarie che alle infrastrutture strategiche, nel quale il privato progetta, realizza e garantisce la manutenzione delle stesse opere. In tale contratto sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo che si sostanzia prevalentemente nel versamento di un canone di disponibilità dell'opera, nonché in un eventuale contributo in corso d'opera e in un eventuale prezzo di trasferimento. L'articolo 45 integra la documentazione a corredo del Piano economico e finanziario (PEF) al fine di accelerare l'assegnazione delle risorse destinate alle opere strategiche da parte del CIPE. L'articolo 46 rinvia al regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) la definizione delle ulteriori modalità attuative della disciplina riguardante il dialogo competitivo di cui all'articolo 58 del medesimo Codice. Ricorda che tale istituto, introdotto nel Codice in attuazione della direttiva comunitaria 2004/18/CE, è previsto per appalti particolarmente complessi qualora la stazione appaltante si trovi di fronte ad un appalto di cui non sia in grado di definire i mezzi tecnici per la sua esecuzione o non sappia impostare giuridicamente o finanziariamente il pro-

getto. L'articolo 50 introduce alcune modifiche in materia di concessioni di opere pubbliche relative: alla cessione di immobili, nel senso di prevedere le modalità di utilizzazione o di valorizzazione dei beni immobili già nell'ambito dello studio di fattibilità, qualora si proceda a gara con finanza di progetto; ai contenuti dei bandi e degli allegati, al fine di garantire un adeguato livello di bancabilità dell'opera; ai requisiti richiesti all'eventuale subentrante nel caso di risoluzione del rapporto concessorio, al fine di garantire l'effettivo completamento dell'opera in coerenza con lo stato di avanzamento dei lavori. L'articolo 51 eleva dal 40 al 50 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi. La norma verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2015. L'articolo 52 reca alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici ed al relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), volte a semplificare la redazione e velocizzare l'approvazione dei progetti prevedendo, a determinate condizioni, la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione (preliminare e definitiva). Il comma 4 dell'articolo 53 esclude l'applicazione di parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti, rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'UE, alla progettazione e alla costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali e agli adeguamenti di quelle esistenti. Il comma 5 di tale articolo novella, invece, il decreto legislativo n. 264 del 2000 precisando, relativamente alle competenze della Commissione permanente per le gallerie, che tale Commissione non si occupa del collaudo ma delle verifiche funzionali. L'articolo 54 autorizza gli enti locali a contrarre obbligazioni « di scopo », vale a dire finalizzate al finanziamento di specifiche opere pubbliche, mediante la costituzione di un patrimonio destinato formato da beni immobili disponibili di proprietà dell'ente, con l'obiettivo di consentire ai predetti enti l'accesso ad un canale di finanziamento più vantaggioso rispetto ad altre forme di finanziamento. L'articolo 55 pre-

vede che nella procedura relativa all'aggiudicazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche possa essere posto a base di gara anche il progetto definitivo. Esso reca, inoltre, disposizioni relative alla sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie, nonché misure che consentono l'assunzione di personale da parte del Ministero delle infrastrutture per la vigilanza delle dighe e, da parte della società ANAS SpA, per lo svolgimento di compiti attinenti alla sicurezza stradale.

Con riferimento ad interventi riguardanti il settore dell'edilizia e delle politiche abitative, fa presente che l'articolo 47 rimodula la percentuale della spesa totale per nuove costruzioni di edifici pubblici da destinare al loro abbellimento mediante opere d'arte, introducendo la determinazione di percentuali decrescenti al crescere dell'importo dei lavori secondo la suddivisione in scaglioni progressivi, in luogo della percentuale fissa del 2 per cento. L'articolo 57, al fine di ridurre gli oneri per le imprese edili estendendo il beneficio della compensazione dell'IVA, reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dirette ad assoggettare all'imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fabbricati destinati ad alloggi. L'articolo 58 reca alcune semplificazioni alle procedure relative all'approvazione degli accordi di programma relativi all'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa (cosiddetto « Piano casa ») prevedendo che l'intesa con la Conferenza unificata debba essere resa nella seduta del CIPE con la quale sono approvati gli accordi di programma e che siano approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) le rimodulazioni degli interventi indicati negli accordi, nonché tutti gli atti aggiuntivi finalizzati all'utilizzo di nuove economie o di nuove risorse finanziarie rese disponibili, in questo caso con l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF).

Segnala, inoltre, all'attenzione della Commissione l'articolo 36, che istituisce, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, l'Autorità di

regolazione dei trasporti con competenza nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori. Con particolare riferimento al settore autostradale l'Autorità dovrà: stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto.

Da ultimo, segnala che l'articolo 40-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga il comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 343 del 2001, che consente al Dipartimento della Protezione civile di utilizzare i poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti e nomina di commissari delegati previsti dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 anche con riferimento ai grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento e di-

versi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. Si tratta di una disposizione molto importante che intende riportare le competenze della Protezione civile nel loro alveo naturale di esplicazione.

In conclusione, il provvedimento in esame sottopone all'attenzione della Commissione questioni importanti sulle quali si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN 90

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) 90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, Bartolomeo Giachino, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.) 103

AVVERTENZA 103

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 marzo 2012.

Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI, indi del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite VI e X il parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, come modificato dal Senato.

Mario LOVELLI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento reca alcune disposi-

zioni di specifico interesse della Commissione contenute agli articoli 1, 25, 31, 32, 34, 34-bis, 36, 37, 38, 53, 59-bis, 59-ter, 60, 60-bis, 61, 61-bis, nonché agli articoli da 71 a 82 e 84 e 86.

L'articolo 1, comma 5, esclude dall'ambito di applicazione dello stesso articolo 1, recante norme volte alla liberalizzazione delle attività economiche e alla riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese, alcuni servizi, tra cui il trasporto pubblico di persone o cose non di linea e i servizi di comunicazione nonché le attività sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente, senza per altro individuare espressamente a quali attività si intenda fare riferimento. Al riguardo, quindi, rileva, che andrebbe valutata l'opportunità di indicare in modo puntuale tali attività, stante, da un lato, la pluralità di attività ormai oggetto di regolazione e vigilanza e, dall'altro, l'assenza di una definizione giuridica di autorità indipendente.

L'articolo 25, comma 1, modificato dal Senato, interviene su alcuni profili della nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali di cui al decreto-legge n. 138 del 2001, adottata a seguito delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011, con l'obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di ricorrere alle gestioni dirette, incentivando le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto. Le novità principali riguardano:

l'obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali con l'attribuzione alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del compito di individuare, entro il 30 giugno 2012, ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di regola di dimensione non inferiore a quella del territorio provinciale, che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, fatta salva l'organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista dalla normativa di settore;

meccanismi premiali per gli enti che adottino procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica, quali il ricono-

scimento di un trattamento più favorevole nell'applicazione del Patto di stabilità interno e di una priorità nella distribuzione dei finanziamenti, a qualsiasi titolo concessi, che riguardino risorse pubbliche statali;

la sottoposizione delle società in house, affidatarie di servizi pubblici locali, ad alcune regole a cui sono tenuti gli enti locali, così rafforzandone l'inquadramento pubblicistico, quali quelle relative al patto di stabilità interno, al codice dei contratti pubblici in relazione all'acquisto di beni e servizi, al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi, con l'applicazione delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori;

l'introduzione, per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10 mila abitanti, del parere preventivo obbligatorio, ancorché non vincolante, dell'Autorità garante del mercato in merito alle delibere quadro adottate dai medesimi enti territoriali, ai fini della verifica della realizzabilità della gestione dei servizi pubblici locali in regime di concorrenza, anziché in regime di esclusiva;

l'integrazione di alcuni requisiti obbligatori del bando di gara richiesti per l'affidamento in esclusiva della gestione del servizio pubblico locale attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica, quali l'impegno del gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento e criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio;

l'introduzione tra gli elementi di valutazione dell'offerta, ai fini del citato affidamento in esclusiva, della misura delle economie a cui si impegna il gestore e la loro destinazione alla riduzione delle

tariffe da praticarsi agli utenti e al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale, nonché dell'adozione da parte del gestore di strumenti di tutela dell'occupazione;

la riduzione da 900 mila a 200 mila euro della misura al di sopra della quale non è consentito l'affidamento diretto dei servizi a società pubbliche, al fine di ridurre le ipotesi in cui gli enti locali possono ricorrere ad affidamenti in house a scapito della concorrenza;

la proroga del regime transitorio fissato per la cessazione degli affidamenti non più conformi alla disciplina generale dei servizi pubblici locali, prevedendosi, in particolare, che gli affidamenti diretti relativi ai servizi sopra la soglia (ora fissata, come detto, a 200 mila euro) dovranno cessare alla data del 31 dicembre 2012, anziché del 31 marzo 2012; inoltre gli affidamenti diretti a società miste pubblico-private in cui il socio privato sia stato scelto senza gara a doppio oggetto – cioè relativa sia alla qualità di socio che all'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio – dovranno cessare entro il 31 marzo 2013, anziché al 30 giugno 2012;

la cessazione degli affidamenti diretti di servizi sopra la soglia può essere derogata, al fine di incentivare l'organizzazione per ambiti territoriali, attraverso l'affidamento ad un'unica società in house, risultante dalla integrazione operativa – perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, ma per non più di tre anni – di preesistenti gestioni (in affidamento diretto ed in economia) tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale, purché il contratto di servizio rispetti alcune condizioni quali, ad esempio, indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati;

l'introduzione del principio della continuità nell'erogazione dei servizi, per

effetto del quale i gestori assicurano la prosecuzione delle attività, anche oltre le scadenze, ed assicurano in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza, senza diritto a indennizzi o compensi aggiuntivi;

l'estensione della normativa sui servizi pubblici locali anche al trasporto ferroviario regionale, che era escluso da tale normativa ai sensi della legislazione previgente, facendo salvi fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità – e non quindi gli ulteriori sei anni di rinnovo previsti dalla disciplina previgente – gli affidamenti e i contratti di servizio ferroviario regionale già deliberati o sottoscritti in conformità alla disciplina vigente di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 e all'articolo 61 della legge n. 99 del 2009;

la cessazione degli affidamenti in essere, relativi a infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi co-finanziati con risorse comunitarie, alla conclusione dei lavori previsti dai programmi di finanziamento e degli eventuali connessi collaudi, anche di esercizio;

la conferma della validità fino alla scadenza fissata nel relativo contratto, degli affidamenti diretti concernenti il trasporto locale su gomma, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, purché risultino conformi alla disciplina vigente di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 e all'articolo 61 della legge n. 99 del 2009.

L'articolo 31, modificato dal Senato, al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi alla responsabilità civile auto prevede la dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione con sistemi elettronici. Tale dematerializzazione consiste nella verifica sistematica dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione con controlli incrociati con banche dati di motorizzazione civile e ACI e

banche dati delle compagnie di assicurazione. A tal fine, la norma demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, la predisposizione di un regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fissa in due anni il termine per la conclusione dell'intero processo. Inoltre, la norma prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia chiamato a formare un elenco dei veicoli non coperti da assicurazione e a comunicare ai proprietari le conseguenze a loro carico nel caso in cui i veicoli siano posti in circolazione. La violazione dell'obbligo di assicurazione può essere rilevata anche attraverso i dispositivi di controllo del traffico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti dispositivi, nonché le modalità di attuazione della disposizione in esame, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni.

L'articolo 32, modificato dal Senato, tra l'altro, introduce la possibilità per le imprese assicurative di richiedere l'ispezione volontaria del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile per i veicoli a motore; in tal caso è disposta una riduzione delle tariffe. Inoltre, sempre con il consenso dell'assicurato, possono essere installati meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e ne consentono il monitoraggio, attraverso la cosiddetta « scatola nera » o dispositivi equivalenti. I costi di « installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità » sono a carico delle compagnie, le quali praticano inoltre una « riduzione significativa » delle tariffe. Con regolamento dell'ISVAP, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l'autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sono definite le modalità di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati raccolti dalle « scatole nere », nonché le modalità per assicurarne l'interoperabilità in caso di cambio dell'assicurazione. Inoltre, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla definizione dello standard tecnologico comune, hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dalle « scatole nere », al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dall'emanazione del predetto decreto ministeriale.

L'articolo 34, modificato dal Senato, introduce l'obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti per responsabilità civile auto e natanti di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi. In caso di inadempimento, è prevista una sanzione a carico dell'impresa mandante che risponde in solido con l'intermediario. La sanzione è fissata in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, ossia da mille a 10 mila euro, anche se la violazione è commessa da dipendenti o altri ausiliari, con raddoppio nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito.

L'articolo 34-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, nell'ambito del sistema *bonus-malus*, la variazione in diminuzione del premio si applichi automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. La violazione di tale norma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell'ISVAP da mille a 50 mila euro.

L'articolo 36, nel testo approvato al Senato, istituisce, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica uti-

lità di cui alla legge n. 481 del 1995, l'Autorità di regolazione dei trasporti, attribuendo ad essa la competenza nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori. Il citato articolo 36, nel testo originario del decreto-legge, invece, prevedeva che il Governo avrebbe dovuto presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, un disegno di legge istitutivo dell'Autorità. In attesa dell'istituzione, l'articolo 36 disponeva, modificando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, l'attribuzione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas delle funzioni regolatorie dei trasporti. L'Autorità di regolazione dei trasporti è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della predetta legge n. 481 del 1995. In particolare, i componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere parlamentare, oltre che obbligatorio, è anche vincolante nel senso che le nomine non possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. In sede di prima attuazione del presente provvedimento, è previsto che il Collegio dell'Autorità sia costituito entro il 31 maggio 2012. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità; durano in carica sette anni e non possono essere confermati; le loro indennità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. È previsto inoltre che l'Autorità eserciti le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti relativi all'organizzazione in-

terna, al funzionamento ed alla pianta organica del personale di ruolo. Tali regolamenti devono essere adottati entro trenta giorni dalla sua costituzione. Per quanto concerne il personale dell'Autorità, è previsto che si proceda al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. L'Autorità provvede, tra l'altro:

a garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, alla mobilità delle merci e dei passeggeri in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;

a definire i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri;

a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico;

a definire il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;

con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione;

con riferimento al settore aeroportuale, a svolgere le funzioni di Autorità di

vigilanza di cui all'articolo 71 del presente decreto-legge in attuazione della direttiva 2009/12/CE;

con riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere le funzioni di regolazione, definendo altresì i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e per l'assegnazione delle tracce e della capacità;

con riferimento al servizio taxi, a monitorare e a verificare la corrispondenza del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, le funzioni e le competenze della stessa continuano ad essere esercitate dalle amministrazioni competenti. Contestualmente all'avvio dell'operatività della citata Autorità, è soppresso l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fatte salve invece le competenze del citato Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze e del CIPE in merito all'approvazione dei contratti di programma e degli atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica.

Infine, vengono introdotte alcune modificazioni alla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge n. 21 del 1992 e viene ridefinito l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, ridefinendo le rispettive competenze dell'Autorità dei trasporti e dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, prevedendosi, tra l'altro, che le proposte dell'Agenzia in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali debbano essere formulate secondo i criteri e le metodologie stabilite dall'Autorità e debbano essere approvate dalla medesima Autorità.

In merito a quest'ultimo profilo, ritiene essenziale delimitare con precisione le competenze dell'Autorità e quelle dell'Agenzia, al fine di evitare interferenze nel funzionamento tra i due organismi. A questo riguardo, chiede pertanto rassicurazioni al Governo.

L'articolo 37 reca alcune ulteriori disposizioni in materia di trasporto ferroviario intervenendo su due settori cruciali della materia: la definizione degli ambiti territoriali del servizio pubblico e le relative modalità di finanziamento nonché la separazione fra impresa che gestisce l'infrastruttura ferroviaria ed impresa che fornisce il servizio ferroviario. Quanto al primo profilo, si prevede che l'Autorità di regolazione dei trasporti, nel settore del trasporto ferroviario, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, definisce gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le relative modalità di finanziamento. Quanto al secondo profilo si stabilisce che l'Autorità, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizzi l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea. L'Autorità deve predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione al Governo e al Parlamento. A questo riguardo, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se tale termine non possa essere ridotto. Inoltre, si interviene sull'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2003, così come modificato dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, che inseriva il riferimento alla contrattazione collettiva tra gli obblighi da osservare accanto a quelli relativi alla legislazione nazionale, regionale, alla normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati in modo non discriminatorio, nonché il riferimento alle condizioni di lavoro. Osserva che entrambi i riferimenti erano stati soppressi dalla versione originaria del presente decreto-legge, ma, a seguito delle modifiche approvate dal

Senato, il riferimento alle condizioni di lavoro è stato sostituito dalla previsione secondo cui le suddette imprese e associazioni di imprese debbano rispettare le prescrizioni relative alla regolazione dei trattamenti di lavoro definiti dalla contrattazione collettiva svolta a livello nazionale dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, rendendosi in questo modo meno chiara la portata innovativa della disposizione in esame. Evidenzia che si tratta, per altro, di un aspetto problematico non secondario che il Governo dovrebbe chiarire, dal momento che il comma 3-*bis* del citato articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011 aveva destato perplessità in ordine ad una potenziale restrizione del processo concorrenziale nel settore ferroviario. Tale problematica era stata evidenziata in una segnalazione dell'Antitrust e successivamente ribadita dal Presidente della medesima Autorità, il 26 ottobre 2011, nel corso della sua audizione presso la IX Commissione della Camera dei deputati. In particolare, secondo il presidente dell'Antitrust, gli effetti restrittivi sulla concorrenza si sarebbero potuti determinare « se la norma venisse interpretata nel senso di imporre la convergenza verso il contratto di lavoro stipulato dall'ex-monopolista, tutt'ora impresa dominante, il gruppo FS, anche e soprattutto alla luce dell'ingresso nel settore di nuovi soggetti ».

A questo riguardo, ritiene che, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, potrebbe essere presentato un ordine del giorno di carattere interpretativo a firma dei componenti della Commissione per evitare equivoci nell'applicazione della disposizione in esame.

L'articolo 38, modificato dal Senato, demanda all'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, nel caso della progettazione di Autostrade, la fissazione delle modalità di previsione delle relative pertinenze.

L'articolo 53, ai commi 1 e 2, reca norme sulla progettazione delle linee ferroviarie ad alta velocità ed alta capacità, prevedendo che la progettazione delle

nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche e che l'utilizzo delle specifiche tecniche previste per l'alta capacità ha luogo esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda. Inoltre, la norma esclude che possano essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea. In proposito, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire la portata di tali disposizioni, la cui formulazione appare tutt'altro che puntuale, dal momento che tali disposizioni potrebbero incidere sensibilmente su opere in corso di realizzazione quali la Torino-Lione e il Terzo Valico. Segnala altresì che il Senato ha soppresso la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo in esame che interveniva sulla disciplina relativa alla modifica, da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, degli standard e delle norme di sicurezza nazionali e che prevedeva che tale modifica fosse accompagnata da una stima degli effetti economici che ne derivavano. Il successivo comma 4 esclude l'applicazione di parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti (cosiddetto *overdesign*), rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione europea, alla progettazione e alla costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali e agli adeguamenti di quelle esistenti. Infine, il comma 5 novella il decreto legislativo n. 264 del 2000 precisando, relativamente alle competenze della Commissione permanente per le gallerie, che tale Commissione non si occupa del collaudo, ma delle verifiche funzionali.

L'articolo 59-*bis*, introdotto dal Senato, estende alle strutture dedicate alla nautica da diporto le previsioni del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, concernenti le procedure per la finanza di progetto.

L'articolo 59-ter, introdotto al Senato, inserisce nel Codice della nautica da diporto, con finalità di incentivazione del turismo nautico, una norma sul noleggio occasionale, che permette al titolare di imbarcazioni e navi da diporto di effettuare in forma occasionale e con modalità semplificate attività di noleggio, senza che questa possa essere qualificata come attività commerciale. I proventi derivanti dalla suddetta attività, purché non superino i 30 mila euro annui, possono essere assoggettati a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota al 20 per cento.

L'articolo 60, modificato dal Senato, consente alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera e alla conseguente iscrizione nei registri nazionali. Inoltre, viene esteso alle unità da diporto di un paese extraeuropeo svolgenti attività commerciali l'obbligo di presentare all'autorità marittima un'apposita dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi nonché la certificazione di sicurezza.

L'articolo 60-bis, introdotto dal Senato, dispone modifiche alla normativa recata dall'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, volte a semplificare la determinazione della tassa sulle unità da diporto, prevedendo la definizione di un importo su base annuale, determinato in funzione della lunghezza dello scafo, anziché calcolato sulla base dei giorni di stazionamento in porti nazionali o della navigazione in acque pubbliche. Si prevede, inoltre, l'esenzione dal pagamento della tassa per il primo anno dalla prima immatricolazione.

L'articolo 61 reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, volte a facilitare le richieste di rimborso degli autotrasportatori relative agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per

autotrazione. In particolare, si prevede che, ai fini del citato rimborso, gli esercenti attività di autotrasporto merci nazionali e comunitari devono presentare apposita dichiarazione al competente ufficio, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, anziché entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare. Inoltre, la norma consente la fruizione del credito in compensazione da parte degli esercenti attività di autotrasporto merci tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito, anziché entro l'anno solare, come stabilito dalla normativa previgente. Si stabilisce altresì che, a decorrere dall'anno 2012, non si applichi il limite annuale di 250 mila euro, previsto dalla legislazione previgente, ai crediti di imposta riconosciuti agli esercenti le attività di trasporto merci. Infine, si prevede che in tutti i casi in cui disposizioni di legge determinino aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, il maggior onere conseguente al citato aumento deve essere sempre rimborsato a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L'articolo 61-bis, introdotto al Senato, autorizza la spesa annua di 1 milione di euro per il triennio 2012-2014, per il miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e l'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma logistica nazionale nell'ambito del progetto di UIRNet S.p.A., soggetto attuatore unico della Piattaforma logistica nazionale. Ricorda che la società UIRNet, società per azioni degli Interporti, è stata costituita il 9 settembre 2005 per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un sistema che permetta la interconnessione dei nodi di interscambio modale (interporti) e per le attività nell'ambito della Sicurezza, da svolgere all'interno delle strutture logistiche intermodali di primo livello. La Piattaforma viene estesa dalla norma in esame, oltre che agli interporti, anche ai

centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche. A tale fine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene autorizzato a firmare un apposito atto convenzionale con UIRNet S.p.A. per disciplinare l'utilizzo dei predetti fondi.

Gli articoli da 71 a 82 definiscono la nuova disciplina in materia di diritti aeroportuali, in attuazione della direttiva 2009/12/CE.

L'articolo 71, in particolare, stabilisce che la nuova normativa si applica agli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale, con eccezione dei diritti per i servizi di navigazione aerea, di assistenza a terra e di assistenza alle persone con disabilità. L'articolo in esame, inoltre, istituisce l'Autorità nazionale di vigilanza, la quale svolge compiti di regolazione economica e di vigilanza in relazione all'applicazione dei principi per la determinazione della misura dei diritti aeroportuali di cui al successivo articolo 80, mediante l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti. Sono fatte salve le funzioni di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, quali ad esempio la fissazione degli indirizzi generali in materia di politica tariffaria e l'approvazione delle proposte di pianificazione e sviluppo del sistema aeroportuale nazionale. Rileva che, nel corso dell'esame della norma presso il Senato, è stato inserito il comma aggiuntivo 3-*bis*, secondo il quale sono infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009, ossia i sistemi aeroportuali nazionali con traffico superiore a 8 milioni di passeggeri annui (aeroporti di Roma e Milano) e i sistemi aeroportuali aventi strutture con sedimi in regioni diverse (sistema aeroportuale del Garda, del quale fanno parte gli aeroporti di Brescia e Verona). Per l'adeguamento delle infrastrutture di tali aeroporti, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione ci-

vile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia. A questo riguardo, chiede informazioni al Governo in merito all'approvazione del piano nazionale degli aeroporti previsto dalla legislazione vigente.

L'articolo 72 definisce alcune espressioni utilizzate nel Capo II del decreto-legge in esame, concernente i diritti aeroportuali, quali aeroporto, gestore aeroportuale, utente dell'aeroporto, diritti aeroportuali e rete aeroportuale.

L'articolo 73, interamente sostituito durante l'esame presso il Senato, stabilisce che, in attesa della costituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali sono svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito allo svolgimento delle funzioni di vigilanza nella fase transitoria che comunque verosimilmente dovrebbe risultare piuttosto breve, alla luce della tempistica prevista per l'operatività dell'Autorità di regolazione.

L'articolo 74 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Unificata, siano individuate le reti aeroportuali presenti in Italia. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore di una rete aeroportuale ad applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente all'intera rete, fermo restando il rispetto dei principi per la determinazione della misura dei diritti aeroportuali di cui al successivo articolo 80. La stessa Autorità può inoltre autorizzare il gestore ad applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano. Tale facoltà è subordinata alle seguenti condizioni: rispetto della normativa comunitaria; informazione della Commissione europea, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero

dell'economia e delle finanze; rispetto, da parte di ciascun aeroporto, degli obblighi di trasparenza.

L'articolo 75 prescrive che l'applicazione dei diritti aeroportuali non deve dar luogo a discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto, fermo restando che è consentita una modulazione dei diritti aeroportuali giustificata da motivi di interesse pubblico e generale, compresi quelli ambientali, utilizzando criteri di pertinenza, obiettività e trasparenza, purché tale modulazione abbia impatto economico neutro per il gestore.

L'articolo 76 stabilisce che l'Autorità di vigilanza predisponga specifici modelli tariffari calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato nell'aeroporto, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti rispondano ai principi di cui al citato articolo 80. Nella predisposizione dei modelli tariffari, l'Autorità dovrà rispettare i principi ed i criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge n. 203 del 2005. Tale articolo stabilisce che la misura dei diritti aeroportuali sia fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE. I predetti decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni, determinata sostanzialmente attraverso l'applicazione del metodo del price cap. Inoltre, come stabilito nel corso dell'esame presso il Senato, il gestore deve individuare un modello tariffario tra quelli proposti dall'Autorità e deve determinare, sulla base di questo e previa consultazione degli utenti, l'ammontare dei diritti aeroportuali. L'applicazione del modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono poi sottoposti all'Autorità di vigilanza, che li verifica e approva entro 40 giorni, valutandone anche la coerenza con gli obblighi di concessione. Si definisce altresì una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti

con delega o dalle associazioni di riferimento. Il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica dell'utenza aeroportuale, almeno una volta all'anno, seguendo la stessa procedura. L'Autorità di vigilanza, per altro, può disporre che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali, che incidano sulla determinazione della misura tariffaria. Infine, per quanto riguarda gli aeroporti con soglia di traffico annuo non superiore al milione di movimenti passeggeri, si stabilisce che l'Autorità individui modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti aeroportuali, correlati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza. I suddetti modelli devono essere predisposti entro sessanta giorni dall'avvio dell'attività dell'Autorità.

L'articolo 77 elenca le informazioni che devono essere fornite dal gestore agli utenti e quelle che devono essere fornite dagli utenti al gestore in occasione delle consultazioni di cui al precedente articolo 76. In particolare, ogni qual volta si proceda alle consultazioni, i gestori aeroportuali devono fornire a ciascun utente, o ai loro rappresentanti, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali, quali, ad esempio, la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali, gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio, i finanziamenti erogati da autorità pubbliche per le infrastrutture e i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono, salva la possibilità per l'Autorità di vigilanza di richiedere integrazioni. Gli utenti dell'aeroporto, a loro volta, comunicano al gestore aeroportuale informazioni riguardanti le previsioni del traffico, le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo della propria flotta aerea, le proprie esigenze e i progetti di sviluppo nell'aeroporto.

L'articolo 78 disciplina la procedura per la conclusione di accordi tra utenti e gestore aeroportuale sul livello di servizio.

L'articolo 79 consente ai gestori degli aeroporti, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, di fornire servizi differenziati agli utenti, differenziando l'ammontare dei diritti aeroportuali.

L'articolo 80 elenca i principi da applicare per la determinazione dei diritti aeroportuali per le infrastrutture e i servizi offerti in regime di esclusiva, quali la correlazione ai costi, la trasparenza, la pertinenza e la ragionevolezza, l'orientamento alla media europea dei diritti aeroportuali relativi a scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso. Sono inoltre disciplinate le funzioni di vigilanza dell'Autorità sulle proposte di determinazione dei diritti aeroportuali predisposte dai gestori degli aeroporti. L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei predetti principi e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito. Durante il periodo di sospensione l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.

L'articolo 81 stabilisce che, negli aeroporti militari aperti al traffico civile, la determinazione dei diritti aeroportuali viene effettuata tenendo conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare. Quest'ultima stipula un'apposita convenzione con il gestore, nella quale sono definiti le infrastrutture e i servizi forniti e sono individuate le modalità per il ristoro dei costi.

L'articolo 82 stabilisce che dalle disposizioni del Capo II, in materia di diritti aeroportuali, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti che gli sono stati attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 84 interviene in materia di tassa di ancoraggio e di tassa portuale, prevedendo l'applicazione identica delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari.

L'articolo 86 sopprime la norma che prevedeva l'affidamento diretto a Poste italiane S.p.A., tramite convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della gestione informatizzata di tutti i pagamenti di competenza, e stabilisce che, allo scadere dell'attuale convenzione, il citato Ministero affidi l'espletamento del servizio nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A questo riguardo, ritiene, più in generale, che si imponga una riflessione sul ruolo di Poste italiane anche alla luce dei recenti rilievi svolti dall'Autorità Antitrust.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, richiama l'attenzione su alcuni aspetti del disegno di legge in oggetto che reputa particolarmente significativi, poiché rispondenti ai rilievi mossi dalla IX Commissione sia in sede di espressione del proprio parere su recenti provvedimenti legislativi di iniziativa governativa sia all'atto dell'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di passeggeri e merci, avvenuta il 24 gennaio 2012. In particolare, si riferisce all'istituzione dell'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti, all'estensione della normativa sui servizi pubblici locali al trasporto ferroviario regionale nonché della separazione fra impresa che gestisce l'infrastruttura ferroviaria e impresa che fornisce il servizio ferroviario nonché, infine, all'attribuzione alla predetta Autorità delle funzioni di vigilanza in materia di diritti aeroportuali.

In merito ai primi tre temi, ricorda che nel predetto documento conclusivo la Commissione Trasporti aveva sollecitato i seguenti interventi:

la costituzione di una nuova autorità indipendente nel settore dei trasporti ovvero l'ampliamento a tale settore delle funzioni di autorità già istituite in altri settori con il compito di garantire condizioni eque di concorrenza *ex ante*, cioè prima che il confronto di mercato abbia inizio;

l'affidamento del servizio del trasporto regionale ferroviario tramite gara pubblica, analogamente a quanto accaduto in Germania dove le imprese concorrenti dell'operatore principale hanno acquisito circa il 20 per cento del mercato in treni/km, consentendo una diminuzione delle risorse pubbliche erogate, a parità di servizi resi, grazie al funzionamento dei meccanismi di aggiudicazione;

l'esigenza di verificare l'economicità di una separazione sostanziale – e non solo formale – del ruolo del fornitore del servizio di trasporto da quello del gestore della rete, collocando quest'ultimo al di fuori del gruppo Ferrovie dello Stato, mantenendone comunque il controllo in mano pubblica.

Inoltre, per quanto riguarda il tema dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza in materia di diritti aeroportuali, ricorda che in occasione dell'esame dell'articolo aggiuntivo 5.027 del Governo, riferito al disegno di legge comunitaria 2011, successivamente ritirato dal Governo stesso, era emersa in Commissione l'esigenza di attribuire, quanto prima, le funzioni di vigilanza all'Autorità di regolazione del settore del trasporto, escludendo pertanto la possibilità di assegnare temporaneamente tali funzioni, come invece previsto dal citato articolo aggiuntivo, ad una direzione generale dell'ENAC, appositamente costituita.

Infine, al di là dei diversi profili problematici evidenziati in precedenza, ritiene, tuttavia, che per quanto riguarda il trasporto ferroviario, rimangano ancora alcuni nodi da sciogliere, quali le risorse destinate al trasporto ferroviario regionale, al contratto di servizio in corso relativo al trasporto ferroviario universale in merito al quale si è assistito recentemente alla soppressione dei treni notte, nonché la formulazione dell'articolo 59 del decreto-legge n. 99 del 2009, concernente il divieto di effettuare fermate intermedie da parte dei nuovi operatori su tratte servite dal servizio universale che, a suo avviso, dovrebbe essere rivista.

Tutto ciò considerato, pertanto, si riserva di formulare un'articolata proposta di parere, anche sulla base degli esiti della discussione.

Il sottosegretario Guido IMPROTA ricorda come sui contenuti del decreto-legge in oggetto il Governo abbia cercato un confronto di merito sia con la classe politica sia con il Parlamento, anche se tale confronto si è rivelato tutt'altro che agevole, dal momento che durante l'esame al Senato sono stati presentati circa 4.200 emendamenti. Ciononostante, il confronto si è svolto proficuamente e ha condotto ad un arricchimento e ad un rafforzamento del testo del provvedimento. Gli articoli, infatti, sono passati da 97 a 118 e numerose disposizioni sono state riformulate. Sottolinea come tale confronto abbia favorito il superamento di alcune vischiosità della normativa vigente a cui si è cercato di porre rimedio, anche alla luce dei recenti orientamenti della Commissione Trasporti della Camera nonché del lavoro svolto, in sede consultiva, dall'8^a Commissione del Senato. Evidenzia altresì come l'iter legislativo presso il Senato abbia lasciato aperte due questioni che sono state poc'anzi ben evidenziate dal relatore. La prima riguarda la disciplina di cui all'articolo 37 applicabile ai lavoratori del trasporto ferroviario, che va interpretata come rinvio alla contrattazione collettiva aziendale, intendendosi « il livello nazionale » riferito non già alla contrattazione, ma alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per quanto riguarda l'articolo 53, premesso che la principale novità introdotta dal Senato ha riguardato la soppressione della norma di cui al comma 3, in quanto avrebbe potuto pregiudicare l'adozione di più stringenti misure di sicurezza per il trasporto ferroviario, ritiene che il tema relativo alle specifiche tecniche concernenti l'alta velocità e l'alta capacità, di fatto, non comporti problemi, dal momento che le linee ferroviarie italiane risultano adeguate sia all'alta velocità sia all'alta capacità. Non esclude peraltro che, nel corso dell'esame in Assemblea, il Go-

verno possa accogliere un eventuale ordine del giorno di carattere interpretativo per chiarire ulteriormente la portata della disposizione.

Inoltre, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di diritti aeroportuali da parte dell'Autorità di regolazione del settore dei trasporti, fa presente che la formulazione della relativa disposizione approvata al Senato chiarisce come la fase transitoria cessi dal momento dell'avvio dell'operatività della predetta Autorità.

Per quanto riguarda invece il termine del 30 giugno 2013 concernente la predisposizione di una relazione da presentare al Governo e al Parlamento da parte della citata Autorità di regolazione, finalizzata ad analizzare l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, ritiene che tale termine possa considerarsi congruo dal momento che la medesima Autorità sarà operativa dal giugno 2012 e che per svolgere un'attività di valutazione così complessa come quella richiesta dalla disposizione in esame non possa prevedersi un termine inferiore all'anno.

Per quanto concerne la mancata predisposizione del piano degli aeroporti, ritiene che, proprio nella prospettiva di una proficua collaborazione tra Governo e Parlamento, potrebbe risultare opportuna un'iniziativa parlamentare che solleciti il Governo a formalizzare il predetto piano.

Infine, in merito ai rapporti tra l'Autorità di regolazione e l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, ritiene che la disposizione di cui all'articolo 36 del provvedimento in oggetto abbia ulteriormente chiarito le sfere di competenza dell'Autorità, da un lato, e dell'Agenzia, dall'altro. Peraltro, qualora la Commissione lo ritenesse opportuno, si potrebbero, a suo avviso, introdurre ulteriori specificazioni nello statuto dell'Agenzia che risulta ancora in corso di predisposizione.

In conclusione, nel sottolineare come il decreto-legge in oggetto debba essere convertito in legge entro il 24 marzo prossimo, fa presente che realisticamente non

vi sono margini per l'introduzione di ulteriori modifiche al testo del provvedimento in esame, fermo restando che il Governo è comunque disponibile nel prossimo futuro a farsi carico, ove necessario, di eventuali ulteriori correzioni del testo stesso attraverso nuove iniziative legislative.

Daniele TOTO (FLpTP) esprime apprezzamento per la relazione svolta dal relatore che ha posto l'attenzione sulle disposizioni del provvedimento in oggetto alla luce dell'intenso lavoro svolto dalla IX Commissione fin dall'inizio della legislatura. Peraltro, pur esprimendo un parere sostanzialmente favorevole sul complesso del citato provvedimento, manifesta alcune preoccupazioni sull'articolo 37, richiamato dalla stessa relazione illustrativa del relatore, la cui formulazione potrebbe determinare, a suo avviso, una restrizione della libera concorrenza a scapito dei nuovi operatori che si affacciano sul mercato del trasporto ferroviario. Ritiene pertanto che la proposta di parere che il relatore presenterà alla Commissione dovrebbe sgombrare il campo da qualsiasi dubbio al riguardo, anche alla luce di quanto evidenziato nel recente passato dall'Autorità Antitrust.

Marco DESIDERATI (LNP), nell'esprimere il proprio dissenso rispetto ai rilievi formulati dal deputato Toto, manifesta preoccupazione in merito alla possibilità che i nuovi operatori, per battere la concorrenza, attuino politiche di *dumping* sociale a danno dei lavoratori che già operano nel settore. A suo avviso, pertanto, è necessario giungere a una sintesi tra le esigenze del libero mercato e quelle dei lavoratori.

Michele Pompeo META (PD) apprezza lo sforzo compiuto dal relatore nell'evidenziare gli aspetti positivi e quelli più problematici del provvedimento in esame nonché lo stile con il quale il Governo ha ripercorso sinteticamente i punti più rilevanti del provvedimento stesso. A suo avviso, nel provvedimento, tuttavia, riman-

gono alcune opacità, senza volere con ciò nulla togliere al fatto che il Governo è riuscito comunque ad adottare misure che nessun altro fino ad oggi era riuscito a realizzare. Al riguardo, nell'evidenziare come in alcuni passaggi, durante l'esame al Senato, sia stata compiuta qualche forzatura unilaterale riguardo all'articolo 37, ricorda come, in questi giorni, il Governo e le parti sociali stiano riflettendo su un'organica riforma del mercato del lavoro. Proprio in questo quadro, a suo avviso, risulta quindi essenziale non accanirsi su alcune categorie di lavoratori perché, così facendo, come evidenziato dal deputato Desiderati, si può rischiare di incentivare fenomeni di *dumping* sociale.

Infine, ritiene ancora non risolti, nonostante alcuni passi avanti compiuti, taluni problemi concernenti la disciplina del trasporto ferroviario regionale, a partire dai finanziamenti erogati che, a suo avviso, dovrebbero essere sensibilmente incrementati.

Silvia VELO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 marzo 2012.

Audizione del presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, Bartolomeo Giachino, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.)

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.

C. 4989, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dott. Pier Luigi Celli a presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo. Nomina n. 137 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 9.50.

Proposta di nomina del dott. Pier Luigi Celli a presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

Nomina n. 137.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina rinviato il 15 febbraio 2012.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), *relatore*, sottolinea che l'audizione con il ministro Gnudi svoltasi lo 28 febbraio ha fornito gli elementi richiesti nella precedente seduta. Formula quindi una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo per appello nominale e scrutinio segreto. Ai fini della validità della votazione, è necessario che sia presente la maggioranza dei compo-

nenti della Commissione. La proposta di parere del relatore risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi e che si intenderà respinta, anche qualora si registri parità di voti favorevoli e contrari. La votazione avverrà con il sistema delle palline. Per esprimere un voto favorevole bisognerà inserire la pallina bianca nell'urna chiara e la pallina nera nell'urna scura. Per esprimere un voto contrario bisognerà procedere nel senso inverso, inserendo la pallina bianca nell'urna scura e la pallina nera nell'urna chiara. Dà atto delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.

Invita i segretari ad assistere la presidenza nelle operazioni di voto.

Indice la votazione nominale sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Hanno votato <i>sì</i>	27
Hanno votato <i>no</i>	6

(La Commissione approva).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Cimadoro, Colaninno, Dal Lago, Fadda, Anna Teresa Formisano, Froner, Gava, Golfo, Lulli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Mazzocchi, Milanato, Peluffo, Pezzotta, Prestigiacomo, Quartiani,

Raisi, Saglia, Scarpetti, Urso, Vico, Vignali, Zunino, Lanzarin in sostituzione di Fava, Stracquadanio in sostituzione di Jannone, Baccini in sostituzione di Lazzari, Gatti in sostituzione di Portas, Volpi in sostituzione di Reguzzoni, Rao in sostituzione di Ruggeri, Schirru in sostituzione di Sanga, Fedriga in sostituzione Torazzi.

La seduta termina alle 10.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
---	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124-859-937-3010-A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
Sui lavori della Commissione	109

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06371 Fedriga: Disciplina dei versamenti contributivi nei rapporti bilaterali Italia-Canada	110
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	116
5-06368 Damiano: Misure relative agli organici degli enti previdenziali accorpati nell'INPS	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	117
5-06369 Paladini: Modalità per facilitare la riscossione dei trattamenti pensionistici	110
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	118
5-06370 Muro: Inclusione della polizia locale nell'ambito delle deroghe di cui all'articolo 6 del DL 201/2011	111
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	120

RISOLUZIONI:

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS (<i>Discussione e rinvio</i>)	111
7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato (<i>Discussione e rinvio</i>)	114

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite VI e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, già approvato con modificazioni dal Senato: si tratta di un provvedimento importante, che reca misure in materia di concorrenza e infrastrutture, prevedendo altresì interventi per consentire l'armonizzazione dell'ordinamento interno alla disciplina europea. Sottolinea, innanzitutto, che l'intervento normativo è parte organica della manovra definita «cresci-Italia» unitamente alle misure sulla semplificazione e alla riforma del mercato del lavoro: un pacchetto di interventi messo a punto in breve tempo e complessivamente orientato all'obiettivo di promuovere la ripresa economica del Paese, nel caso in esame, attraverso la rimozione di quegli elementi di natura protezionistica che possono impedire lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali. Evidenzia, pertanto, che in tale prospettiva il decreto-legge in esame intende rivedere il quadro normativo, eliminando gli ostacoli ingiustificati all'accesso al mercato e le rendite di posizione esistenti, ampliando le opportunità di lavoro e rafforzando le prospettive di mobilità e di promozione sociale. Osserva, peraltro, che il testo, composto di tre titoli, è stato largamente modificato dal Senato, che ne ha ampliato in modo significativo l'ambito di intervento: dai 98 articoli del testo originario si è passati a ben 119 articoli, i quali incidono su uno spettro piuttosto esteso di materie. Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala gli articoli 9, 25, 37, 67-*bis*, 67-*ter*, 87 e 89, sottolineando come il fatto che, in tema di liberalizzazioni, sia limitata e disorganica la materia di competenza della XI Commissione è comunque un segnale che induce qualche riflessione, sia pure in base a punti di vista diversi.

Fa presente, quindi, che l'articolo 9 interviene sulla disciplina delle professioni regolamentate, con particolare riferimento all'abrogazione delle tariffe e alla disciplina del tirocinio: si tratta di disposizioni

che, pur non investendo le competenze dirette della XI Commissione, intervengono comunque su argomenti (quale, per l'appunto, il tirocinio) che possono fornire elementi di novità di un certo interesse. Osserva, infatti, che il comma 6 del predetto articolo 9 dispone che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita «convenzione quadro» stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Rileva, peraltro, che analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea; tali disposizioni non si applicano, tuttavia, alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente. Rileva, quindi, che l'articolo 25 modifica alcuni profili della disciplina generale dei servizi pubblici locali, salvaguardando l'impianto complessivo della riforma e rafforzando gli elementi volti ad introdurre la concorrenza nel mercato dei relativi servizi; in questo contesto, una specifica disposizione prevede che, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, le società *in house* devono adottare provvedimenti nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze anche degli amministratori.

Soffermandosi sull'articolo 37, modificato dal Senato, segnala che esso stabilisce che l'Autorità di regolazione dei trasporti definisca gli ambiti del servizio pubblico ferroviario e le modalità di finanziamento

dello stesso: l'articolo prevede, inoltre, che le imprese che svolgano servizi di trasporto di merci o di persone sulla rete ferroviaria nazionale debbano applicare, nella loro attività, anche la regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale. Si domanda, in proposito, quale sia il reale senso della disposizione, che sembrerebbe voler rimediare rispetto ad una norma di analogo tenore, già inserita in un ulteriore provvedimento.

Osserva altresì che l'articolo 67-bis, introdotto al Senato, stabilisce che l'accertamento sull'avvenuto pagamento presso l'INPS di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera, o dell'avvenuta costituzione di un apposito deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi, debba essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta; la norma, peraltro, introduce tempi certi per l'accertamento in modo da velocizzare la procedura di dismissione. Fa notare poi che l'articolo 67-ter, anch'esso introdotto al Senato, attribuisce – di fatto – funzioni di consulente del lavoro alle cooperative di imprese di pesca e ai relativi consorzi di imprese, per quanto concerne gli adempimenti in materia di lavoro per conto delle imprese associate. Rileva, quindi, che l'articolo 87 novella il Codice della proprietà industriale, prevedendo che i cittadini dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in un altro Stato, possano essere iscritti all'albo dei consulenti in modo automatico, a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività, resa dal professionista transfrontaliero: la norma, pertanto, liberalizza la professione di consulente in proprietà industriale nell'ambito dell'Unione europea.

Infine, fa notare che l'articolo 89 prevede che il pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro da parte dell'Italia, in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di giustizia del-

l'Unione europea del 17 novembre 2011 (causa C-496/09, inerente al mancato recupero integrale degli aiuti di Stato concessi illegittimamente in relazione al previgente istituto dei contratti di formazione e lavoro), sia eseguito dall'INPS entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con oneri e penalità a carico delle risorse recuperate dall'INPS in base alle decisioni comunitarie in oggetto.

In conclusione, preso atto dei limitati profili di interesse della Commissione e considerato che i margini di intervento sul testo in esame – già ampiamente modificato nel corso dell'esame presso il Senato – appaiono piuttosto ristretti, si riserva di acquisire eventuali elementi che dovessero emergere dal dibattito, facendo presente sin d'ora che possibili rilievi su argomenti di competenza della Commissione saranno presi in considerazione nella consapevolezza dei limiti procedurali che sembrano riguardare, alla Camera, il percorso di conversione in legge del presente decreto.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur prendendo atto di quanto testé riferito dal relatore a proposito delle ristrette possibilità di modifica del testo, fa presente che il suo gruppo intende valutare più compiutamente il provvedimento, una volta concluso l'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito: a tal fine, ritiene che il parere di competenza della Commissione non possa che essere espresso sul testo risultante dagli emendamenti eventualmente approvati.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.10.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124-859-937-3010-A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che l'Assemblea, nella seduta del 29 febbraio 2012, ha deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione, ai fini di un maggiore approfondimento del testo, anche alla luce del parere espresso dalla V Commissione: la Commissione, quindi, riprende oggi l'esame in sede referente del testo unificato all'ordine del giorno, ferma restando l'opportunità che il relatore prospetti le più idonee modalità di prosecuzione dell'*iter*, in modo da verificare la possibilità di tornare a discutere l'argomento in Assemblea in tempi rapidi.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, preso atto degli elementi problematici emersi in relazione al provvedimento in titolo, si riserva di presentare, già in occasione della prossima seduta, una nuova versione del testo unificato in esame, che tenga conto dei profili di criticità indicati dalla V Commissione nel parere espresso per l'Assemblea.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede alla presidenza se, con la ripresa dell'esame del provvedimento, si intenda riaprire anche il termine per la presentazione dei relativi emendamenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, osserva che il rinvio in Commissione del provvedimento ha determinato la sostanziale riapertura del suo esame: la conseguente fissazione di nuovi termini per la presentazione degli emendamenti è pertanto da considerarsi pacifica, attesa anche la preannunciata intenzione del relatore di presentare una nuova versione del testo unificato.

Il viceministro Michel MARTONE dichiara di condividere il percorso di esame prospettato dal relatore, auspicando l'elaborazione di un testo condiviso, che contenga interventi sostenibili dal punto di vista finanziario.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che – su richiesta di taluni gruppi – i successivi punti all'ordine del giorno avranno luogo a partire dalle ore 13.30, orario in cui è convocata la seduta per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Segnala, inoltre, che la seduta di domani, già fissata per le ore 14, potrebbe essere anticipata – compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea – alle ore 13.30, per consentire la partecipazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.30.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-06371 Fedriga: Disciplina dei versamenti contributivi nei rapporti bilaterali Italia-Canada.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell'illustrare la sua interrogazione, chiede al Governo se sia a conoscenza del fatto che vi sono numerosi cittadini italiani emigrati in altri Paesi, che risultano penalizzati nel conseguimento della pensione, a causa della mancanza di pochi mesi di versamenti contributivi.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur ringraziando il rappresentante del Governo, fa notare che non appare corretto che gli uffici tecnici invocino margini temporali più ampi per la risposta, a giustificazione della mancata indicazione di elementi di conoscenza e di valide soluzioni alla problematica in oggetto, dal momento che per la presentazione e lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo esistono precisi termini regolamentari, che vanno rispettati. Auspica che in futuro il Governo affronti con decisione la questione, attraverso misure concrete che salvaguardino i lavoratori italiani costretti ad emigrare all'estero, che, una volta tornati in Italia, incontrano difficoltà nella ricostruzione della propria posizione previdenziale. Osserva, inoltre, che un eventuale intervento in materia non appare particolarmente oneroso, coinvolgendo un numero ristretto di persone e incidendo su trattamenti pensionistici di modesta entità.

5-06368 Damiano: Misure relative agli organici degli enti previdenziali accorpati nell'INPS.

Cesare DAMIANO (PD) illustra la sua interrogazione, chiedendo al Governo di valutare l'opportunità di avviare l'integrazione delle risorse umane degli enti interessati, anche attraverso trasferimenti che soddisfino nel contempo esigenze di con-

ciliazione tra lavoro e carichi familiari e politiche aziendali.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, osservando che l'Esecutivo manifesta una esasperata attenzione per gli equilibri di finanza pubblica, ignorando le sorti dei lavoratori coinvolti dai processi di razionalizzazione della pubblica amministrazione, che, seppur legittimi e necessari, ritiene non possano andare a compromettere il capitale umano e professionale. Auspicato, inoltre, che il Governo affronti tale questione prestando una particolare attenzione alle esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia delle donne lavoratrici, costrette spesso a sopportare da sole l'onere del lavoro di cura, si augura il sollecito avvio di un percorso di confronto, anche nell'ambito di un tavolo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-06369 Paladini: Modalità per facilitare la riscossione dei trattamenti pensionistici.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'illustrare la propria interrogazione, chiede al Governo quali iniziative intenda assumere per evitare i disagi causati dall'applicazione di una normativa che, vietando la riscossione della pensione a mezzo delega, rischia di compromettere l'erogazione dei trattamenti alle categorie più svantaggiate.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PALADINI (IdV), alla luce della risposta del Governo, giudica necessario uno sforzo ulteriore per semplificare la normativa vigente, che appare, allo stato, troppo farraginoso e contraddittorio, affinché non siano arrecati ulteriori disagi a soggetti già socialmente fragili, che rischiano di essere privati della necessaria assistenza economica.

5-06370 Muro: Inclusione della polizia locale nell'ambito delle deroghe di cui all'articolo 6 del DL 201/2011.

Luigi MURO (FLpTP) illustra la sua interrogazione, rilevando l'esigenza di un intervento normativo che consenta di includere la categoria della polizia locale tra quelle per le quali siano ammesse deroghe in materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, rimborso spese, equo indennizzo e pensione privilegiata.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi MURO (FLpTP), replicando, osserva che la risposta del rappresentante del Governo non ha fatto altro che confermare l'esistenza del problema in oggetto, per la risoluzione del quale auspica che l'Esecutivo – secondo una volontà che ritiene di avere colto nella risposta stessa – intraprenda le necessarie iniziative. Fa notare, infatti, che le mansioni svolte dai vigili urbani sul territorio sono assimilabili, in taluni casi, a quelle svolte dagli organi di polizia e, per tale ragione, incidendo anche su materie di pubblica sicurezza, richiedono un sollecito intervento da parte dello Stato.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avranno luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo e l'eventuale inizio della sua discussione, ferma restando l'opportunità di acquisire sin da oggi l'orientamento del Governo, anche alla luce della delicatezza delle questioni poste.

Lino DUILIO (PD), cofirmatario della risoluzione in titolo, auspica che il Governo affronti la tematica ad essa sottesa con un'attenzione maggiore rispetto a quella manifestata dal Ministro Fornero in occasione della risposta in Assemblea a una interrogazione a risposta immediata presentata sull'argomento. Ritiene, infatti, che il tema in discussione sia molto delicato, riguardando la richiesta di ripetizione di indebito da parte dell'INPS per somme che sembrerebbero erroneamente corrisposte a pensionati – spesso soggetti in difficoltà – in relazione a periodi che coprono gli anni dal 1992 al 2011. Osserva che le modalità con cui l'INPS ha agito appaiono di dubbia legittimità, atteso che l'Istituto non ha provveduto a specificare, nella lettera inviata ai pensionati, le motivazioni della sua richiesta, né ha indicato un responsabile del procedimento con cui interloquire, omettendo di prospettare, peraltro, la possibilità di un pagamento rateizzato dell'importo dovuto. Fa notare, inoltre, che i pensionati interessati dalle lettere in questione non sono stati posti, di fatto, nelle condizioni di attivare un ricorso, essendo previsto che l'opposizione alle richieste di ripetizione di indebito avvenga soltanto per via informatica.

Rileva, altresì, che la richiesta dell'INPS appare in contrasto con la normativa vigente in materia di limiti massimi di ripetizione dell'indebito, nonché con i

principi di affidamento, violando, peraltro, i termini prescrizionali ordinari e speciali previsti per gli indebiti previdenziali (trattandosi spesso di indebiti risalenti a oltre venti anni fa). Più in generale, ritiene che l'Istituto avrebbe potuto operare in modo più corretto, semplicemente rispettando le leggi dello Stato ed evitando di creare procedure illegittime, spesso per il recupero di cifre assolutamente risibili.

Invita, pertanto, il Governo a fare chiarezza su tale vicenda, portando a conoscenza del Parlamento, ad esempio, la platea dei possibili destinatari e intervenendo con urgenza presso l'INPS, affinché tale ente si occupi di sanare le predette irregolarità, riveda nel complesso le procedure attivate e, in ultima istanza, provveda ad inviare nuovamente – in modo legittimo e corretto – le lettere ai soli soggetti realmente interessati.

Il viceministro Michel MARTONE, con riferimento al contenuto della risoluzione, ritiene anzitutto che si debba considerare che le richieste avanzate dall'Ente previdenziale trovano la loro giustificazione nel generale principio della ripetizione dell'indebitato, laddove il soggetto erogatore in questione abbia accertato che siano state corrisposte somme non dovute: l'operato dell'INPS trova pertanto fondamento nel principio della ripetibilità di quanto indebitamente erogato, nonostante l'affidamento del cittadino che abbia percepito in buona fede trattamenti pensionistici non dovuti. In tal senso, ricorda che le iniziative volte ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte senza titolo sono da ricondurre al più generale «potere-dovere» cui è tenuto l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'adottare le opportune misure per ricondurre alle entrate del bilancio dello Stato importi già erogati ai cittadini in mancanza di un valido fondamento normativo. Precisa, inoltre, che in relazione alle prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia erogati dall'INPS per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, trova applicazione la disposizione dell'articolo 38, commi 7 ed 8, della legge

n. 448 del 2001, secondo cui non si fa luogo al recupero dell'indebitato qualora tali soggetti siano percettori di redditi annui di esiguo importo.

Entrando nel dettaglio, fa notare che – salvo i casi di comportamenti dolosi del pensionato – sono totalmente sanati gli indebiti percepiti anteriormente al 1° gennaio 2001, qualora siano stati erogati in favore di pensionati percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 milioni), e quelli percepiti anteriormente al 1° gennaio 1996, qualora siano stati erogati in favore di pensionati percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1996 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni; è prevista, invece, la sanatoria parziale, nei limiti di un quarto del totale, in caso di indebiti erogati in favore di pensionati con redditi superiori ai limiti di cui sopra. Rileva, peraltro, che ad oggi il recupero effettuato in relazione a ratei per i quali siano trascorsi più di dieci anni dalla data di erogazione viene effettuato solo se nel frattempo sia intervenuto un atto interruttivo della prescrizione; per gli indebiti pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2001 trova, invece, applicazione l'articolo 13 della legge n. 412 del 1991.

Alla luce delle richiamate disposizioni, ritiene che possano ricavarsi una serie di specifici criteri. In primo luogo, sul principio dell'irrilevanza dello stato di buona o mala fede, cita la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 1966, che dispone che «nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento)». In secondo luogo, sottolinea che, ferma restando la facoltà dell'Istituto di procedere, in ogni tempo, alla rettifica o all'annullamento di provvedimenti errati, è esclusa in

capo al medesimo Istituto la facoltà di la ripetizione l'indebitato in tutti i casi in cui esso è da ricondurre ad un errore o omissione imputabile all'Istituto medesimo.

Per quanto riguarda, invece, il richiamato « principio dell'affidamento » nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, fa presente che esso risulta pienamente recepito dall'articolo 13 della legge n. 412 del 1991, laddove si prevede che l'INPS deve procedere alla notifica di quanto indebitamente corrisposto, entro l'anno successivo al quello in cui è stata effettuata la verifica del reddito incidente sulla prestazione pensionistica: pertanto, le fattispecie in cui si determina un considerevole lasso di tempo tra il momento dell'erogazione e quello della comunicazione dell'indebitato pensionistico riguardano esclusivamente situazioni in cui l'indebitato si è determinato per un'omissione o per comportamento doloso del pensionato. In merito, inoltre, alla possibile rateizzazione del recupero, informa che l'Istituto ha provveduto, dal mese di febbraio 2012, a modificare lo schema di comunicazione da inviare al pensionato al fine di prevedere esplicitamente la possibilità di una rateizzazione.

Ricorda, infine, che lo scorso 1° febbraio il Ministro Fornero, nel fornire in Assemblea all'onorevole Bellanova una risposta a un'interrogazione a risposta immediata sull'argomento, ha confermato l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la questione sollevata nella risoluzione in discussione; il Ministro ha, inoltre, assicurato che verranno impartite all'INPS le necessarie istruzioni affinché le richieste di restituzione inviate ai cittadini siano formulate nel rispetto dei principi volti ad assicurare la trasparenza del procedimento amministrativo e la partecipazione ad esso dei soggetti interessati, al fine di ottenere comunicazioni più « amichevoli ».

In conclusione, fa presente che il Governo, anche in considerazione della complessità degli elementi emersi a seguito dell'illustrazione della risoluzione in titolo, si riserva di svolgere i necessari approfondimenti tecnici, in modo da poter fornire, in occasione della prossima seduta, un orientamento il più possibile completo sugli impegni fissati dall'atto di indirizzo in discussione.

Nedo Lorenzo POLI (UdCUpTP) chiede al Governo di fornire maggiori precisazioni in ordine alla reale consistenza della platea dei soggetti coinvolti, invitando il dicastero competente a prospettare quanto prima le soluzioni più idonee alla problematica in oggetto.

Il viceministro Michel MARTONE si riserva di fornire alla Commissione i dati appena richiesti.

Giulio SANTAGATA (PD) dichiara di non avere compreso se la pretesa dell'INPS si riferisca esclusivamente a casi di prestazioni erogate nei confronti di soggetti in « mala fede » ovvero che abbiano agito con dolo e che, pertanto, non avevano alcun diritto alla prestazione; in caso contrario, ove l'iniziativa dell'INPS sia stata estesa genericamente a tutti i casi di indebitato, a prescindere dal tipo di irregolarità riscontrata, ritiene che le modalità di azione dell'Istituto non possano ritenersi giustificate.

Il viceministro Michel MARTONE fa notare che la dolosità del comportamento non ha rilevato ai fini della richiesta di ripetizione dell'indebitato, tanto che – nel suo intervento precedente – ha chiarito che l'INPS ha agito sulla base del principio dell'irrilevanza dello stato di buona o mala fede del soggetto interessato.

Lino DUILIO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'impegno a svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento, fa notare che anche altri enti previdenziali sembrano essere interessati da situazioni analoghe a quella testé descritta: chiede, pertanto, al viceministro di precisare – in occasione della prossima seduta – l'ambito di estensione delle procedure descritte. Rileva, inoltre, l'esigenza di comprendere quali siano le prospettive

di un eventuale intervento teso a sanare le irregolarità procedurali richiamate, specificando se esso sia in grado di dispiegare i suoi effetti solo per le richieste di indebito future o anche per quelle pregresse. Auspica, in conclusione, che l'INPS riveda in senso complessivo le modalità di comunicazione delle richieste di ripetizione di indebito.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, giudica particolarmente utile che il Governo svolga gli opportuni approfondimenti sulla materia, in modo da fornire alla Commissione ogni possibile elemento in grado di favorire una deliberazione consapevole e adeguata alla complessità del problema sollevato.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, premesso che – secondo le intese informali intercorse con il Governo – nella seduta odierna avranno luogo soltanto l'illustrazione della risoluzione in titolo e l'eventuale inizio della discussione, fa presente di avere predisposto il presente atto di indirizzo anche in considerazione del caso, sempre più frequente negli ultimi anni, di ex parlamentari che – una volta cessati dal mandato – hanno visto interrompere unilateralmente il precedente rapporto di lavoro da parte di amministrazioni o aziende, pubbliche e private. Ricorda, peraltro, che si sono registrati anche casi di deputati o senatori ai quali, cessato il mandato parlamentare, è stato negato il reintegro nella posizione di lavoro occupata prima dell'inizio del mandato stesso o non sono state rispettate, ove esistenti, le graduatorie in cui era inserito il dipendente eletto parlamentare o, addirittura,

non è stato riconosciuto il diritto alle qualifiche spettanti in termini di carriera e mansioni. Fa notare, dunque, che la risoluzione in discussione intende promuovere l'attivazione del Governo, ai fini dell'adozione di possibili iniziative, anche di carattere normativo, dirette ad assicurare il rispetto della normativa vigente in tema di diritti del lavoratore e di salvaguardia della contribuzione previdenziale. Per tali ragioni, si riserva di valutare, a seguito del dibattito e delle considerazioni che lo stesso Governo riterrà di svolgere, una possibile riformulazione della risoluzione, che possa raccogliere tutte le questioni aperte.

Il viceministro Michel MARTONE, con riferimento al merito della risoluzione in discussione, ricorda preliminarmente che l'articolo 51, terzo comma, della Costituzione riconosce ai cittadini chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive il diritto di disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato e di conservare il posto di lavoro; tali diritti sono altresì riconosciuti dall'articolo 31 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 1970), per cui « i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato ». Fa notare, peraltro, che durante l'aspettativa il lavoratore che ricopra cariche elettive pubbliche ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e matura l'anzianità di servizio; ha, altresì, diritto all'accredito figurativo dei contributi previdenziali.

In ragione di tali premesse, osserva che la questione prospettata e l'impegno che si chiede di assumere da parte del Governo presentano – per la specificità del tema trattato e per le prerogative che l'ordinamento riconosce ai cittadini chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive – evidenti profili di carattere politico, che non possono esaurirsi nel mero accertamento dei singoli episodi denunciati dal presen-

tatore. Nell'assicurare che l'Esecutivo non può che valutare con estremo interesse le questioni in gioco, giudica, pertanto, evidente la necessità di avviare un'ampia istruttoria sul tema, che veda il coinvolgimento di tutti i Ministeri interessati, in vista dell'assunzione di un impegno il più possibile coerente ed efficace.

Paola PELINO (PdL) preannuncia l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione in

discussione, che ritiene di poter totalmente condividere.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto dell'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento, che appare suscettibile di incidere su materie rientranti nelle competenze di più dicasteri, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

**5-06371 Fedriga: Disciplina dei versamenti contributivi
nei rapporti bilaterali Italia-Canada.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dall'onorevole Fedriga concerne la vicenda pensionistica della signora Germana Lubiana, cittadina italiana, emigrata con la famiglia in Canada e successivamente rientrata in Italia.

Al riguardo giova subito precisare – sulla base delle notizie acquisite presso l'INPS – che la signora Lubiana risulta essere titolare, a decorrere dal maggio 2001, in qualità di commerciante, di pensione INPS in regime internazionale con il Canada.

Il caso prospettato dell'interrogante potrebbe riguardare, piuttosto, il mancato riconoscimento in favore della medesima lavoratrice dell'integrazione della pensione al trattamento minimo.

In proposito, l'Istituto ha precisato che la signora Lubiana non ha diritto a per-

cepire tale prestazione, dal momento che la stessa non ha raggiunto il requisito di 10 anni di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, previsto dalla vigente normativa (articolo 8, comma 2, della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'articolo 17 della legge n. 724 del 1994).

Infine, con riferimento a quanto richiesto dall'interrogante in relazione ad eventuali cittadini emigranti che risultino penalizzati dal mancato conseguimento del diritto alla pensione, mi riservo di trasmettere ogni utile elemento informativo che potrà essere fornito dall'INPS in tempi meno ristretti rispetto a quelli di cui hanno potuto disporre gli uffici tecnici per fornire la presente risposta.

ALLEGATO 2

5-06368 Damiano: Misure relative agli organici degli enti previdenziali accorpati nell'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dall'onorevole Damiano, concerne l'integrazione delle risorse umane dell'INPDAP e dell'ENPALS a seguito della loro soppressione.

Com'è noto l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals ed il trasferimento delle relative funzioni all'Inps, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale.

Il secondo comma del medesimo articolo ha demandato a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione – il trasferimento all'INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi.

Al riguardo occorre precisare che i decreti attuativi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 non rivestono natura regolamentare e perseguono il solo obiettivo di perfezionare – con un atto formale – il trasferimento

delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti soppressi all'INPS, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura degli stessi enti soppressi.

Con specifico riferimento a quanto rilevato nel presente atto parlamentare, l'INPS ha reso noto che l'integrazione del personale degli enti soppressi all'interno dell'INPS dovrà essere coerente con il processo di integrazione funzionale ed organizzativa, nel pieno rispetto del principio di garanzia del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

Il rispetto dei principi enunciati, oltre ad assicurare la piena tutela delle capacità manageriali e professionali dei dipendenti degli enti disciolti, tutela altresì gli interessi dell'utenza di tali pubbliche amministrazioni.

Coerentemente con il processo di integrazione del personale degli enti soppressi all'interno dell'INPS, potrà essere valutata la possibilità che il personale in servizio presso gli enti soppressi sia assegnato presso sedi più agevoli in relazione alle esigenze personali e familiari dei dipendenti, nel rispetto delle esigenze di continuità e qualità del servizio.

ALLEGATO 3

5-06369 Paladini: Modalità per facilitare la riscossione dei trattamenti pensionistici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dall'onorevole Paladini concerne le possibili ricadute che possono derivare alle categorie particolarmente svantaggiate di cittadini dopo l'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge n. 138 del 2011. Tale disposizione prevede, infatti, che le pensioni di importo superiore a 1.000 euro debbono essere erogate ai beneficiari attraverso strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.

Voglio subito precisare che le criticità evidenziate dall'interrogante non si pongono (o si pongono solo marginalmente) per i soggetti che già usufruiscono o usufruiranno di un amministratore di sostegno, mentre possono concretamente manifestarsi per coloro che fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni hanno delegato un altro soggetto (di regola un familiare) alla riscossione della pensione in contanti presso gli uffici postali.

Com'è noto l'amministratore di sostegno è una figura introdotta nel codice civile dalla legge 6/2004, la cui finalità è quella di « tutelare – con la minore limitazione possibile della capacità di agire – le persone prive in tutto, o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente ». All'amministratore di sostegno può essere affidata sia la cura del patrimonio che la cura della persona del beneficiario. I compiti che l'amministratore dovrà svolgere sono definiti caso per caso nel decreto di nomina, con cui viene creato il « progetto su misura ».

La normativa vigente non esclude, quindi, la possibilità per l'amministratore di sostegno di provvedere, in nome e per conto dell'assistito, anche all'apertura di un conto corrente, qualora il giudice tutelare disponga in tal senso nel relativo decreto di nomina. Inoltre, per le amministrazioni di sostegno già in essere, è ben possibile chiedere al Tribunale l'adozione di un decreto integrativo che consenta all'amministratore di adottare gli atti relativi all'apertura dei conti correnti in questione.

Tanto premesso, il Ministero della giustizia ha reso noto che il prossimo 15 marzo – presso Tribunale di Bergamo – avrà luogo un incontro con il Presidente ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) per la Provincia di Bergamo, per esaminare i problemi collegati all'obbligo di apertura di un conto corrente per anziani e disabili per la riscossione della pensione.

In particolare, il Presidente del Tribunale di Bergamo – con la collaborazione dell'ANMIC locale e degli istituti bancari – si adopererà per concordare procedure semplificate ed agevoli per la stipulazione dei contratti di conto corrente, allo scopo di evitare un ricorso generalizzato alla figura dell'amministratore di sostegno.

Occorre infatti considerare che in mancanza di accordi che possano andare nella direzione prospettata dal Tribunale di Bergamo, sarà necessario procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno secondo la procedura prevista dalla

legge istitutiva, sia pure accelerando, nei limiti del possibile, gli adempimenti previsti.

Auspico che le iniziative di semplificazione che si propone di sollecitare il Tribunale di Bergamo possano, nel più breve tempo possibile, estendersi all'intero territorio nazionale evitando in tal modo eccessivi disagi per le persone che non possono agire in condizioni di piena autonomia.

Conclusivamente, faccio presente che il Governo è già intervenuto sulla questione sollevata dall'interrogante, provvedendo a differire al 1° maggio 2012 il termine ultimo per ricevere le pensioni superiori a mille euro in contante, attraverso un'apposita disposizione introdotta dal decreto-legge n. 16 del 2012 (decreto sulla semplificazione fiscale).

ALLEGATO 4

5-06370 Muro: Inclusione della polizia locale nell'ambito delle deroghe di cui all'articolo 6 del DL 201/2011.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Muro – con il presente atto parlamentare – chiede di includere tra i soggetti derogati di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) anche il personale appartenente ai vigili urbani.

Il predetto articolo, in particolare, abroga gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall'INAIL).

Per esplicita previsione di legge, il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011) nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all'Arma dei Carabinieri,

alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e al comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Pertanto, alla luce delle modifiche normative recentemente introdotte, i dipendenti comunali appartenenti alla categoria dei vigili urbani non possono essere considerati ancora destinatari dei predetti istituti.

Informo al riguardo che è attualmente all'esame della Commissione Affari istituzionali del Senato un disegno di legge in materia di polizia locale (A.S. 272) il cui testo prevede che al personale dei servizi di polizia locale, cui è attribuita la qualifica di agente o ufficiale di polizia locale, « si applicano in materia previdenziale, assistenziale ed infortunistica le disposizioni previste per le forze di polizia nazionali [...]. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. Testo unificato C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	127
ALLEGATO (<i>Emendamento del Relatore</i>)	129
AVVERTENZA	128

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite VI e X il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5025, recante conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 « Disposizioni urgenti per la

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ».

Rileva che il decreto-legge in esame, già approvato dal Senato, si compone di ben 121 articoli.

Per quanto riguarda, specificamente, le disposizioni che incidono su materia di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 11, che stabilisce i nuovi criteri per l'apertura e l'assegnazione delle farmacie (commi 1-11 e 17), gli obblighi del medico e del farmacista nella prescrizione e vendita dei farmaci (comma 12), l'estensione della vendita dei farmaci nelle parafarmacie (commi 13-15), la dotazione minima di personale in farmacia (comma 16). La disposizione in oggetto, modificata nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa il numero delle farmacie, abbassando a 3.300 abitanti per farmacia il parametro di riferimento della relativa pianta organica. In particolare, il *quorum* minimo demografico per l'apertura di una farmacia, modificato dal Senato, cresce a 3.300 abitanti – rispetto ai

3.000 previsti dal testo originario del decreto legge –, risultando inferiore ai previsti parametri demografici (5.000 abitanti per comuni fino a 12.500 abitanti e 4.000 abitanti per gli altri comuni). Il parametro dell'eccedenza di abitanti per l'apertura di un'ulteriore farmacia, modificato dal Senato, deve essere maggiore del 50 per cento di 3.300 abitanti, ovvero 1651 abitanti (comma 1, lettera *a*). In aggiunta alle nuove farmacie, le regioni e le province autonome possono prevederne l'apertura di ulteriori farmacie in aree ad alta frequentazione, con un limite, non previsto dal testo originario del decreto e introdotto dal Senato, del 5 per cento del totale delle farmacie (incluse le nuove sedi) (comma 1, lettera *b*), da assegnarsi tutte ai comuni competenti per territorio, fino al 2022 (comma 10): nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nei porti, nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico e servite da servizi alberghieri o di ristorazione, se non è già presente una farmacia a meno di 400 metri dalla struttura (il Senato ha modificato la norma originaria del decreto che stabiliva un limite più basso pari a 200 metri); nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, se non è già presente una farmacia a meno di 1.500 metri dalla struttura.

Fa presente, poi, che al fine di favorire l'accesso al servizio farmaceutico da parte dei cittadini, la disposizione introdotta dal Senato (comma 1, lettera *c*) prevede per il comune i seguenti obblighi: stabilire il numero delle farmacie risultante esattamente dall'applicazione dei parametri previsti; prevedere l'ubicazione della farmacie secondo criteri di equa distribuzione e di copertura delle aree scarsamente abitate; usare le rilevazioni Istat sulla popolazione per la revisione biennale della pianta organica.

Per quanto riguarda la disciplina inerente l'apertura di nuove farmacie, come modificata dal Senato, sono assegnate funzioni al comune, non previste nel decreto originario, e alle regioni e province auto-

nome. In particolare, al comune per (comma 2): l'individuazione del numero di nuove farmacie disponibili sul territorio; l'invio dei dati alla regione entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; alle regioni e province autonome per (comma 3); bandire il concorso straordinario per soli titoli (il decreto originario prevedeva l'ulteriore requisito degli esami), entro 60 giorni dall'invio dei dati comunali, per il conferimento delle nuove sedi o vacanti, dalla cui assegnazione sono esclusi i comuni; concludere il concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Osserva, quindi, che nel decreto-legge originario, le regioni e le province autonome dovevano approvare le nuove piante organiche delle farmacie entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i successivi 30 giorni bandire il concorso straordinario per titoli ed esami. In proposito, va osservato che la disciplina statale del settore farmaceutico non contempla espressamente una competenza delle regioni in tema di approvazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; le farmacie convenzionate, come le Asl e gli altri enti sanitari, sono organi strumentali del Servizio sanitario regionale, la cui organizzazione, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza (si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2011), per effetto della ripartizione delle materie concorrenti (tutela della salute), stabilite dal Titolo V, articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ricade tra le funzioni dell'ente regione (si veda a conferma di ciò, anche quanto disposto dall'articolo 11 in esame, al comma 1 lettera *b*), a proposito del potere di istituire farmacie da parte della regione nei luoghi ad alta frequentazione). Tuttavia, sarebbe comunque opportuno, a fini di chiarezza sulle competenze dei diversi livelli di governo nella disciplina in esame, reintrodurre la previsione contenuta nel testo originario del

decreto-legge, per quanto riguarda la competenza assegnata alla regione in tema di approvazione delle nuove piante organiche delle farmacie.

Per agevolare l'accesso di giovani farmacisti alla titolarità delle farmacie, al concorso straordinario sono ammessi, secondo la modifica introdotta al Senato (comma 3), esclusivamente i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale: non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; titolare di farmacia rurale sussidiata; titolare di farmacia soprannumeraria; titolare di esercizio negli esercizi commerciali definiti parafarmacie ovvero *corner* dei centri commerciali. Due ulteriori condizioni per l'accesso al concorso straordinario sono state introdotte dal Senato e riguardano il divieto per il candidato di concorrere in più di due regioni o province autonome e il limite di età inferiore a 65 anni alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando (comma 5). Sono valutati, altresì, titoli preferenziali l'età dei candidati e la scelta di forme associative di gestione della farmacia (commi 6 e 7).

Al fine di garantire parità di condizioni nella valutazione dell'esercizio professionale dei candidati al concorso straordinario, la modifica introdotta al Senato equipara i punteggi di determinate figure professionali (comma 5). Al fine di accelerare i tempi di svolgimento delle prove del concorso straordinario, la disposizione introdotta al Senato e non contenuta nel decreto-legge originario, prevede determinate scadenze procedurali, in capo alle regioni e province autonome, per la pubblicazione del bando di concorso, per l'istituzione della commissione esaminatrice (comma 4); per l'approvazione della graduatoria unica e per la convocazione dei vincitori del concorso (comma 6).

Sempre al fine di agevolare l'accesso dei giovani alla titolarità delle farmacie, viene ridotto da due anni a sei mesi il termine che agli eredi del titolare o del socio di una farmacia è concesso per la cessione dei diritti previsti. La modifica

introdotta al Senato ha stabilito che la decorrenza del suddetto termine inizi dalla presentazione della dichiarazione di successione (comma 11).

Per favorire il ricambio generazionale del settore farmaceutico, con disposizione introdotta al Senato non è consentito al direttore di farmacia privata superare nell'esercizio professionale il limite del requisito di età pensionabile (pari a 65 anni, con una permanenza massima fino a 70 anni) (comma 17).

Fa presente, poi, che per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati dal presente articolo sono previste disposizioni – introdotte in parte al Senato – che contemplano poteri sostitutivi degli organi amministrativi competenti, in caso di inadempienza degli enti tenuti a provvedere. In particolare, la regione e le province autonome provvedono con un proprio atto, entro i successivi sessanta giorni dalla mancata comunicazione da parte del comune, dei dati relativi alla pianta organica delle farmacie; il Consiglio dei ministri nomina un apposito commissario sostitutivo della regione o della provincia autonoma, espletando anche le procedure concorsuali previste, quando gli enti medesimi non provvedano nei confronti del comune inadempiente, ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini previsti (comma 9).

Per agevolare l'accessibilità dei cittadini ai servizi farmaceutici, le farmacie possono svolgere il servizio in turni e orari diversi da quelli obbligatori (comma 8). Le farmacie possono, inoltre, praticare sconti sui tutti i farmaci e prodotti direttamente pagati dai clienti, dandone adeguata informazione. In pratica si estende a tutti i farmaci per i quali è necessaria la prescrizione obbligatoria del medico, non a carico del Servizio sanitario nazionale, venduti in farmacia, la possibilità di sconto già prevista per i farmaci senza obbligo di prescrizione (comma 8).

A fini di contenimento della spesa sanitaria, in tema di medicinali – con modifiche introdotte al Senato –, sono previsti i seguenti obblighi: il medico deve

informare il paziente sui medicinali in commercio; il farmacista deve sostituire il medicinale prescritto con altro medicinale, tranne quando: *a*) il medico dichiara in prescrizione la non sostituibilità del farmaco; *b*) c'è una diversa richiesta del paziente; *c*) non esistono in commercio medicinali a prezzo più basso.

Fa presente, altresì, che il decreto originario prevedeva come ulteriore obbligo per il medico quello di prescrivere la sostituibilità o meno del farmaco. La normativa vigente stabilisce un prezzo di rimborso a favore del farmacista e a carico del Servizio sanitario nazionale per la vendita dei farmaci equivalenti, fino al prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile in regione, presente in apposite direttive regionali. Dal 2011 per i medicinali equivalenti, con rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale (classe A) è l'AIFA, attraverso una ricognizione sui prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea, a fissare il prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche.

Inoltre, la norma in esame, al fine di rafforzare l'obbligo del farmacista di sostituzione del farmaco con quello più conveniente, introduce, come ulteriore condizione per la vendita di un medicinale con prezzo più alto di quello di rimborso, l'espressa richiesta dell'assistito, che si aggiunge alla già prevista corresponsione della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso (comma 12).

Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, entro il 31 dicembre 2012, l'AIFA deve identificare le confezioni monodose dei farmaci (comma 12).

Rileva, poi, che per incrementare la vendita dei farmaci fuori dalle farmacie, il comma 13 – introdotto al Senato – consente anche alle parafarmacie e ai corner dei centri commerciali, presenti nei comuni con meno di 12.500 abitanti, di vendere senza ricetta medica (SOP) quei

farmaci che l'AIFA, escluderà dalla lista dei medicinali di classe C, posti a carico del cittadino e con obbligo di prescrizione (comma 13); alle parafarmacie e corner la vendita dei medicinali veterinari (comma 14); alle parafarmacie e corner la vendita di medicinali officinali che non hanno bisogno di ricetta medica (comma 15).

Al fine di aumentare la crescita occupazionale del settore farmaceutico, la norma di cui al comma 16, modificata al Senato, prevede come ulteriore requisito, per la farmacia convenzionata con il SSN, una dotazione minima di personale, da stabilirsi in sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale, in relazione al fatturato della farmacia a carico del SSN e ai nuovi servizi aggiuntivi erogati.

Ricorda che nel corso dell'esame presso il Senato è stata eliminata la previsione dell'istituzione, presso l'ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti), di un fondo di solidarietà nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti, destinato ad assicurare, ai farmacisti titolari di farmacia nei comuni suddetti, il conseguimento di un reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da parte di un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio.

Un'altra disposizione rilevante per le competenze della Commissione è quella dell'articolo 68 che, novellando l'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e successive modificazioni – riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici (ivi compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura). La novella di cui alla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo sopprime la tariffa di 100 euro, che i summenzionati soggetti devono finora corrispondere al Ministero della salute per l'introduzione, nella banca dati del Repertorio dei dispositivi medici, di informazioni relative a un nuovo dispositivo medico o per le modifiche di informazioni

relative a dispositivi già inclusi nella banca dati. La soppressione della tariffa è intesa a definire una procedura di infrazione comunitaria: in particolare, la Commissione europea il 14 maggio 2009 ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2007/4516), in cui sostiene che la tariffa violerebbe le norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici. Secondo la Commissione europea la tariffa di 100 euro – fissata dall'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006 – richiesta ai soggetti produttori o distributori di dispositivi medici per la loro registrazione nella banca dati del repertorio generale dei dispositivi medici violerebbe le norme comunitarie in materia di libera circolazione.

La disposizione prevista dall'articolo 68, sopprimendo tale tariffa, intende sanare la citata procedura di infrazione. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla soppressione della tariffa, la novella di cui alla lettera *a*) dello stesso comma 1 incrementa la misura del contributo dovuto allo Stato dalle imprese che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici. Tale contributo è commisurato alle spese sostenute dalle suddette imprese nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie e ai farmacisti. Sulla base di calcolo così determinata si applica nella disciplina finora vigente, ai fini della determinazione del contributo, un'aliquota pari al 5 per cento; la novella di cui alla lettera *a*) in esame eleva tale misura a 5,5 punti percentuali.

Segnala, infine, l'articolo 85 del decreto-legge, che modifica la procedura relativa alle sperimentazioni multicentriche di medicinali per uso clinico. In particolare, le modifiche intendono semplificare la normativa interna in materia di pareri consultivi sulle sperimentazioni adeguandola alla normativa comunitaria sul parere unico.

Osserva, quindi, che la disposizione in esame mira a chiudere la procedura di infrazione n. 2010/4212, avviata contro l'Italia dalla Commissione europea con

lettera di messa in mora del 6 aprile 2011, per non aver dato compiuta attuazione alla direttiva 2011/20/CE, in materia di buona pratica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano. In particolare, ai fini della semplificazione e velocizzazione delle procedure, l'articolo 7 della direttiva prevede che, nel caso di sperimentazioni cliniche effettuate da più comitati etici, per lo Stato membro sia sufficiente acquisire un unico parere. Secondo la Commissione, in contrasto con tale disposizione, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 211 del 2003 – con cui l'Italia ha dato attuazione alla suddetta direttiva – ha dato luogo ad una proliferazione di interpretazioni diverse a livello nazionale, impedendo o rendendo difficoltosa l'acquisizione di un unico parere entro il termine di 60 giorni fissato dalla direttiva.

Ricorda, infatti, che la sperimentazione clinica multicentrica è effettuata – in base ad un unico protocollo – in più di un centro e, di conseguenza, viene eseguita da più sperimentatori. La procedura per le sperimentazioni multicentriche contempla un parere unico da parte del comitato etico della struttura italiana alla quale afferisce lo sperimentatore coordinatore per l'Italia, che è denominato dalla novella di cui al presente articolo «comitato etico coordinatore». Il parere favorevole espresso da tale comitato può essere soltanto accettato o rifiutato nel suo complesso da parte dei comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione. In sede di tale valutazione, secondo la disciplina finora vigente, questi ultimi comitati avevano competenza nel giudicare tutti gli aspetti del protocollo; la novella di cui al presente articolo circo-scrive, invece, l'ambito della valutazione alla fattibilità locale della sperimentazione, fermo restando che il parere favorevole del comitato etico coordinatore può essere soltanto accettato o rifiutato nel suo complesso.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Luciana PEDOTO (PD), richiamando il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge, nella parte in cui disciplina i criteri di valutazione dell'esercizio professionale dei candidati al concorso straordinario, fa presente che la normativa generale sulla valutazione dei titoli, contenuta nell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 – *Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico* – penalizza i farmacisti dipendenti del Servizio sanitario nazionale, attribuendo all'attività da essi svolta un punteggio inferiore a quello attribuito ai farmacisti del settore privato.

Inoltre, con riferimento al comma 17 dello stesso articolo 11, teme che la previsione per cui la direzione della farmacia privata può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista possa tradursi in una penalizzazione per i titolari delle farmacie rurali, che dispongono di minori risorse economiche.

Vittoria D'INCECCO (PD), pur condividendo le finalità generali dell'articolo 11 del decreto-legge, in quanto introduce misure volte a favorire l'apertura di nuove farmacie nonché a perseguire il contenimento della spesa sanitaria, chiede tuttavia al relatore chiarimenti sulla norma di cui al comma 12 dello stesso articolo, relativamente all'effettiva sussistenza dell'obbligo per il farmacista di consegnare al paziente il farmaco avente il prezzo più basso.

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime una valutazione complessivamente positiva sulle disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto-legge, pur mostrando perplessità in ordine al fatto che si dia effettivamente corso all'apertura delle nuove farmacie in tempi brevi, dal momento che sarebbe sufficiente la presentazione di un ricorso per bloccare l'intero iter.

Con riferimento, poi, alla questione concernente la valutazione dei titoli dei candidati, condivide i rilievi formulati dall'onorevole Pedoto a proposito della nor-

mativa recata dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1994. Fa altresì presente, tuttavia, che il comma 5 dell'articolo 11 contiene una specifica disciplina relativa al concorso straordinario, in deroga al citato regolamento, al fine di garantire parità di condizioni nella valutazione dell'esercizio professionale dei candidati. Pertanto, non si pone, nel caso di specie, il problema della differenziazione dei punteggi tra farmacisti privati e dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Sabina FABI (LNP) non condivide la riduzione da due anni a sei mesi del termine concesso agli eredi del titolare o del socio di una farmacia per la cessione dei diritti, di cui al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge, ritenendo che sei mesi costituiscano un lasso di tempo troppo breve al fine di operare tale cessione.

Ritiene, inoltre, che nel testo del decreto-legge vi sia un'altra disposizione rilevante, seppure in via incidentale, per le competenze della Commissione: si tratta dell'articolo 83, che abroga una norma del Codice della proprietà industriale che ostacola la commercializzazione di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione, limitando la possibilità di presentazione della richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio solo a decorrere da un anno in anticipo rispetto alla scadenza del brevetto. Osserva che, in sostanza, attraverso tale norma si intenda favorire il commercio dei medicinali generici.

Mariella BOCCIARDO (PdL), con riferimento ai rapporti tra medico e farmacista per quanto concerne la prescrizione di medicinali, disciplinati al comma 12 dell'articolo 11, si domanda se l'eventuale sostituzione di un farmaco possa essere effettuata direttamente dal farmacista anche per le prescrizioni effettuate con ricetta del Servizio sanitario nazionale.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), con riferimento alla disposizione recata dal comma 12 dell'articolo 11 del decreto-

legge, relativa alla revisione delle attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, per la quale è prevista l'adozione di una delibera dell'AIFA entro il 31 dicembre 2012, rileva che sarebbe opportuno aggiungere nel testo l'avverbio «improrogabilmente», al fine di far rispettare tale termine.

Carla CASTELLANI (PdL), richiamando la norma del decreto-legge che prevede la possibilità, per le regioni e le province autonome, di prevedere, in aggiunta alle nuove farmacie, l'apertura di ulteriori farmacie in aree ad alta frequentazione, entro un certo limite, si domanda come questa disposizione vada interpretata rispetto a quelle aree – quale, ad esempio, la zona costiera dell'Abruzzo – che in alcuni periodi dell'anno diventano molto affollate.

Con riferimento, poi, alle confezioni monodose dei farmaci, osservando che il testo non chiarisce se esse debbano essere prodotte dalle aziende farmaceutiche o se possano essere fornite anche dalle singole farmacie, ritiene preferibile che queste vengano prodotte direttamente dalle aziende farmaceutiche.

Infine, a proposito dell'articolo 85 del decreto-legge, rileva come tale disposizione, riguardando specificamente la procedura relativa ai pareri consultivi sulle sperimentazioni, che viene adeguata alla normativa comunitaria sul parere unico, non dovrebbe sovrapporsi alla normativa contenuta nel disegno di legge sulla sperimentazione clinica (C. 4274), già approvata dalla Camera ed attualmente all'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che nella prossima seduta avranno luogo eventuali ulteriori interventi sul decreto-legge in esame, nonché la replica del relatore. Si passerà, quindi, all'adozione del parere da parte della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.25.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.

Testo unificato C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato presentato dal relatore un nuovo emendamento, teso a recepire la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere favorevole espresso dalla V Commissione sul provvedimento.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, illustra l'emendamento 1.2, che introduce nel testo del provvedimento una clausola di invarianza finanziaria (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento 1.2 del relatore.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accre-

ditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.

C. 4269 D'Anna.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni.

ALLEGATO

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. Testo unificato C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 2. Il Relatore.

(Approvato)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti della Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane (Federcasse) e dell'Associazione nazionale fra le banche popolari (Assopopolari), sugli effetti della disciplina stabilita dall'accordo « Basilea 3 » sul credito alle imprese agricole	130
Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni della pesca Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Federcoopescas, Federpesca, Impresa pesca, Lega pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri « Interventi per il settore ittico » ..	130
Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni della pesca Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Federcoopescas, Federpesca, Impresa pesca, Lega pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417, COM(2011)425, COM(2011)416, COM(2011)424, COM(2011)418, COM(2011)804)	130
SEDE CONSULTIVA:	
DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	131
AVVERTENZA	137
ERRATA CORRIGE	137

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 marzo 2012.

Audizione informale dei rappresentanti della Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane (Federcasse) e dell'Associazione nazionale fra le banche popolari (Assopopolari), sugli effetti della disciplina stabilita dall'accordo « Basilea 3 » sul credito alle imprese agricole.

L'audizione informale si è svolta dalle 12.40 alle 13.40.

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni della pesca Agci Agrital-Pesca, Anapi

Pesca, Api, Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Federcoopescas, Federpesca, Impresa pesca, Lega pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri « Interventi per il settore ittico ».

L'audizione informale si è svolta dalle 13.40 alle 14.25.

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni della pesca Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Federcoopescas, Federpesca, Impresa pesca, Lega pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea sulla ri-

forma della politica comune della pesca (COM(2011)417, COM(2011)425, COM(2011)416, COM(2011)424, COM(2011)418, COM(2011)804).

L'audizione informale si è svolta dalle 14.25 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Angelo ZUCCHI (PD), *presidente e relatore*, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione, osserva che il decreto-legge contiene specifiche disposizioni dedicate al settore agricolo, che rivestono un'importanza particolare, considerati i problemi di redditività di cui soffrono gli imprenditori agricoli, schiacciati, da un lato, dall'aumento della tassazione e dal rincaro dei carburanti e, dall'altro, dall'incapacità di imporre un prezzo equo e redditivo per il prodotto offerto sul mercato.

Proprio per garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi operatori della filiera agroalimentare, l'articolo 62 prevede che i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale, devono essere formulati per iscritto e devono contenere, a pena di nullità, rilevabile d'ufficio dal giudice, alcuni elementi relativi alla durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna, modalità di pagamento. I contratti devono essere, altresì, informati a principi

di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. Il mancato rispetto di tali principi tuttavia non sembra comportare la nullità del contratto, ma solo l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 5. Viene, quindi individuato un elenco tassativo di pratiche che se attuate nelle relazioni commerciali tra operatori economici vengono ritenute *ope legis* sleali.

Si tratta di cinque tipologie di condotta sleale, vietata dal legislatore: l'imposizione anche indiretta di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché di condizioni extracontrattuali e retroattive; l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; il vincolo che subordina la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Il comma 3 dell'articolo 62, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca l'individuazione dei termini legali per i pagamenti nelle transazioni commerciali e quantifica il tasso degli interessi dovuti per il ritardato pagamento. I termini per il versamento del corrispettivo sono di trenta giorni nella cessione di prodotti alimentari deteriorabili e di sessanta giorni per tutti gli altri prodotti. Il termine, nel testo presentato dal Governo, decorreva dalla consegna, o dal ritiro, dei prodotti o delle relative fatture; a seguito della modifica approvata dal Senato, il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Decorso il termine si appli-

cano dal giorno successivo gli interessi, il cui saggio è inderogabilmente maggiorato di due punti percentuali.

Strettamente connesso è il comma 4, che stabilisce quali siano gli alimenti deteriorabili, la cui individuazione era stata fatta con il decreto ministeriale 13 maggio 2003, che viene abrogato dal successivo comma 11 dell'articolo in esame.

Viene, quindi, definito il quadro sanzionatorio da applicare al mancato rispetto di quanto statuito con i primi tre commi dell'articolo 62. La mancanza della forma contrattuale scritta e il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal comma 1 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 516 a 20 mila euro) che deve essere commisurata al valore dei beni oggetto della cessione. La messa in atto delle pratiche vietate, considerate dal comma 2 sleali, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (compresa fra 516 e 3 mila euro), che deve essere commisurata all'entità del beneficio ricevuto dal soggetto inadempiente. Infine, al mancato rispetto dei termini di pagamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria (compresa fra 500 a 500 mila euro), che va messa in rapporto con l'entità del fatturato, della ricorrenza, e della misura del ritardo.

L'organo vigilante cui compete anche l'irrogazione delle sanzioni – ai sensi del comma 8 – è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può anche avvalersi del supporto operativo della Guardia di finanza, ma con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. I proventi delle sanzioni devono essere utilizzati per iniziative in materia agroalimentare. In particolare, gli introiti debbono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati: in parte al Dicastero dell'economia, che gestisce il Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità (per finanziare iniziative di informazione o l'attività di ricerca, studio e analisi nell'ambito dell'Osservato-

rio unico delle attività produttive); in parte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole.

Il comma 10 infine fa salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o, secondo una specifica introdotta dal Senato, comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Il Senato ha introdotto un comma 11-*bis* che differisce l'applicazione dell'intero articolo 62, che esplicherà i suoi effetti decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione. È inoltre prevista l'adozione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che definirà le modalità applicative dell'articolo 62; il provvedimento deve essere emanato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

Al riguardo, per completezza di analisi, ricorda che anche in Francia, la legge sulla modernizzazione dell'agricoltura e della pesca (n. 2010-874), del 27 luglio 2010, ha previsto, tra l'altro, l'obbligo di veri e propri « contratti scritti » tra agricoltori e industriali che indichino prezzi e volumi delle consegne. In applicazione di tale legge, ad aprile 2011 è stato nominato un *Médiateur des contrats agricoles*, che avrà il compito di favorire la conciliazione delle posizioni delle parti rispetto ai contratti.

Due ulteriori articoli di interesse del comparto agricolo sono volti al rilancio del settore attraverso l'utilizzazione appositi finanziamenti.

Si tratta dell'articolo 63, che autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa (ISA) ad erogare prestiti agevolati utilizzando, nel limite di 5 milioni di euro annui per il triennio, le risorse finanziarie

rientranti dai prestiti agevolati erogati per conto del Ministero delle politiche agricole. La norma consentirà l'attivazione di un volume di investimenti nel settore agroalimentare quantificabile in 250-300 milioni di euro. L'articolo in esame prevede a rendere disponibili risorse finanziarie aggiuntive per attivare nuovi contratti di filiera nel settore agroalimentare. Resta fermo l'obbligo in capo all'ISA, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2012, di versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 47,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, di 9,2 milioni entro il 31 gennaio 2013 e di 9,2 milioni entro il 31 gennaio 2014, ai fini del raggiungimento degli obblighi di risparmio previsti per il Dicastero agricolo. Nella relazione illustrativa viene ricordato che allo stato è disponibile uno stanziamento di 100 milioni di euro del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) mentre risulta necessario reperire la copertura per le risorse in conto capitale, inizialmente recate dal FAS e poi confluite nel Fondo strategico per il Paese. Sempre secondo i dati riportati nella relazione illustrativa, sono previsti rientri all'ISA di circa 7 milioni di euro all'anno, in un periodo compreso tra il 2014-2020.

L'articolo 64 prevede che l'ISMEA potrà erogare finanziamenti agevolati a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011. L'obiettivo è agevolare le imprese ad accedere a finanziamenti bancari, per contrastare la carenza di liquidità e consentire la realizzazione in particolare dei programmi di sviluppo rurale. La richiamata decisione della Commissione europea ha considerato compatibile con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) connesso a prestiti agevolati erogati dall'ISMEA tramite il proprio fondo credito. Si tratta, quindi, di prestiti a tassi ridotti. L'erogazione dei finanziamenti non avviene direttamente ad opera del fondo, ma attraverso il ricorso a banche intermediarie. A ciascun beneficiario è rilasciato un

finanziamento in parte a carico del fondo, in parte a carico della banca. La quota di partecipazione del fondo non può superare il 50 per cento ed è rilasciata con un tasso di interesse ridotto, o a tasso zero, mentre la quota bancaria è rilasciata a condizioni di mercato. Il fondo si avvale degli istituti bancari per l'erogazione della propria quota di partecipazione. Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, il fondo concorrerà al finanziamento delle operazioni proposte nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013, secondo quanto stabilito nello schema di accordo-tipo tra il Ministero, l'ISMEA e le singole regioni, di cui all'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 21 dicembre 2011. Viene, inoltre specificato che le risorse del fondo dovranno servire anche per ridurre il rischio di disimpegno a carico dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, rischio che il Ministro delle politiche agricole, nell'audizione del 29 febbraio scorso presso la Commissione, ha dichiarato possibile, ribadendo l'intenzione di utilizzare, anche a tal fine, il fondo credito in esame.

L'articolo 65, sostituito dal Senato, al fine di evitare la sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola, impedisce agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole l'accesso agli incentivi statali previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011, che ha ridefinito il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili. Il comma 2 salvaguarda, tuttavia: gli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare; gli impianti da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la medesima, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro i successivi centottanta giorni. Il comma 2 fa inoltre salvo il regime transitorio previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove si stabilisce che le limitazioni per l'ottenimento degli in-

centivi non si applichino agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011. Il comma 3 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicuri la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola. Il comma 5 precisa che la disposizione di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 n. 2003 (ove si prevede, tra l'altro, che per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto) deve intendersi riferita esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.

L'articolo 66 modifica la normativa sull'alienazione, in via prioritaria ai giovani agricoltori, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali, introducendo, con una correzione apportata dal Senato, la possibilità di disporre la locazione dei terreni in alternativa alla vendita. Come si legge nella relazione illustrativa, la normativa introdotta con l'articolo 7 della legge di stabilità 2012 ha fatto emergere immediatamente problemi legati alle modalità di attuazione, con il rischio del mancato raggiungimento delle finalità della norma, nonché il rischio di speculazioni legato alla durata troppo breve del vincolo di destinazione d'uso.

Più in dettaglio, il comma 1 prevede che l'individuazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola da alienare o locare sia effettuata entro il 30 giugno di ogni anno (anziché entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, secondo il citato articolo 7), con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle po-

litiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e, di conseguenza, lo assoggetta, salvo leggi speciali, alle norme di diritto privato del codice civile. Sono, invece, espressamente esclusi dall'ambito applicativo di tali disposizioni gli immobili statali non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi delle norme sul federalismo demaniale (decreto legislativo n. 85 del 2010) ai fini della loro attribuzione ad enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni), i quali ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la massima valorizzazione funzionale. I decreti di individuazione dei terreni da alienare hanno effetto dichiarativo della proprietà. L'alienazione o locazione viene effettuata: mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro (il precedente valore limite era di 400.000 euro e in luogo della procedura negoziata era previsto il ricorso alla trattativa privata); mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato in base ai valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il decreto non regolamentare d'individuazione dei terreni deve stabilire anche le modalità d'attuazione dell'articolo 66 (così l'ultimo periodo del comma 1, non presente nell'abrogato articolo 7).

Il comma 2 dell'articolo 66 introduce una disposizione (anch'essa non presente nell'articolo 7 della legge n. 183 del 2011) che prevede la possibilità per i beni di cui al comma precedente di formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. Nelle procedure di alienazione o locazione dei terreni, per favorire l'inserimento di giovani nel mondo agricolo, il comma 3 attribuisce un diritto di

prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti dal decreto legislativo n. 185 del 2000.

I commi 4 e 5 individuano, con norme non presenti nell'articolo 7 della legge n.183 del 2011, le agevolazioni ed i benefici di cui possono godere le operazioni di vendita. Ai sensi del comma 4, ai contratti di alienazione in parola si applicano le agevolazioni applicabili: ai trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento; ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso in base alla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 2001, qualora gli acquirenti (nell'atto o con dichiarazione separata) si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni. Per effetto del suddetto rinvio, in relazione a tali trasferimenti gli onorari notarili sono ridotti ad un sesto ed è disposta l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere (ai sensi dell'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di zone montane, richiamato dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 228 del 2001).

Il comma 4-*bis* dell'articolo 66, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che ai contratti di affitto stipulati in base all'articolo in esame siano applicate specifiche agevolazioni e, in particolare: la già citata riduzione degli onorari notarili ad un sesto e l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere (ai sensi del già richiamato articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 228 del 2001); la non rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi dominicali ed agrari su terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli.

Il comma 4-*ter*, anch'esso introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, novella il comma 3 dell'articolo della legge n. 441 del 1998. Nella sua formulazione vigente, tale norma in sostanza pre-

vede la non rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi dominicali e agrari per i periodi di imposta durante i quali i relativi terreni vengono concessi in affitto, per usi agricoli, a giovani che non hanno compiuto quaranta anni di età e che possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, ovvero che acquisiscano tali qualifiche entro un anno dalla data di stipula del contratto di affitto e sempreché la durata del contratto stesso sia almeno pari a cinque anni. Per effetto delle modifiche operate dal comma in esame: le novellate disposizioni sulla mancata rivalutazione operano a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, e cioè dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame; viene specificato che, alla scadenza del contratto, il conduttore ha un diritto di precedenza (sembrerebbe a tal fine opportuno l'utilizzo del termine «prelazione»); sono modificati i requisiti per l'accesso al regime agevolativo, che spetta ai giovani sotto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (e non più di imprenditore agricolo a titolo principale) anche in forma societaria (in quest'ultimo caso, si specifica che la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale); infine, viene allungato da uno a due anni dalla stipula del contratto di affitto il periodo utile per l'acquisizione delle qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. Ai giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati è peraltro consentito l'accesso ai benefici previsti per l'imprenditorialità giovanile.

Il comma 6 dell'articolo 66 dispone che per i terreni ricadenti all'interno di aree protette l'Agenzia del demanio acquisisca preventivamente l'assenso alla vendita o, per effetto delle modifiche operate dal Senato, all'affitto da parte degli enti gestori.

Il comma 7 riconosce alle regioni, alle province e ai comuni la possibilità di procedere, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, all'alienazione o locazione dei beni agricoli e a vocazione agricola di cui siano proprietari, compresi quelli che siano stati loro attribuiti dallo Stato, con il compito di garantirne la massima valorizzazione funzionale. Tanto per le alienazioni che per le cessioni in locazione, le regioni e gli enti locali possono avvalersi dell'Agenzia del demanio che, in caso di vendita provvederà al versamento agli enti territoriali di quanto ricavato, al netto dei costi sostenuti e documentati. Per gli enti territoriali, pur nel rispetto della loro autonomia organizzativa, il Senato ha introdotto un vincolo: più del 50 per cento dei beni assegnati deve essere riservato ai giovani (che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età).

Il comma 8, come già anticipato, pone un vincolo di destinazione per i terreni alienati o locati in base all'articolo 66, prevedendo che a tali terreni non possa essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima che siano decorsi di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

Il comma 9 destina le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione – al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte – alla riduzione del debito pubblico. Con disposizioni nuove rispetto al precedente articolo 7 della legge n. 183 del 2011, viene aggiunto l'obbligo, posto a carico degli enti territoriali, di destinare le risorse di loro pertinenza alla riduzione del proprio debito e – in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente – al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Infine, il comma 10 abroga l'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la cui disciplina viene integralmente sostituita dall'articolo in esame. Il Senato ha integrato il comma 10 disponendo anche l'abrogazione dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 78 del 2009, di disciplina

dell'affitto a giovani di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici.

L'articolo 67 interviene, invece, in materia di semplificazione delle procedure per la stipula delle convenzioni nel settore della pesca, ampliandone il campo di operatività e destinando al finanziamento delle stesse risorse residue del Fondo per il credito peschereccio. In ordine alle procedure, viene prevista l'esclusiva competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vengono aggiunte come ulteriori attività che possono essere oggetto di convenzioni quelle relative alla promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino, alle agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura e all'assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca e degli affari marittimi. Le convenzioni sono finanziate sulle risorse ancora disponibili del Fondo centrale per il credito peschereccio che, seppure soppresso in seguito all'abrogazione della legge istitutiva, mantiene una gestione stralcio ai fini del rientro dei mutui per le rate di ammortamento dei finanziamenti concessi. La relazione illustrativa specifica che l'intervento normativo opera una semplificazione delle procedure per la stipula delle convenzioni, ampliandone il campo di operatività ad ulteriori settori quali l'assistenza tecnica e l'agevolazione al credito. Tutto ciò nella consapevolezza della crisi profonda che il settore attraversa e della necessità di potenziare le capacità produttive e generatrici di reddito dell'impresa ittica.

L'articolo 67-*bis*, introdotto al Senato, stabilisce che l'accertamento sull'avvenuto pagamento presso l'INPS di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera, o dell'avvenuta costituzione di un apposito deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi, debba essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. La norma, quindi, introduce tempi certi per l'accertamento in modo da velocizzare la procedura di dismissione. Al riguardo, ricorda

che analoghe disposizioni sono contenute nell'articolo 16 della proposta di legge Oliverio C. 2236, attualmente all'esame della Commissione.

L'articolo 67-ter, introdotto al Senato, attribuisce di fatto funzioni di consulente del lavoro alle cooperative di imprese di pesca, e ai relativi consorzi di imprese, per quanto concerne gli adempimenti in materia di lavoro per conto delle imprese associate. Infatti, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 276 del 2003, aggiunto dall'articolo in esame, introduce la possibilità, per le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese, di svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, per conto delle imprese associate, attribuendo di fatto alle stesse funzioni di consulente del lavoro (o delle categorie equiparate ai sensi della stessa legge) all'interno del gruppo.

Si riserva in conclusione di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Luciano AGOSTINI (PD) sottolinea l'esigenza che la discussione sul provvedimento si svolga con la partecipazione del rappresentante del Governo.

Angelo ZUCCHI, *presidente* e relatore, precisando che informerà il Governo della richiesta del deputato Agostini, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 3869 Rosato.

COMITATO RISTRETTO

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 29 febbraio 2012, a pagina 245, prima colonna, alla ventottesima riga, le parole: «*Paolo RUSSO*» sono sostituite con le seguenti «*Angelo ZUCCHI*».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni VI e X) (Esame e rinvio)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
ERRATA CORRIGE	142

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni VI e X). (Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, soffermandosi sugli aspetti di interesse della XIV Commissione.

Richiama innanzitutto l'articolo 15, sostituito dal Senato, finalizzato ad assicurare la piena terzietà della società SNAM S.p.A. (gestore della rete del servizio gas), disponendo che entro il 31 maggio 2012 siano disciplinati criteri e condizioni per l'applicazione del modello di separazione proprietaria dell'*Independent Transmission Operator* (operatore indipendente sotto il controllo azionario dell'impresa vertical-

mente integrata, con l'introduzione di regole atte a garantire l'indipendenza e sotto il controllo dell'Autorità di regolazione), rispetto alla maggiore impresa di produzione e vendita di gas (ENI), che attualmente la controlla. In proposito, ricorda che la direttiva 2009/73/CE propone in alternativa tre modelli di separazione della rete del Gas: *Ownership Unbundling*, separazione proprietaria dell'operatore di trasporto dall'impresa verticalmente integrata; *Independent System Operator*, separazione gestionale con le attività di gestione della rete in capo al gestore ma con il controllo finanziario degli asset in capo al proprietario della rete; *Independent Transmission Operator*, operatore indipendente sotto il controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata, con l'introduzione di regole atte a garantire l'indipendenza e sotto il controllo dell'Autorità di regolazione. L'articolo 15 sceglie il modello dell'*Independent Transmission Operator*, richiamando la disciplina già contenuta nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 93/2011, di recepimento della direttiva 2009/73/CE.

L'articolo 19 prevede l'assunzione a parametro per il calcolo del « prezzo medio del lunedì » da comunicare alla UE il

prezzo al pubblico per il rifornimento di carburante senza servizio; standardizza e rende più chiara la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi esposta dai punti vendita. Al riguardo, ricordo che il « prezzo medio del lunedì » è settimanalmente comunicato alla Commissione europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE, che hanno istituito una nuova procedura comunitaria di informazione sui costi dei prodotti petroliferi, sulla base della quale gli Stati comunicavano volontariamente i prezzi di tali prodotti ogni lunedì. Agli Stati viene lasciata libertà di scelta nella metodologia di calcolo da adottare (ferma restando la possibilità per la Commissione europea di richiedere chiarimenti).

L'articolo 25 modifica alcuni profili della disciplina generale dei servizi pubblici locali (decreto-legge 138/2001) disponendo: l'obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali almeno provinciali; meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara; parere preventivo obbligatorio dell'Autorità garante del mercato; economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale; riduzione a 200.000 euro del valore economico dei servizi che è possibile affidare *in house*. In proposito, segnalo che le disposizioni in materia di servizi pubblici locali devono essere valutate alla luce dei principi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di delimitazione della possibilità di affidamenti *in house*. In particolare la Corte ha individuato come criteri caratterizzanti di tali società, con riferimento ai quali si può derogare all'obbligo di affidamento con gara, da parte di amministrazioni pubbliche di lavori, servizi e forniture, l'esercizio da parte dell'amministrazione pubblica di un controllo sulla società analogo a quello sulle proprie articolazioni e lo svolgimento da parte della società della propria attività in modo prevalente con l'amministrazione pubblica controllante. Inoltre, segnalo che il 20 dicembre 2011 la Commissione eu-

ropea ha presentato un pacchetto di misure volte ad operare incisive modifiche in materia di appalti pubblici. Il pacchetto comprende: una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti « settori speciali », vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895); una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896); una proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897).

L'articolo 42 novella l'articolo 175 del Codice dei contratti in materia di finanza di progetto introducendo il diritto di prelazione a favore del promotore per le infrastrutture strategiche. Al riguardo, rilevo che la precedente disciplina in materia di prelazione a favore del promotore in caso di *project financing* di cui all'articolo 154 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006) era stata oggetto di apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che argomentava la presenza di « un'indebita posizione di vantaggio per il promotore ». La Corte di giustizia della Comunità europea, però, con sentenza del 21 febbraio 2008 ha ritenuto però irrricevibili le osservazioni della Commissione europea, rilevando che la Commissione « non indica quali Direttive e/o Disposizioni del Trattato la Repubblica italiana avrebbe precisamente violato ».

L'articolo 68 riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici. La diversa distribuzione degli oneri definisce positivamente la procedura di infrazione comunitaria 2007/4516, aperta per violazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici. In proposito, osservo che la disposizione appare volta a superare una procedura di infrazione. Infatti il 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2007/4516) per violazione della normativa comunitaria sui dispositivi medici (in particolare della direttiva 93/42/CEE e della direttiva 90/385/CEE). Secondo la Commissione europea la tariffa di 100 euro – fissata dall'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006 –

richiesta ai soggetti produttori o distributori di dispositivi medici per la loro registrazione nella banca dati del repertorio generale dei dispositivi medici violerebbe le norme comunitarie in materia di libera circolazione.

L'articolo 69 elimina il termine temporale minimo di 30 giorni entro il quale il prestatore di servizi proveniente da altro Stato membro, che intende eseguire per la prima volta le sue prestazioni sul territorio nazionale, deve fornire una dichiarazione scritta contenente informazioni sui servizi che intende svolgere, e sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Anche in questo caso si intende porre rimedio ad una procedura di infrazione: infatti il 25 novembre 2010 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/2143) nella quale contesta la non conformità con la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che recepisce la suddetta direttiva nell'ordinamento nazionale. Il citato articolo 10 stabilisce l'obbligo per il prestatore di servizi che si sposta per la prima volta in Italia di informare l'autorità italiana competente, con un preavviso di 30 giorni salvi i casi di urgenza, dei servizi che intende prestare. La Commissione osserva che tale termine è in contrasto con l'articolo 7 della citata direttiva 2005/36/CE che, pur prevedendo l'obbligo di presentare una dichiarazione preventiva, non stabilisce alcun termine.

Gli articoli da 71 a 82 definiscono la nuova disciplina in materia di diritti aeroportuali, in attuazione della direttiva 2009/12/CE. In proposito, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione (n. 2011/0608), attualmente allo stadio di parere motivato, per mancato recepimento della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Il termine di recepimento per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva è scaduto il 15 marzo 2011.

L'articolo 83 abroga una norma del Codice della proprietà industriale che ostacola la commercializzazione di prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto o da un certificato complementare di protezione, limitando la possibilità di presentazione della richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio solo a decorrere da un anno in anticipo rispetto alla scadenza del brevetto.

In proposito ricordo che il 15 marzo 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2010/4188) per essere venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario sui medicinali per uso umano.

L'articolo 84 interviene in materia di tassa di ancoraggio e di tassa portuale prevedendo l'applicazione identica delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari. In proposito, segnala che il 1° ottobre 2010 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura d'infrazione n. 2008/4387) per la violazione delle norme previste dal regolamento (CEE) N. 4055/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.

L'articolo 85 modifica la procedura relativa alle sperimentazioni multicentriche di medicinali per uso clinico. In particolare, le modifiche intendono risolvere la procedura d'infrazione 2010/4212, semplificando la normativa interna in materia di pareri consultivi sulle sperimentazioni. In proposito ricorda che il 6 aprile 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2010/4212) per non aver dato compiuta attuazione alla direttiva 2011/20/CE in materia di buona pratica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

L'articolo 86 sopprime la norma che prevedeva l'affidamento diretto a Poste italiane S.p.A., tramite convenzione con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, della gestione informatizzata di tutti i pagamenti

di competenza, e stabilisce che allo scadere dell'attuale convenzione il Ministero affidi l'espletamento del servizio nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Al riguardo, segnala che il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2011/4079) nella quale si contesta all'Italia di aver affidato direttamente a Poste italiane il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, invece di procedere a una gara pubblica.

L'articolo 87 novella il Codice della proprietà industriale, prevedendo che i cittadini dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in un altro Stato, possano essere iscritti all'albo dei consulenti in modo automatico, a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività, resa dal professionista transfrontaliero. In proposito, rileva che la disposizione prevede, per i cittadini dell'Unione europea che intendano esercitare in Italia la professione di consulenti in proprietà industriale, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007, che ha recepito in Italia la direttiva 2005/736/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

L'articolo 89 prevede che il pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro da parte dell'Italia, in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011 (causa C-496/09) sia eseguito dall'INPS entro il giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento in esame, con oneri e penalità a carico delle risorse recuperate dall'INPS in base alle decisioni comunitarie in oggetto. Al riguardo rileva che con la sentenza del 17 novembre 2011, C-496/09, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per non aver adottato tutti i provvedimenti volti a dare esecuzione alla sentenza 1° aprile 2004, causa C-99/02 (Commissione/Italia) avente ad oggetto il recupero presso i beneficiari degli aiuti

concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, giudicati illegali e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE.

L'articolo 91 prevede – al fine di superare una procedura d'infrazione comunitaria – la possibilità che sia applicata la sospensione degli effetti del realizzo (cd. « exit tax ») nei confronti delle imprese che trasferiscano la residenza in Stati appartenenti all'Unione europea, ovvero in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. *white list*, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla disciplina europea di armonizzazione. Il 25 novembre 2010 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora nella quale contesta una violazione della libertà di stabilimento sancita dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La Commissione contesta che le plusvalenze latenti (ovvero, non ancora realizzate) siano incluse nella base imponibile dell'esercizio finanziario qualora una società italiana trasferisca la residenza in un altro Stato membro dell'UE o dello SEE, o qualora una stabile organizzazione cessi le proprie attività in Italia o trasferisca i propri attivi situati in Italia in un altro Stato membro dell'UE o dello SEE; al contrario, le plusvalenze latenti risultanti da operazioni effettuate esclusivamente all'interno del territorio nazionale non sono incluse nella base imponibile.

L'articolo 91-bis inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, prevede che, dal 2013, l'esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sarà applicabile solo nel caso in cui le predette siano svolte con modalità non commerciali. In sostanza, dal 2013, nel caso in cui tali attività – pur dando luogo, astrattamente, a esenzione – siano svolte con modalità commerciali, gli immobili degli enti non commerciali ove sono effettuate

saranno soggetti (in tutto o in parte) a imposta municipale. Al riguardo, rileva che il 12 ottobre 2010 la Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per verificare la compatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato: dell'esenzione dall'Ici prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili usati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché di attività di religione e di culto per fini specifici; dell'articolo 149, quarto comma, del TUIR, che consente agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche di beneficiare delle disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali (in particolare, per gli enti ecclesiastici, la possibilità di optare per il regime forfetario applicabile agli enti non commerciali). La decisione che ha aperto l'indagine invitava l'Italia a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data di ricezione della decisione stessa e a sospendere l'erogazione delle agevolazioni oggetto dell'indagine, riservandosi in caso contrario di imporne il recupero presso i beneficiari. L'indagine formale deve concludersi entro 18 mesi (e, pertanto, entro aprile 2012), decorsi i quali la Commissione europea potrebbe adottare una decisione che imporrebbe all'Italia di sopprimere o modificare l'agevolazione stessa nel termine da essa fissato.

L'articolo 92 predispone una tutela procedimentale per l'operatore doganale nel caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale. Segnala in proposito che con sentenza del 17 giugno 2010, la Corte di giustizia dell'UE ha condannato l'Italia per non aver osservato i termini per l'iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione a posteriori e per aver versato tardivamente tali risorse, venendo meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9 11 del regolamento (CEE, Euratom) del 29 maggio 1989, n. 1552, e dei medesimi articoli del

regolamento (CE, Euratom) del 22 maggio 2000, n. 1150, nonché dell'articolo 220 del regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.

L'articolo 93 modifica l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'IVA prevedendo per il contribuente il diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi. L'intento della norma è quello di sanare la procedura d'infrazione europea in relazione alla preclusione del predetto diritto di rivalsa e ripristinare il meccanismo di neutralità dell'IVA. Al riguardo, rileva che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione n. 2011/4081), sollevando dubbi sulla compatibilità del comma 7 dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 con il diritto UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, in particolare perché stabilisce che il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata, in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.

Enrico FARINONE (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 616 del 6 marzo 2012, a pagina 270, seconda colonna, trentasettesima riga, le parole: « 2011–2040 » sono sostituite dalle seguenti: « 2011–4030 ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Esame di domande per l'Accesso	143
ALLEGATO (<i>Testo approvato nella seduta del 13 marzo 2012</i>)	144
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	143

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza del presidente BIANCHI. — Intervengono per RAI Parlamento il dottor Roberto Amen.

La seduta comincia alle 14.10.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito. Dopo aver rilevato che l'organizzazione dei prossimi programmi per l'Accesso dovrà garantire che non si determini alcuna interferenza con la campagna di informazione relativa alle prossime elezioni amministrative, anche se esse interessano un numero di elettori inferiore al 25 per cento del corpo elettorale, illustra brevemente la delibera con l'elenco delle domande accolte e propone di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3,

comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, per il periodo dal 26 marzo al 23 maggio 2012. Mette quindi ai voti la delibera in esame.

La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera, con allegato l'elenco delle domande accolte.

L'elenco delle domande accolte viene comunicato alla RAI per la predisposizione del relativo calendario.

(La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.35).

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione approva il calendario trasmesso dalla RAI per l'Accesso alla trasmissione « 10 minuti di... » per il mezzo televisivo, relativamente al periodo compreso tra il 27 marzo e il 23 maggio 2012, e per il mezzo radiofonico, relativamente al giorno 26 marzo 2012.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 13 marzo 2012)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo, per il pe-

riodo compreso tra il 27 marzo e il 23 maggio 2012, e radiofonico, per il giorno 26 marzo 2012, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, o con le domande già accolte ed eventualmente rimaste accantonate dalla precedente programmazione, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

« 3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura "replica". L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni set-

timana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999 »;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1;

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi;

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

Domande per l'accesso televisivo:

<i>Prot.</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Sigla Richiedente</i>	<i>Titolo</i>
6692	Associazione di volontariato « Mica Aurea »		Il monastero dei Santi Cosma e Damiano in Mica Aurea, ovvero di San Cosimato in Trastevere: un patrimonio ancora da scoprire
6694	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia	UNPLI	Pro Loco: una grande risorsa per il Paese
6688	ACTIONAIDINTERNATIONAL ITALIA	AAI – ITALIA	Actionaid, il diritto di cambiare
6697	Voglio vivere ONLUS – membro Unione internazionale Raoul Follereau		Contro la lebbra, contro tutte le lebbre per la giustizia verso la pace. L'ora dei poveri. Dedicare un'ora di lavoro il Venerdì Santo nell'ora della morte di Cristo per la solidarietà ai più bisognosi

<i>Prot.</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Sigla Richiedente</i>	<i>Titolo</i>
6698	Coordinamento Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale	CIPSI	L'Africa cammina con i piedi delle donne: nobel per la pace alle donne africane
6699	Comitato collaborazione medica	CCM	Sorriso di madri africane, campagna per la salute materno infantile in Africa
6705	Associazione Iniziative Sociali – Seguimi ONLUS	A.I.S. – SEGUIMI	Bisogni, diritti e tutela dei minori in situazioni di abuso e maltrattamento
6700	Divento Grande ONLUS		Ragazzi autistici, persone speciali

Domande per l'accesso radiofonico:

6695	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia	UNPLI	Pro Loco: una grande risorsa per il Paese
------	------------------------------------	-------	---

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Comitato XI – Regime degli atti. Riunione n. 22	147
Comitato IX – Sfruttamento minori. Riunione n. 4	147

Martedì 13 marzo 2012.

Comitato XI – Regime degli atti. Riunione n. 22.

Orario: dalle 12 alle 12.50.

Comitato IX – Sfruttamento minori. Riunione n. 4.

Orario: dalle 14.10 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido.	
Audizione di Don Antonello Dani, Responsabile della Comunità l'Abbraccio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 marzo 2012. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido.

Audizione di Don Antonello Dani, Responsabile della Comunità l'Abbraccio.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Don Antonello DANI, *Responsabile della Comunità l'Abbraccio*, e la dottoressa Liliana GLADULI, *Presidente della Comunità l'Abbraccio*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le onorevoli Anita DI GIUSEPPE (IdV), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDCPTP), Maria Letizia DE TORRE (PD), Amalia SCHIRRU (PD), Donella MATTESINI (PD), nonché le senatrici Laura ALLEGRINI (PDL), Giuliana CARLINO (IdV), Maria Alessandra GALLONE (PDL) e Luciana SBARBATI (UDC-SVP-AUT).

Don Antonello DANI, *Responsabile della Comunità l'Abbraccio*, e la dottoressa Liliana GLADULI, *Presidente della Comunità l'Abbraccio*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 13 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Esame C. 5025 – Governo – Approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
Comunicazioni del Presidente	17

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un bilancio per la strategia Europa 2020 (COM(2011)500 def.) Parte I e II.	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)398 def.).	
Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)403 def.).	
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)510 def.).	
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2011)511 def.).	
Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2011)512 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	19
<i>ALLEGATO (Proposta di documento finale)</i>	21

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. Testo unificato C. 749 Paniz ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. Emendamenti C. 4999-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) .	50

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino ed altri (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	58
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (<i>Deliberazione</i>)	56
SEDE REFERENTE:	
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4955 Gozi e C. 4956 Casini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4955</i>)	56
Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali. C. 4998 approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
AVVERTENZA	57
II Giustizia	
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco	59
SEDE CONSULTIVA:	
DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, e abbinata, recanti modifiche alla disciplina del condominio negli edifici	62
AVVERTENZA	62
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
AUDIZIONI INFORMALI:	
Sull'attuazione del programma d'armamento <i>Joint Strike Fighter</i> .	
Audizione del presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, Ing. Giuseppe Orsi e dell'amministratore delegato di Alenia Aermacchi, Ing. Giuseppe Giordo	63
SEDE CONSULTIVA:	
DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	63

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino (*Svolgimento e conclusione*) 66

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 67

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 3461 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 73

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 74

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) 75

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 Rosato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 77

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 84

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, del Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA), del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET) e dell'Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT) sulle misure per promuovere l'accesso all'abitazione 85

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) 85

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999-A Governo, approvato dal Senato 89

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN 90

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, Bartolomeo Giachino, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.)	103
--	-----

AVVERTENZA	103
------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dott. Pier Luigi Celli a presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo. Nomina n. 137 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
---	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124-859-937-3010-A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
Sui lavori della Commissione	109

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06371 Fedriga: Disciplina dei versamenti contributivi nei rapporti bilaterali Italia-Canada	110
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	116
5-06368 Damiano: Misure relative agli organici degli enti previdenziali accorpati nell'INPS	110
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-06369 Paladini: Modalità per facilitare la riscossione dei trattamenti pensionistici	110
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	118
5-06370 Muro: Inclusione della polizia locale nell'ambito delle deroghe di cui all'articolo 6 del DL 201/2011	111
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	120

RISOLUZIONI:

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS (<i>Discussione e rinvio</i>)	111
7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato (<i>Discussione e rinvio</i>)	114

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. Testo unificato C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	127
ALLEGATO (<i>Emendamento del Relatore</i>)	129
AVVERTENZA	128

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti della Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane (Federcasse) e dell'Associazione nazionale fra le banche popolari (Assopopolari), sugli effetti della disciplina stabilita dall'accordo « Basilea 3 » sul credito alle imprese agricole	130
Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni della pesca Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Federcoopesca, Federpesca, Impresa pesca, Lega pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri « Interventi per il settore ittico » ..	130
Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni della pesca Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Federcoopesca, Federpesca, Impresa pesca, Lega pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417, COM(2011)425, COM(2011)416, COM(2011)424, COM(2011)418, COM(2011)804)	130

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	131
AVVERTENZA	137
ERRATA CORRIGE	137

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
ERRATA CORRIGE	142

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

Esame di domande per l'Accesso	143
ALLEGATO (<i>Testo approvato nella seduta del 13 marzo 2012</i>)	144
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	143

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comitato XI – Regime degli atti. Riunione n. 22	147
Comitato IX – Sfruttamento minori. Riunione n. 4	147

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido.	
Audizione di Don Antonello Dani, Responsabile della Comunità l'Abbraccio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,60



16SMC0006240